



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 21 dicembre 2005

€ 3,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriali successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 31.

Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.

pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2005, n. 0421/Pres.

Regolamento recante «Disciplina di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'articolo 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005». Approvazione.

pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2005, n. 0429/Pres.

L.R. 5/2005, articolo 26. Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari. Approvazione.

pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2005, n. 0430/Pres.

L.R. 18/2005, articolo 19. Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze del consigliere regionale di parità. Approvazione.

pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1. Approvazione.

pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 dicembre 2005, n. 0439/Pres.

L.R. 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

pag. 35

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 28 novembre 2005, n. 12.

I.P.A.B. «Casa di Riposo di Cordenons». Trasformazione in ASP ed approvazione statuto.

pag. 37

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 28 novembre 2005, n. 13.

I.P.A.B. «Casa di Riposo di Cavasso Nuovo-Fanna». Trasformazione in ASP ed approvazione statuto.

pag. 49

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 19 ottobre 2005, n. 120/REF.

L.R. 7/1999, articolo 26, comma 1, lettera a) - Istituzione nell'ambito della rubrica 250 - Servizio 242 di un capitolo di entrata per l'acquisizione delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ridotte nell'anno 1999 a seguito della restituzione ai contribuenti del 60% del contributo straordinario per l'Europa.

pag. 62

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 21 ottobre 2005, n. 121/REF.

L.R. 7/1999, articolo 21, comma 1 - Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e su vari capitoli per complessivi euro 336.859,07 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 con riferimento al capitolo 9682.

pag. 63

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 25 ottobre 2005, n. 122/REF.

Rettifica al decreto n. 119/REF. di data 18 ottobre 2005.

pag. 67

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 26 ottobre 2005, n. 123/REF.

L.R. 16 aprile 1999, n. 7, articolo 23 quater, comma 3, come inserito dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 - Iscrizione su unità previsionali di base/capitoli della spesa

delle Direzioni centrali - soggetti competenti alla gestione delle quote a valere e mediante storno dall'unità previsionale di base 10.1.260.2.22/capitolo 8648 (Fondo per il finanziamento di interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico).

pag. 67

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 27 ottobre 2005, n. 124/REF.

L.R. 7/1999, articolo 20, comma 1 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie (s/9680) per complessivi euro 120.000,00 per l'anno 2005.

pag. 69

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 27 ottobre 2005, n. 125/REF.

L.R. 7/1999, articolo 21, comma 1- Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sulle varie unità previsionali di base con riferimento a vari capitoli della spesa per euro 55.458,25 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 con riferimento al capitolo 9690.

pag. 70

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 27 ottobre 2005, n. 126/REF.

L.R. 7/1999, articolo 21, comma 1- Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli per complessivi euro 1.983.995,15 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 con riferimento al capitolo 9691.

pag. 75

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 27 ottobre 2005, n. 127/REF.

L.R. 7/1999, articolo 21, comma 1- Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 e sull'unità previsionale di base 14.3.360.1.904 rispettivamente sui capitoli 5807 e 8962 per complessivi euro 75.182,57 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 con riferimento al capitolo 9682.

pag. 79

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 2 novembre 2005, n. 128/REF.

L.R. 16 aprile 1999, n. 7, articolo 27, comma 1; legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, articolo 11,

comma 4 - Variazioni allo stato di previsione della spesa conseguenti alla ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per l'edilizia residenziale.

pag. 82

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 8 novembre 2005, n. 129/REF.

L.R. 7/1999, articolo 21, comma 1- Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 con riferimento al capitolo 5807 per complessivi euro 67.152,95 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 con riferimento al capitolo 9682.

pag. 83

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 10 novembre 2005, n. 130/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 di euro 90.000,00 dal capitolo 8494 al capitolo 8486.

pag. 86

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 10 novembre 2005, n. 131/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 di euro 200.000,00 dal capitolo 8490 al capitolo 8495.

pag. 86

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 10 novembre 2005, n. 132/REF.

L.R. 7/1999, articolo 25 - Storno interno tra spese di funzionamento all'unità previsionale di base 52.2.270.1.669 di euro 200.000,00 dal capitolo 1457 al capitolo 1459.

pag. 87

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 10 novembre 2005, n. 133/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 di euro 3.000,00 dal capitolo 4721 al capitolo 4720.

pag. 87

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 10 novembre 2005, n. 134/REF.

L.R. 7/1999, articolo 20, comma 1 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie (s/9680) per complessivi euro 293.143,25 per l'anno 2005.

pag. 88

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 10 novembre 2005, n. 135/REF.

L.R. 7/1999, articolo 26, comma 1, lettera d) - Iscrizione di euro 25.000.000,00 per l'anno 2005 sui capitoli 1750 dell'entrata e 9800 della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

pag. 89

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 14 novembre 2005, n. 136/REF.

Decreto di rettifica al decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 127/REF di data 27 ottobre 2005 reiscrizione residui perenti di parte corrente s/9682.

pag. 90

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 16 novembre 2005, n. 137/REF.

L.R. 7/1999, articolo 26, comma 1, lettera a) - Istituzione nell'ambito della Rubrica 370 - Servizio 288 nell'U.P.B. 3.6.803 del capitolo 522.

pag. 90

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 22 novembre 2005, n. 138/REF.

Istituzione «per memoria» del capitolo 519 nell'ambito dell'U.P.B. 3.6.1003 per rimborsi spese assistenza tecnica relativi al programma comunitario Interreg III A Italia-Slovenia.

pag. 91

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 22 novembre 2005, n. 139/REF.

L.R. 7/1999, articolo 26, comma 1, lettera a) - Istituzione nell'ambito della Rubrica 340 - Servizio 268 nell'U.P.B. 4.3.579 del capitolo 1534.

pag. 92

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 22 novembre 2005, n. 140/REF.

L.R. 7/1999, articolo 21, comma 1- Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull' unità previsionale di base 5.4.350.1.202 con riferimento al capitolo 3909 per complessivi euro 9.218,76 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 con riferimento al capitolo 9682.

pag. 92

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 22 novembre 2005, n. 141/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 di euro 186.000,00 dal capitolo 6066 rispettivamente di 110.000,00 euro al capitolo 6147 e di 76.000,00 euro al capitolo 6073.

pag. 95

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 28 novembre 2005, n. 142/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 11.6.330.2.133 di euro 305.104,35 dal capitolo 3159 al capitolo 3120.

pag. 95

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 28 novembre 2005, n. 143/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 5.4.350.2.168 di euro 766.105,67 dal capitolo 4003 al capitolo 296 di nuova istituzione.

pag. 96

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 28 novembre 2005, n. 144/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 tra vari capitoli della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

pag. 97

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 28 novembre 2005, n. 145/REF.

L.R. 16 aprile 1999, n. 7, articolo 46, comma 3, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 - Iscrizione su unità previsionali di base/capitoli della

spesa della Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone di fondi alla stessa destinati a valere e mediante storno dall'unità previsionale di base 4.1.340.2.1125/capitoli 3240 (limite 3).

pag. 98

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 30 novembre 2005, n. 146/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 7.7.310.1.251 di euro 487.855,60 dal capitolo 8464 al capitolo 8461.

pag. 99

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 30 novembre 2005, n. 147/REF.

L.R. 16 aprile 1999, n. 7, articolo 46, comma 3, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, - Iscrizione su varie unità previsionali di base/capitoli della spesa delle Direzioni provinciali lavori pubblici di Trieste, Gorizia Udine e Pordenone di fondi alle stesse destinati a valere e mediante storno dall'unità previsionale di base 4.3.340.2.178/capitolo 3436 (limiti 38, 39 e 41).

pag. 100

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 30 novembre 2005, n. ALP.1-2969-UD/ESR/3193.

Decreto legislativo n. 36/2003 - Decreto legislativo n. 22/1997 - L.R. n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 4° lotto, settore A, della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis. Società Exe S.p.A.

pag. 102

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI 6 dicembre 2005, n. 1997.

Sdemanializzazione e passaggio al patrimonio disponibile regionale di beni immobili in Comune di Cercivento.

pag. 114

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 6 dicembre 2005, n. 995/AA.GG.

Nomina dei componenti della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.

pag. 115

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
30 novembre 2005, n. ALP.11/2959/VIA/234.

L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza del progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato sito in adiacenza all'ex hotel Europa in Comune di Duino Aurisina. Proponente: Società Sviluppo 54 S.p.A. con sede in Piazza A. e K. Casali 1, in Comune di Duino Aurisina. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

pag. 118

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO
FORESTALE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. 6804.

Revoca del decreto del Direttore del Servizio per la tutela degli ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale n. 2028 del 21 giugno 2005 e approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori alla riserva di caccia di Basovizza per l'annata venatoria 2005/2006.

pag. 120

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2005, n. 2905.

Approvazione dell'aggiornamento del programma triennale dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale per il periodo 2005-2006-2007.

pag. 122

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2005, n. 2953

Obiettivo 2 - Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - Misura 3.1 - Azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Rideterminazione e approvazione quadro economico inerente il progetto a titolarità regionale «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - Isola della Cona» - Comuni di Staranzano e San Canzian d'Isonzo.

pag. 130

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2005, n. 2957.

Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - asse 2 - misura 2.5 sostegno allo Start Up di nuova imprenditorialità - azione 2.5.2 - sostegno allo start up Imprenditoriale. Approvazione nuova iniziativa con conseguente modificazione graduatoria ed ammissione al contributo in conto interessi di alcuni progetti.

pag. 134

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2005, n. 3052. (Estratto).

L. 1766/1927. Comune di Marano Lagunare (UD). Autorizzazione all'alienazione di terreno soggetto ad uso civico.

pag. 140

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2005, n. 3124.

L.R. 20/1997 articolo 5, comma 1, lettera c), articolo 20, comma 3. Approvazione del regime tariffario dei servizi di linea del trasporto pubblico locale in vigore dal 1° gennaio 2006 e agevolazioni di viaggio per determinate categorie di utenti.

pag. 141

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2005, n. 3131.

Articolo 59 ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Criteri per l'individuazione delle zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa.

pag. 159

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 3174. (Estratto)

Comune di Terzo di Aquileia: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 14 del 22.06.2005, di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

pag. 161

DIREZIONE CENTRALE SEGERARIATO GENERALE
E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro fondiario

Ufficio Tavolare di
Udine

Sezione di Cervignano del Friuli

Completamento del Libro fondiario di C.C. di Fiumicello.

pag. 162

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA n. 426 del 16 novembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, lettera d), 2, comma 3, lettere c) ed e), 4, comma 3, lettere e), f) ed m) della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale).

pag. 163

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Provincia di Udine

Estratto del bando di asta pubblica finalizzato all'individuazione del contraente con il quale stipulare un contratto di permuta avente ad oggetto l'immobile denominato «Villa Ostenda» sito a Grado (GO), di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Udine.

pag. 165

Comune di Aquileia (Udine):

Avviso di deposito della delibera di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo all'ambito unitario individuato dalla P.C. 621/2 F.M. 14 del C.C. di Aquileia - zona omogenea A.A.2», sito in via Patriarca Popone n. 5 proposto dai sigg. Padovan Lorenzo e Pontel Giuliana.

pag. 166

Comune di Brugnera (Pordenone):

Avviso di deposito della delibera di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale - di iniziativa pubblica - della Zona Industriale di Maron.

pag. 166

Comune di Campofornido (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 46 (incrocio tangenziale Ovest e SP 89) al Piano regolatore generale comunale.

pag. 167

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 47 (scuola elementare Campofornido) al Piano regolatore generale comunale.

pag. 168

Comune di Codroipo (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 168

Comune di Enemonzo (Udine):

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «A/13 località San Juri».

pag. 169

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 169

Comune di Gorizia:

Espropriazione dei terreni destinati alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del quartiere della Campagnuzza.

pag. 170

Espropriazione dei terreni destinati alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del quartiere della Campagnuzza.

pag. 170

Comune di Rive D'arcano (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 8 al P.R.G.C.

pag. 171

Comune di Ronchis (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 11 al vigente P.R.G.C.

pag. 172

Comune di Valvasone (Pordenone):

Avviso di deposito della variante n. 17 al P.R.G.C. proposta dal Consorzio Cellina-Meduna.

pag. 172

Comune di Venzone (Udine):

Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 173

Comune di Zoppola (Pordenone):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 173

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici (Pordenone):

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 15 - Provvedimento di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua pubblica a ditte varie.

pag. 174

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modificazioni - Domanda della Ditta Edilzeta S.a.s. - IPD/1737 - per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

pag. 188

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista categoria «D» a tempo pieno.

pag. 188

Modifica e riapertura termini del pubblico concorso per titoli ed esami per n. 2 posti di Assistente tecnico - Categoria «C» a tempo pieno da assegnare al Dipartimento di prevenzione - Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

pag. 199

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D).

pag. 200

Comune di Pasiano di Pordenone (Pordenone):

Avviso di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di istruttore tecnico informatico (cat. C - posizione economica C1) - Area affari generali ed informatica.

pag. 201

Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario - ERDISU - Trieste:

Modifiche ed integrazioni al bando di concorso per borse di studio relativo all'anno accademico 2005/2006.

pag. 202

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 31.

Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga:

la seguente legge:

Articolo 1

*(Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni
per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)*

1. Nelle more della consegna da parte dello Stato dei beni di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366 (nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), come delimitati con decreto del Ministro per i lavori pubblici del 23 giugno 1966, n. 1330, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado a pescatori e allevatori singoli o associati e imprese ittiche.

Articolo 2

(Modalità di rilascio delle concessioni)

1. L'Amministrazione regionale provvede con regolamento a disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse aliquote della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:

- a) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;
- b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca;
- c) onerosità delle concessioni;

d) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni.

2. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio.

Articolo 3

(Canoni relativi alle concessioni)

1. Il Presidente della Regione, sentiti previamente i Comuni territorialmente competenti, determina con decreto l'importo dei canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado secondo quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).

2. Gli introiti di cui al comma 1 sono trattenuti nella misura del 50 per cento dal Comune territorialmente competente e riversati per il rimanente 50 per cento alla Regione. In caso di più Comuni competenti la quota del 50 per cento di competenza dei Comuni è ripartita tra loro in proporzione alle superfici interessate.

Articolo 4

(Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 2 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Amministrazione comunale territorialmente competente.

3. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è svolta, oltre che dall'Amministrazione concedente, dal Corpo forestale regionale, dai Corpi di vigilanza provinciale e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Articolo 5

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi 24, 25, 26 e 27 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

Articolo 6

(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2 e per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, per le aree incluse nella Rete ecologica europea Natura 2000 vigono gli obblighi, i divieti e le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, sanzionati ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 7

(Norme finanziarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.1608 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, al Titolo III - categoria 3.2 - rubrica n. 330 - con la denominazione «Canoni di concessioni - settore pesca e acquacoltura», con riferimento al capitolo 763 (3.2.5) di nuova istituzione «per memoria» nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 218 - Pesca e acquacoltura con la denominazione «Canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 dicembre 2005

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 30 della legge 5 marzo 1963 n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), è il seguente:

Articolo 30

Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Marano-Grado.

La laguna di Marano-Grado è costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa fra il mare e la terraferma.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 14, della legge regionale 15/2004, è il seguente:

Articolo 57

(*Canoni*)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono determinati con cadenza biennale i canoni da applicare relativamente alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche.

1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 relativamente alle concessioni per l'estrazione del materiale litoide e alle utilizzazioni, comunque denominate, di acque pubbliche, la rideterminazione biennale del canone non si applica alle concessioni in vigore rilasciate ai sensi dell'articolo 34 ter in relazione alle quali il canone di concessione determinato in applicazione del decreto di cui al comma 1 rimane valido fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

2. I canoni relativi all'estrazione di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie, ciottolame e massi, provenienti dai corsi d'acqua e dal demanio idrico in generale, sono determinati in relazione al valore di mercato, al costo di estrazione e al costo del trasporto.

3. Il prelievo dell'inerte è soggetto al pagamento dei prescritti canoni demaniali anche se impiegato per la realizzazione di opere pubbliche.

4. In relazione a esigenze di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua nell'area montana della regione, per l'estrazione di materiale litoide la Giunta regionale può fissare canoni inferiori rispetto a quelli vigenti, con limite inferiore pari a zero, individuando altresì i tratti di corsi d'acqua dove detti canoni trovano applicazione.

5. L'eventuale impiego del materiale litoide in lavori in amministrazione diretta da parte di organismi regionali, provinciali e comunali o enti delegati non comporta la corresponsione dei canoni per quantitativi non superiori a metri cubi 2.000 per ogni singolo intervento.

6. Il materiale litoide asportato dal demanio idrico regionale per l'esecuzione di lavori di carattere idraulico o idraulico-forestale dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 dai competenti organismi regionali, provinciali, comunali o dagli enti territoriali delegati è esente dal pagamento dei prescritti canoni, qualora non sia riutilizzato a titolo oneroso per le amministrazioni o enti territoriali delegati appaltanti. La cessione a privati del suddetto materiale può avvenire a titolo oneroso, previa autorizzazione da rilasciarsi a cura dei Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.

7. Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento di carattere idraulico e idraulico-forestale, qualora comportino prelievi di materiale litoide dal demanio idrico, per quantità non superiori a metri cubi 5.000 possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere dell'intervento, con il valore dell'inerte estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

8. Sono esenti dal pagamento dei canoni i materiali di risulta di ogni genere provenienti dall'esecuzione degli interventi, nel demanio idrico, di cui all'articolo 43, qualora gli stessi rimangano nelle disponibilità dell'ente attuatore.

9. È esente dal pagamento dei canoni il prelievo manuale di limi, sabbie, ghiaie, ciottolame, per usi propri, effettuato con le modalità e i quantitativi previsti dall'articolo 44.

10. I canoni demaniali relativi all'estrazione di inerti possono essere rateizzati fino a un massimo di sei rate bimestrali di uguale importo, con rata minima pari a euro 5.000 da corrispondersi anticipatamente rispetto al prelievo dei corrispondenti quantitativi di materiale, fermo restando l'obbligo di pagamento dell'intero corrispettivo dovuto entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del provvedimento di concessione.

11. La decorrenza dei pagamenti dei canoni relativi alle concessioni di derivazione di acque pubbliche è riferita all'anno solare. I relativi versamenti sono effettuati entro il mese di febbraio dell'annualità in corso. Decorso tale termine, sono applicati gli interessi per il ritardato pagamento.

12. Ai fini della decorrenza dei pagamenti dei canoni, le scadenze delle concessioni di derivazione di acque pubbliche in atto, se infrannuali, sono riferite all'anno solare; gli utenti sono quindi tenuti, per l'annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'importo rapportato al periodo intercorrente tra l'originaria scadenza infrannuale e il 31 dicembre.

13. In caso di mancato rinnovo o di scadenza della concessione di derivazione, il soggetto concessionario è tenuto al pagamento dell'ultima rata del canone nella misura corrispondente alla frazione di importo annuo rapportata al periodo intercorrente tra l'1 gennaio e la data effettiva di scadenza.

14. In caso di rinuncia o di pronuncia di decadenza prima della scadenza della concessione di derivazione, è trattenuto l'intero importo già versato a titolo di canone demaniale per l'annualità in corso.

15. Per le concessioni di derivazione di acque pubbliche, ai fini della riscossione dei canoni non corrisposti relativi ad annualità pregresse, qualora il debito complessivo superi l'importo di euro 3.000, è consentita, previa apposita autorizzazione dell'amministrazione concedente, la rateizzazione dei pagamenti fino a un massimo di dodici rate bimestrali di uguale importo, con contestuale applicazione del tasso di interesse legale e con rata minima non inferiore a euro 1.500.

16. Per le concessioni di derivazione di acque pubbliche, nei casi di mancata corresponsione di tre annualità del canone demaniale, comunque ricadenti nell'arco di durata della concessione, qualora, a seguito di diffida, il concessionario, o comunque l'utilizzatore, non acconsenta al pagamento dell'intero debito, l'amministrazione creditrice pronuncia la decadenza della concessione, con obbligo di cessazione della derivazione e di rimessione in pristino dei luoghi o di chiusura del pozzo, a cura e spese del concessionario o utilizzatore.

16 bis. La concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modificazioni, costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto derivatorio. L'onere per l'utilizzazione di dette aree si intende ricompreso nel canone relativo alla concessione di derivazione;

17. Non sono soggette alla corresponsione di canoni demaniali le concessioni e le autorizzazioni, anche in via provvisoria, per gli attraversamenti dei corsi d'acqua, anche in subalveo, realizzati da Comuni, Province, Comprensori montani e Consorzi di bonifica e le concessioni e le autorizzazioni, anche in via provvisoria, per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio idrico da parte dei medesimi soggetti destinati alla realizzazione di interventi di pubblico interesse, con particolare riferimento alle opere di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua. La deroga alla corresponsione del canone demaniale prevista dal presente comma si applica con effetto retroattivo dalla data di consegna dei beni demaniali dallo Stato alla Regione.

18. Sono esenti dal pagamento dei canoni le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree golenali demaniali nell'ambito di piani di manutenzione dei corsi d'acqua approvati dai competenti Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.

Nota all'articolo 6

- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, vedi articolo 2.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 72

- d'iniziativa dei consiglieri Zvech, Degano, Battellino, Zorzini, Ferone, presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 2005 e assegnato nella giornata stessa alla IV Commissione permanente;
- deliberata, nel corso della seduta n. 162 del 24 novembre 2005, dall'Aula, la procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del Regolamento interno e disposta ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Regolamento interno, la presentazione delle relazioni in forma orale;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nella seduta del 28 novembre 2005 e nella stessa seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Travanut e relazioni di minoranza dei consiglieri Ciani e Galasso;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 2005.
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/8807-05 del 6 dicembre 2005.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2005, n. 0421/Pres.

Regolamento recante «Disciplina di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'articolo 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2005, n. 8, che disciplina le incompatibilità dei dipendenti regionali;

VISTO in particolare il comma 1 del succitato articolo 10, che prevede espressamente che il divieto all'esercizio di attività commerciali, industriali, professionali, nonché il divieto di assunzione di impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, non opera per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno e previa verifica di compatibilità rispetto alle funzioni esercitate;

ATTESO che, per le finalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 e in attuazione del comma 3 del medesimo articolo vanno determinati i criteri oggettivi ai quali attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio di cariche nonché individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 6 del summenzionato articolo 10, le disposizioni di cui al medesimo articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione;

VISTA la propria deliberazione 6 febbraio 2004, n. 267, con la quale sono stati approvati i «Criteri per l'autorizzazione all'espletamento di incarichi o esercizio di cariche a favore di soggetti pubblici o privati»;

VISTO l'articolo 14, comma 8, del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005, che, con riferimento allo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale, riserva all'Amministrazione la valutazione dei singoli casi di prestazione lavorativa e l'individuazione, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, delle attività che non sono comunque consentite;

VISTO il verbale dell'esame congiunto richiesto dalle Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, esperimento in data 8 novembre 2005;

RITENUTO, così come configurato dall'Avvocatura della Regione in relazione alle connotazioni della disciplina in argomento, di ricondurre più correttamente la disciplina medesima alla fonte regolamentare;

RITENUTO quindi necessario provvedere alla definizione di una nuova disciplina regolamentare di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 18/1996, nonché di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005;

VISTO il testo regolamentare recante «Disciplina di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'articolo 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005», predisposto dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del giorno 16 novembre 2005, n. 2906;

DECRETA

1. È approvato il Regolamento recante «Disciplina di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'articolo 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Il Regolamento di cui al punto 1 sostituisce integralmente la disciplina prevista dall'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 2004, n. 267.

3. Il Regolamento di cui al punto 1 non si applica al personale regionale chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 novembre 2005

ILLY

Regolamento recante «Disciplina di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'articolo 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005».

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente disciplina si applica al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, fatto salvo quanto disposto per il personale di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

2. La presente disciplina non si applica al personale regionale che sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.

Art. 2

(Incompatibilità)

1. Si intendono incompatibili, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 gli incarichi e le cariche che:

- a) generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura di assegnazione;
- b) vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolgono funzioni di controllo o di vigilanza;
- c) vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolgono funzioni relative al rilascio di autorizzazioni o concessioni o all'erogazione di finanziamenti.

Art. 3

(Attività temporanee od occasionali che possono essere svolte previa autorizzazione)

1. L'Amministrazione può autorizzare:

- a) lo svolgimento di incarichi temporanei e occasionali a favore di soggetti pubblici e privati (ivi compresi incarichi che rientrano nell'ambito di una materia delegata dalla Regione a un altro ente da rendersi a favore dell'ente delegato);
- b) l'assunzione di cariche retribuite in modo continuativo o episodico in società cooperative e in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo della attività sociale.

2. Il dipendente regionale può essere altresì eccezionalmente autorizzato, per un periodo di tempo limitato, a compiere atti riconducibili all'esercizio di una libera professione ovvero di altra attività imprenditoriale ove si tratti di atti che riguardino la cura di propri interessi o di quelli di propri familiari, purché non sussistano le incompatibilità di cui all'articolo 2.

3. Le attività di progettazione, di direzione lavori e di collaudo o di componente di commissioni preposte allo svolgimento e alla aggiudicazione di appalti concorso possono essere svolte a favore di enti pubblici qualora il dipendente sia inserito in elenchi di persone abilitate all'esecuzione delle attività predette se la stesura di questi elenchi è demandata a uffici dell'Amministrazione regionale, fermo restando la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2. Analogamente devono essere verificate le situazioni di incompatibilità nei confronti dei dipendenti aventi i requisiti previsti dall'articolo 55 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14.

4. Fatte salve le incompatibilità di cui all'articolo 2, il dipendente può altresì essere incaricato dall'Amministrazione regionale dello svolgimento di attività di collaudo, di progettazione e di direzione lavori o di componente di commissioni preposte allo svolgimento e alla aggiudicazione di appalti concorso, a favore di enti pubblici qualora detta partecipazione sia promossa dall'Amministrazione stessa per il tramite delle proprie strutture tecniche, che ne danno contestuale comunicazione alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

Art. 4

(Attività lavorativa da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale svolta previa autorizzazione)

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, possono svolgere, previa autorizzazione, un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.

2. Sono comunque considerate attività incompatibili quelle ricadenti nelle fattispecie di cui all'articolo 2.

3. Il dipendente regionale che intenda svolgere l'attività di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi secondo la disciplina di cui all'articolo 6.

4. Nell'ambito dell'attività autorizzata il dipendente non può ricevere incarichi da parte della Regione né deve operare in contesti e in situazioni che portino il determinarsi di una delle fattispecie di cui all'articolo 2.

5. L'esercizio di attività libero professionali può avvenire compatibilmente con le discipline generali di settore.

Art. 5

(Incarichi autorizzati decorsi trenta giorni dal ricevimento della domanda)

1. Si intendono autorizzati, decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza senza l'adozione di alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione, i seguenti incarichi e attività:

- a) partecipazione a commissioni di concorso, di esame e simili;
- b) svolgimento di attività di docenza fino al massimo di 80 ore annue (in detto limite non rientrano le ore utilizzate per lo svolgimento di esami);
- c) collaborazioni non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c), a giornali, riviste, trasmissioni radiofoniche e televisive, enciclopedie e simili;
- d) partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore;
- e) assolvimento di incarichi per cui è previsto esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

Art. 6

(Criteri e modalità di concessione o revoca dell'autorizzazione)

1. Ai fini della valutazione delle istanze per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, o ai fini dell'eventuale revoca delle autorizzazioni concesse l'Amministrazione valuta:

- a) il tempo e l'impegno richiesti dall'attività;
- b) gli incarichi già autorizzati tanto al singolo dipendente quanto complessivamente ad altri dipendenti appartenenti alla medesima struttura del richiedente, ovvero svolgenti incarichi analoghi;
- c) la non continuatività dell'attività richiesta: si considerano, a questo fine gli incarichi autorizzati al dipendente relativi all'ultimo quinquennio.

2. Il dipendente regionale che intenda svolgere un incarico o un'attività deve presentare domanda scritta alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, sui moduli all'uopo predisposti dalla medesima, per il tramite della direzione centrale o dell'ente regionale di appartenenza. La domanda deve essere corredata del parere del direttore centrale competente o equiparato e del competente direttore di servizio attestante la non sussistenza di situazioni di incompatibilità con riferimento agli aspetti di tipo organizzativo e funzionale nonché ai compiti della struttura di appartenenza; alla domanda va allegata, ove esistente, la richiesta del soggetto a favore del quale va svolto l'incarico. Si intendono validamente inoltrate le pratiche trasmesse a mezzo fax; in tal caso i termini decorrono dalla data di invio indicata nel report di trasmissione.

3. Il Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi autorizza o nega motivatamente, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione, lo svolgimento dell'incarico o dell'attività richiesti. In qualunque momento dell'istruttoria il Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi può richiedere all'interessato, anche a mezzo fax, chiarimenti o documenti relativi all'oggetto della istanza, con conseguente sospensione della decorrenza del termine.

4. Le attività di cui all'articolo 3 e 4 devono essere esplicitamente autorizzate e il dipendente non può eseguirle prima di avere ottenuto il previsto nulla osta. L'autorizzazione, se non diversamente ed esplicitamente specificato, si intende concessa per la durata massima di un anno. Nella fattispecie di cui all'articolo 4 l'autorizzazione si intende concessa per la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale; in caso di richiesta di rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale finalizzato alla prosecuzione dell'attività lavorativa o pro-

fessionale, il dipendente deve espressamente esplicitare detta finalità nella richiesta medesima; salva diversa comunicazione da parte dell'Amministrazione, l'attività si intende autorizzata contestualmente con il provvedimento che colloca il dipendente in rapporto di lavoro a tempo parziale. Le prestazioni autorizzate devono essere svolte fuori dal normale orario di servizio e per lo svolgimento di esse il dipendente non può avvalersi dell'organizzazione dell'ufficio né utilizzare personale o materiale dell'Amministrazione regionale.

5. Quando la richiesta è presentata da un direttore centrale o equiparato l'autorizzazione viene concessa dall'Assessore competente, sentito il Direttore generale, avvalendosi del supporto istruttorio della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. Qualora la richiesta venga presentata dal Direttore generale o dal Segretario generale del Consiglio regionale, la relativa autorizzazione è concessa, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio regionale.

6. I dipendenti in posizione di comando presso la Regione devono richiedere l'autorizzazione anche all'ente di provenienza, il quale provvederà in conformità al proprio ordinamento, valutando l'incompatibilità in base alle funzioni svolte dal dipendente presso l'ente stesso. I dipendenti regionali in posizione di comando presso altre Amministrazioni devono chiedere l'autorizzazione anche all'ente presso il quale sono comandati.

7. Il Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ha la facoltà di sottoporre, in qualunque momento, previa comunicazione all'interessato, a riesame l'autorizzazione concessa, nonché revocare la stessa autorizzazione, mediante provvedimento motivato. Analogamente possono procedere, in relazione al disposto di cui al comma 5, gli Assessori, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.

8. Nelle more dell'espletamento del procedimento di riesame o di revoca il dipendente, salvo espressa comunicazione da parte del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, continua a svolgere l'incarico o a ricoprire la carica autorizzata.

Art. 7

(Attività non soggette ad autorizzazione)

1. Non sono soggette ad autorizzazione:

- a) le prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio; si intendono tali le attività che rientrano nei compiti attribuiti al dipendente o che comunque rientrano tra i compiti del servizio di assegnazione o, nel caso di dirigenti, della Direzione centrale di assegnazione;
- b) le attività o prestazioni rese in connessione con l'incarico ricoperto presso la Regione o in rappresentanza della stessa; si considerano rese in connessione con l'incarico, quelle prestazioni alle quali il dipendente è tenuto in quanto ricopre quel posto o quel incarico; si considerano rese in rappresentanza dell'amministrazione quelle prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto della Regione, rappresentandone la volontà e gli interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi della stessa;
- c) le attività di manifestazione del pensiero; sono consentite, senza necessità di autorizzazione, le attività che, a norma dell'articolo 21 della Costituzione concretizzano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, ancorché comportino un compenso;
- d) lo sfruttamento economico delle opere di ingegno e delle invenzioni nonché le attività sportive e artistiche; non sono soggette ad autorizzazione, sempre che non si concretizzino in attività di tipo professionale, le attività sportive, artistiche, e quelle che comunque costituiscono manifestazione dei diritti di libertà del singolo;
- e) le cariche e gli incarichi non retribuiti presso associazioni ed enti di volontariato;
- f) le cariche elettive di primo e di secondo grado purché non incompatibili, ai sensi della vigente normativa, con lo status di dipendente regionale; al fine di consentire la valutazione della insussistenza di tale incompatibilità, il dipendente è comunque tenuto a comunicare la nomina alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;
- g) la partecipazione a società di capitali e a società in accomandita semplice (in qualità di socio accomandante);
- h) il periodo di pratica correlato all'esame di abilitazione all'esercizio di una professione;
- i) l'attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

2. Le attività di cui comma 1, lettere a) e b), rientrano nei compiti e doveri d'ufficio. Il dipendente non può percepire ulteriori compensi, salvo diversa disposizione di legge. Laddove questi fossero previsti, essi devono venire introitati nel conto entrate della Regione, che provvede a indicare il capitolo previsto. L'affidamento di incarichi rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1 lettere a) e b) deve essere contestualmente comunicato, a cura della struttura di appartenenza, alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

3. Il dipendente è tenuto a dare comunicazione alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lettera h), unitamente all'espreso impegno ad astenersi dal curare qualunque questione che veda il coinvolgimento della Regione e alla dichiarazione che l'attività stessa è finalizzata al sostenimento dell'esame di abilitazione e non è riconducibile all'esercizio di una libera professione.

Art. 8

(Iscrizione ad albi professionali)

1. Fermo restando il divieto di svolgimento della libera professione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, non è richiesta l'autorizzazione per l'iscrizione a un albo professionale.

Art. 9

(Elenco degli incarichi e delle cariche)

1. La tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 18/1996 è affidata alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi alla quale deve essere inviata copia di ogni atto di nomina o autorizzazione rilasciata dai diversi organi o strutture della Regione.

Art. 10

(Disposizione transitoria)

1. Le autorizzazioni già concesse precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2005, n. 0429/Pres.

L.R. 5/2005, articolo 26. Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro»;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati», ed in particolare l'articolo 26, comma 4, come modificato dalla sopra citata legge regionale 18/2005, secondo il quale le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso di cittadini stranieri assegnate dalla Stato sono definite con Regolamento regionale;

VISTO, altresì, l'articolo 30 della citata legge regionale 5/2005, secondo cui i regolamenti di cui all'articolo 26 sono approvati previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta;

VISTO il testo del «Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari», predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare, nella seduta del 16 novembre 2005, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole in merito al predetto Regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3098 del 29 novembre 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2005

ILLY

Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), come modificato dall'articolo 59 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) stabilisce le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari, di seguito denominate quote, assegnate alla Regione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2

(Assegnazione e ripartizione delle quote)

1. La ripartizione tra le Province delle quote assegnate alla Regione con comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è effettuata, con decreto, dal Direttore del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, sentite le Province, nel rispetto delle riserve per tipologie di lavoro e di nazionalità contenute nella comunicazione ministeriale, nonché delle eventuali riserve stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3.

2. La ripartizione è effettuata tenendo conto, quale criterio prioritario, del numero di lavoratori extracomunitari relativi alle domande di autorizzazione al lavoro pervenute a ciascuna Provincia.

3. I decreti di ripartizione stabiliscono altresì, in relazione alla natura e alla consistenza numerica di ciascuna assegnazione di quote, le modalità di effettuazione della ripartizione stessa.

Art. 3

(Riserve)

1. La Giunta regionale, ove ricorrano particolari e motivate esigenze, anche rappresentate dalle Province, può stabilire, fatte salve le eventuali riserve già previste dalla comunicazione ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, che parte delle quote assegnate alla Regione sia riservata a determinati settori produttivi ovvero a determinate tipologie di lavoratori o di datori di lavoro determinandone la misura ed, eventualmente, la localizzazione.

Art. 4

(Restituzione delle quote)

1. Il Direttore del Servizio lavoro, nei casi in cui si renda necessario, su iniziativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, procedere alla restituzione di quote inutilizzate, vi provvede secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le quote inutilizzate di ciascuna Provincia e le quote complessivamente inutilizzate nel corso dell'anno.

Art. 5

(Abrogazione)

1. E' confermata l'abrogazione del «Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari» approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 023/Pres.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2005.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2005, n. 0430/Pres.

L.R. 18/2005, articolo 19. Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze del consigliere regionale di parità. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), ed in particolare l'articolo 9, comma 2, in base al quale, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), le risorse del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni;

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'articolo 19, comma 1, in base al quale il Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità è costituito dalle quote di riparto annuale del Fondo nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 196/2000;

VISTO l'articolo 19, comma 3, della succitata legge regionale, in base al quale con regolamento regionale, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti termini e modalità per la gestione delle risorse assegnate al consigliere regionale di parità;

VISTO il testo del «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità», predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare, nella seduta del 16 novembre 2005, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al predetto regolamento, con la raccomandazione che, in fase applicativa, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a quattro mesi, previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera d), del regolamento medesimo, non vengano rinnovati ripetutamente e automaticamente con le medesime persone;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3099 del 29 novembre 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2005

ILLY

L.R. 18/2005, articolo 19. Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione in economia di beni e servizi per l'attività del Consigliere regionale di parità, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), mediante utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato a valere sul fondo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 2

(Tipologie di spesa)

1. Le spese disciplinate dal presente Regolamento sono finalizzate all'acquisto e alla produzione di mate-

riale divulgativo e didattico, all'organizzazione di convegni e mostre, all'elaborazione di studi e ricerche, alla formazione ed alla copertura di oneri legali.

2. Rientrano tra le spese finalizzate all'acquisto ed alla produzione di materiale divulgativo e didattico, quelle riferite a:

- a) acquisto di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, anche mediante abbonamento, quale necessario strumento aggiuntivo di lavoro;
- b) acquisto di lavori di stampa, lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, ideazioni grafiche, servizi di dattiloscrittura, videoscrittura, composizione e rilegatura testi, destinati ad essere distribuiti agli operatori pubblici e privati e all'utenza.

3. Rientrano tra le spese per l'organizzazione di convegni e mostre quelle che si riferiscono a:

- a) organizzazione e promozione di convegni, congressi, conferenze, incontri, seminari, manifestazioni, mostre di interesse per le attività di competenza del consigliere regionale di parità;
- b) affitto ed abbellimento delle sale adibite alle iniziative di cui alla lettera a), installazione di impianti microfonicici e di registrazione;
- c) stampa inviti, programmi, pubblicità televisiva e giornalistica, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito;
- d) servizi di trascrizione, traduzione e interpretariato;
- e) assistenza o accoglienza, pranzi, buffet, coffee-break, spese di ospitalità, spese di rappresentanza, compensi a relatori, rimborso spese viaggi e quant'altro si renda necessario.

4. Tra le spese per l'elaborazione di ricerche e studi di particolare interesse per l'attività del consigliere regionale di parità, sono comprese quelle riferite a:

- a) convenzioni con enti, pubblici o privati, oppure studiosi ed esperti qualificati nelle materie di competenza del consigliere regionale di parità;
- b) incarichi per la realizzazione di sistemi informatici, ivi comprese banche dati ed il loro aggiornamento, connessi all'attività di ricerca e di sperimentazione del consigliere regionale di parità, previa acquisizione del parere del Servizio sistema informativo regionale sulla compatibilità degli stessi con il sistema informatico regionale;
- c) affidamento d'incarichi di studio, ricerca, indagini e rilevazioni ad Istituti, pubblici o privati, studiosi ed esperti del settore;
- d) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di progetti specifici e di particolare urgenza, la cui durata non sia superiore a quattro mesi.

5. Le spese per la formazione riguardano:

- a) la partecipazione del personale assegnato al consigliere regionale di parità a corsi specifici e specialistici, seminari, convegni e iniziative volte alla necessaria formazione, aggiornamento e scambio d'esperienze;
- b) le iniziative informative e formative volte alla promozione e alla sensibilizzazione della pari opportunità uomo-donna.

6. Le spese legali si riferiscono ad azioni in giudizio promosse, o sostenute ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), e successive modifiche ed integrazioni.

7. Eventuali ulteriori tipologie di spesa, non analiticamente individuate nei commi precedenti, possono rientrare nelle previsioni di questo regolamento a condizione che sia dimostrata la loro attinenza alle attività del consigliere regionale di parità previste dal decreto legislativo 196/2000.

Art. 3

(Limiti d'importo)

1. Le spese di cui all'articolo 2 sono eseguite mediante il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti della disponibilità di bilancio.

2. L'importo di ogni singola spesa non può essere superiore a 40.000 euro, al netto dell'I.V.A.

3. Non è ammesso il frazionamento artificioso di fornitura di beni e di servizi, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite stabilito nel comma 2.

Art. 4

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Le spese di cui all'articolo 2 sono autorizzate in via preventiva dal consigliere regionale di parità.

2. All'esecuzione delle spese stesse provvede il funzionario delegato.

Art. 5

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 2, sono richiesti preventivi, od offerte, ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che regolano la durata del rapporto contrattuale, le condizioni d'esecuzione, le penalità d'applicare in caso di ritardi, oppure d'inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dal consigliere regionale di parità.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture dei beni e alla prestazione dei servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura o della prestazione, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti viene scelto quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati nel comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono essere inviati anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità, di specificità, oppure d'urgenza della fornitura;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di 20.000 euro, al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene, oppure del servizio da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- e) per l'affidamento di forniture e di incarichi destinati al completamento, o all'ampliamento di quelli esistenti, qualora il ricorso a soggetti diversi possa creare situazioni di difficoltà o d'incompatibilità;
- f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), del comma 1, ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso in relazione alla fornitura richiesta dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 7

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal funzionario delegato mediante lettera, buono d'ordine, o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'articolo 5, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita al consigliere regionale di parità.

Art. 8

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture, o note d'addebito, che devono essere munite dell'attestazione di regolare esecuzione.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Gestione dei beni mobili)

1. La gestione dei beni di cui all'articolo 2, è affidata al vice consegnatario della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 11

(Abrogazione)

1. È confermata l'abrogazione del «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi per le esigenze operative del consigliere regionale di parità» approvato con decreto del Presidente della Regione 19 novembre 2004, n. 0389/Pres.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2005.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)» ed in particolare l'articolo 8, comma 63, che prevede il finanziamento per l'attività istituzionale delle società sportive aventi sede in regione;

VISTO il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3», approvato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2002 n. 0209/Pres.;

VISTO l'articolo 6, comma 62 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2004)», con il quale si è previsto che al comma 63 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2002 dopo le parole «alle società sportive» vada aggiunto «non professionistiche»;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)»;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 112, della legge regionale 1/2005 nonché nei termini previsti dal comma 62 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004 vanno apportate le necessarie modifiche al Regolamento approvato con decreto n. 0209/Pres./2002;

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;

RILEVATO, inoltre, che nel Regolamento di che trattasi debbano altresì essere recepite le nuove denominazioni assunte dalle Direzioni e relativi servizi dell'amministrazione regionale in esecuzione del D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

ATTESA pertanto l'opportunità di approvare un nuovo Regolamento che tenga conto delle modifiche legislative e regolamentari soprarichiamate;

RICHIAMATA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2005, n. 3032;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2005

ILLY

Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.

Art. 1

(Principi generali)

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e criteri per la concessione e l'erogazione di un finanziamento per l'attività istituzionale alle società sportive non professionistiche che hanno sede in regione e che, nei diversi sport di squadra, militano nei campionati di rango più elevato tra quelli non professionistici rappresentati in regione, per il tramite del Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.).

2. Il Comitato regionale del C.O.N.I. provvede all'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 in conformità al provvedimento di riparto adottato dall'Amministrazione regionale.

Art. 2

(Requisiti delle società sportive)

1. I finanziamenti sono concessi ed erogati a società sportive non professionistiche che hanno sede in regione e che presentano tutti i seguenti requisiti:

- a) sono affiliate a una delle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.;
- b) partecipano con almeno una squadra, formata da tre o più giocatori, ad un campionato organico almeno inter-regionale;
- c) partecipano al campionato di rango più elevato tra quelli non professionistici rappresentati in Regione.

Art. 3

(Spese ammissibili)

1. Nell'ambito del sostegno per l'attività istituzionale, sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese per la partecipazione ad un campionato:

- a) spese per trasferte;
- b) tasse federali;
- c) spese per l'utilizzazione degli impianti;
- d) spese per la pubblicizzazione degli incontri.

Art. 4

(Beneficiari)

1. Possono accedere ai finanziamenti del presente Regolamento le seguenti tipologie di società:

- a) società dilettantistiche;
- b) società che partecipano a un campionato maschile;
- c) società che partecipano a un campionato femminile.

Art. 5

(Limiti del finanziamento)

1. Il finanziamento nell'ambito della spesa ritenuta ammissibile, deve essere compreso fra un minimo di 2.500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro.

2. Per ogni società possono essere finanziate le attività connesse all'effettuazione di un solo campionato per anno.

Art. 6

(Obblighi dei beneficiari)

1. Le società beneficiarie del finanziamento devono promuovere il logo della Regione o altri segni distintivi regionali indicati nel provvedimento di riparto dell'Amministrazione regionale.

2. Le società si impegnano a far sottoporre i propri atleti ai controlli anti doping predisposti ed effettuati dalla Federazione regionale medico sportiva in collaborazione con il Comitato regionale del C.O.N.I.

Art. 7

(Criterio di priorità)

1. Criterio di priorità, a parità di situazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, è quello della esistenza di attività giovanili.

Art. 8

(Domande di finanziamento)

1. Le domande di finanziamento vanno presentate entro il 15 luglio di ogni anno dalle società al Comitato regionale del C.O.N.I., redatte sulla scorta del fac-simile approvato con decreto del direttore centrale attività produttive.

2. Il Comitato regionale del C.O.N.I. effettua l'istruttoria delle domande pervenute entro il suddetto termine e formula una proposta di riparto dei finanziamenti, che trasmette alla Direzione centrale attività produttive Servizio promozione e internazionalizzazione entro il successivo 30 settembre.

3. L'Amministrazione regionale, con formale provvedimento provvede all'approvazione del riparto dei contributi in parola.

Art. 9

(Rendicontazione della spesa)

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione del finanziamento, le società sportive presentano al Comitato regionale del C.O.N.I., a rendiconto delle spese sostenute, la documentazione di spesa, unitamente alla relazione illustrativa dell'attività svolta, con specifico riferimento alla promozione del logo della Regione o di altri segni distintivi regionali.

2. Entro il 31 luglio successivo, il Comitato regionale del C.O.N.I. provvede a trasmettere alla Direzione centrale attività produttive, Servizio promozione e internazionalizzazione, l'elenco delle spese sostenute dalle singole società sportive, raggruppate per le tipologie ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento;

Art. 10

(Revoca del contributo)

1. Il contributo viene revocato, oltre che nei casi previsti dalle norme vigenti, quando uno o più atleti della società beneficiaria risultino positivi ai controlli anti doping effettuati dai medici della Federazione regionale medico sportiva durante lo svolgimento dell'anno agonistico.

Art. 11

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 12

(Abrogazione)

1. È abrogato il Regolamento emanato con D.P.Reg. 9 luglio 2002, n. 0209/Pres..

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 dicembre 2005, n. 0439/Pres.

L.R. 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato con l'articolo 5 quater del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 1997, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997, con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in numero cinque fasce;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 febbraio 1998, n. 049/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 1998, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dell'1 aprile 1998, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0135/Pres. con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati D.P.G.R. sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2005, n. 0414/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 30 novembre 2005 con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999, sulla base delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi dei carburanti per autotrazione vigenti nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione, sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo della benzina e del gasolio con decorrenza 25 novembre 2005 e per la durata di almeno mesi due, come di seguito riportato:

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina</i>	<i>Riduzione gasolio autotrazione</i>
I	0,228	0,115
II	0,216	0,109
III	0,200	0,101
IV	0,168	0,084
V	0,143	0,061

ATTESO che il prezzo dei carburanti per autotrazione praticati nella Repubblica di Slovenia a partire dal 22 novembre 2005, come risulta dalla comunicazione pervenuta dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 23 novembre 2005, in relazione al cambio del Tallero con l'Euro fissato dalla ECB in data 2 dicembre 2005, è il seguente:

- benzina a 95 ottani 220,00 Talleri per litro, corrispondenti a € 0,919;
- gasolio autotrazione 221,30 Talleri per litro, corrispondenti a € 0,924;

CONSIDERATO che, per ottemperare al disposto normativo, laddove prevede che il prezzo al pubblico dei carburanti praticato in regione, comprensivo della riduzione di prezzo massima praticata e cioè quella di prima fascia, non possa mai essere inferiore al corrispondente prezzo praticato nello stato confinante, è necessario prendere come riferimento il prezzo minimo praticato al pubblico in ambito regionale;

ACCERTATO che il prezzo minimo della benzina e del gasolio praticato in regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 3 dicembre 2005 è di € 1,179 per la benzina e di € 1,085 per il gasolio;

ATTESO che secondo quanto stabilito dal comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno;

RILEVATO che la differenza tra i prezzi minimi praticati alla pompa in regione, comprensivi della riduzione di prezzo applicata alla 1^a fascia ed i prezzi praticati nella Repubblica di Slovenia è di € 0,032 per la benzina e di € 0,046 per il gasolio;

RILEVATO che sulla base di quanto sopra esposto, il prezzo minimo alla pompa in regione, comprensivo della riduzione di prezzo per la prima fascia risulta, sia per il prodotto benzina che per il gasolio, superiore al corrispondente praticato in Slovenia oltre il limite dell'8 per cento;

CONSIDERATO che, per ottemperare al disposto normativo, e al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti nello stato confinante, risulta opportuno aumentare la misura delle vigenti riduzioni di prezzo sia per il prodotto benzina che per il gasolio;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto e in attuazione del disposto del già citato articolo 2, comma 4 bis della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, di dover modificare le riduzioni di prezzo attualmente vigenti sia per la benzina che per il gasolio, per la prima fascia in relazione al prezzo praticato nella Repubblica di Slovenia e al prezzo minimo praticato in regione, nonché di determinare in misura analoga le riduzioni di prezzo delle altre fasce, come sotto riportato:

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina</i>	<i>Riduzione gasolio autotrazione</i>
I	0,242	0,150
II	0,229	0,142
III	0,212	0,131
IV	0,178	0,109
V	0,152	0,079

RITENUTO inoltre di dover disporre, in attuazione del suddetto articolo 2 della legge regionale n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di almeno due mesi, salvo che entro detto periodo non si verificano variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle;

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta Regionale n. 3240 del 12 dicembre 2005;

DECRETA

Articolo 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche

ed integrazioni, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa dei carburanti in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante e si riduca al diminuire della distanza chilometrica misurata dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario praticabile più prossimo, le riduzioni del prezzo alla pompa nel territorio regionale della benzina e del gasolio per autotrazione sono determinate come segue:

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina</i>	<i>Riduzione gasolio autotrazione</i>
I	0,242	0,150
II	0,229	0,142
III	0,212	0,131
IV	0,178	0,109
V	0,152	0,079

Articolo 2

In attuazione del comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo fissate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che, entro detto periodo, non si verificano variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminare le riduzioni di prezzo relative alla prima fascia in ragione dell'otto per cento in più o in meno.

Articolo 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 16 dicembre 2005.

Trieste, 14 dicembre 2005

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 28 novembre 2005, n. 12.

I.P.A.B. «Casa di Riposo di Cordenons». Trasformazione in ASP ed approvazione statuto.

L'ASSESSORE

PREMESSO che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, all'articolo 15, comma 1, prevede, entro due anni dalla sua entrata in vigore, la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e, all'articolo 4, comma 3, ne disciplina il procedimento;

PREMESSO, altresì, che tale possibilità viene riservata alle istituzioni che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge citata, svolgano direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e siano in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2;

CONSTATATO che i requisiti di cui al citato comma 2, lettere a), b), c) e d), si sostanziano in caratteristiche dimensionali (valore del patrimonio netto non inferiore a un milione di euro, valore delle entrate effettive ordinarie non inferiore a cinquecentomila euro), di esperienza nel campo sociale (diretto esercizio di attività nel settore sociale negli ultimi due anni) e di reali potenzialità nel conseguire gli scopi contenuti negli atti fondamentali (sussistenza delle possibilità di conseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello statuto);

PRESO ATTO che in capo all'I.P.A.B. «Fondazione Casa di Riposo di Cordenons» sussistono tutti i summenzionati requisiti, necessari per la trasformazione in azienda;

VISTA la deliberazione n. 75 del 26 maggio 2005, con la quale l'Istituzione, in attuazione della legge regionale 19/2003, ha disposto la propria trasformazione e ne ha proposto lo statuto;

ATTESO che la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, con nota del 26 agosto 2005, prot. n. 14332-417/1-2, ha formulato alcune osservazioni sullo statuto proposto ed ha fatto presente che l'articolo 5, comma 6, della citata legge regionale 19/2003 è stato modificato dall'articolo 16 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21, come segue:

«6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza»;

VISTA la deliberazione n. 122 del 20 settembre 2005, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B., ha accolto le osservazioni di questa Direzione e ha approvato le modificazioni conseguenti, riformulando lo statuto dell'ASP;

VISTA la nota del 20 ottobre 2005, prot. n. 21680/023823, con la quale il Sindaco del Comune di Cordenons ha espresso parere favorevole sul testo statutario trasmessogli in data 26 settembre 2005, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 13 a seguito delle indicazioni fornite dalla legge finanziaria per il 2006, tese alla riduzione degli emolumenti spettanti agli amministratori pubblici;

ATTESO che la «Fondazione Casa di Riposo di Cordenons», condividendo ed accogliendo la modifica indicata dal Sindaco, ha approvato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 27 ottobre 2003, la riformulazione del comma 1 dell'articolo 13 nel modo seguente:

«1. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, per l'espletamento del loro mandato, è corrisposta un'indennità mensile di funzione stabilita nelle modalità seguenti:

- a) al Presidente un'indennità non superiore al 30% dell'indennità base mensile che compete al Sindaco del Comune di Cordenons;
- b) Al Vice Presidente un'indennità non superiore al 15% dell'indennità base mensile che compete al Sindaco del Comune di Cordenons;
- c) Agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un'indennità non superiore all'8% dell'indennità base mensile che compete al Sindaco del Comune di Cordenons.»;

CONSTATATA la decisione, da parte dell'Ente, di abbassare il tetto delle spese ordinarie correnti dal 2% all'1,2% e di modificare, conseguentemente, anche il comma 3 del medesimo articolo 13, secondo il testo sotto riportato:

«3. Le indennità di funzione vengono stabilite annualmente, nei limiti massimi suddetti, e contestualmente alla deliberazione che approva il Bilancio di Previsione. Complessivamente la spesa non può avere una incidenza superiore all'1,2% sul totale delle spese correnti o ordinarie

CONSIDERATO opportuno apportare un'ulteriore modifica al testo statutario proposto limitatamente all'articolo 18, comma 7, in ordine alla durata del rapporto di lavoro del direttore generale con l'azienda, onde evitare il possibile verificarsi di equivoci interpretativi e garantire la natura fiduciaria di tale rapporto con il consiglio di amministrazione nominante, nei termini prefigurati dall'articolo 8 della legge regionale 19/2003;

RITENUTO, pertanto, di formulare d'ufficio il comma 7 dell'articolo 18 dello statuto secondo il testo di seguito riportato:

«7. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, di norma non inferiore a due anni, fermo restando il limite di durata comunque non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.»;

RITENUTO di approvare il nuovo testo statutario, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 19/2003;

DECRETA

1. È approvato lo statuto, allegato al presente decreto, dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) cordenonese, denominata «Arcobaleno», avente sede legale in via Cervel, n. 68, a Cordenons, Provincia di Pordenone.

2. Il Presidente dell'ASP cordenonese «Arcobaleno» di Cordenons è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 26 novembre 2005

IACOP

SATUTO
DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CORDENONESE
«ARCOBALENO»

CAPO I
DENOMINAZIONE - ORIGINI - SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1

Denominazione, sede, origine

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona cordenonese «Arcobaleno», di seguito indicata col solo termine «Azienda», ha la sua sede legale in Cordenons (PN).

2. L'Azienda nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell'IPAB «fondazione casa di riposo di Cordenons», in attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 19.

Art. 2

Autonomia, scopi, attività

1. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa uniforma la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza, nel rispetto del principio di legalità e del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

2. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale ed infraregionale.

3. In particolare, l'Azienda può:

- a) collaborare ed operare con altre aziende, nonché con enti pubblici e privati, con le forme e modalità previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli Enti locali, allo scopo di attuare e/o gestire uno o più servizi.

A tale scopo potranno anche venire stipulate convenzioni, approvati accordi di programma o conclusi accordi ex articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241;

- b) partecipare o costituire società od istituire fondazioni di diritto privato o istituire aziende speciali di cui agli articoli 113, 113 bis e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 al fine di conseguire i fini istituzionali nonché per provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.

4. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

5. L'Azienda può estendere la propria attività anche in ambiti territoriali diversi da quello comunale o regionale di appartenenza fermo restando l'obbligo del rispetto della programmazione regionale e/o infra-regionale dei servizi assistenziali e socio-sanitari.

6. Gli scopi istituzionali dell'azienda sono:

- a) l'accoglimento in forma residenziale, con precedenza assoluta ai residenti nel Comune di Cordenons, di soggetti autosufficienti e non-autosufficienti che presentino bisogni di tipo socio-assistenziale o/e sanitario e riabilitativo, non soddisfatti da altri servizi presenti nel territorio. Non potranno venire ospitate persone affette da malattie infettive o contagiose o persone che siano socialmente pericolose;
- b) la fornitura di pasti giornalieri, con onere a carico del Comune di Cordenons e comunque del committente, a persone che, previamente individuate dai competenti servizi sociali, ne abbiano necessità anche temporanea. L'Azienda, nell'ambito territoriale in cui è compresa, potrà anche fornire i pasti a persone in situazione di solitudine o di disagio socio-assistenziale;
- c) l'accoglimento diurno di persone segnalate dai competenti servizi territoriali al fine di prevenire i ricoveri impropri e/o di favorire l'integrazione fra gli Ospiti interni e le persone esterne;
- d) l'accoglimento in forma residenziale o semiresidenziale, per limitati periodi di tempo, di persone usualmente assistite in famiglia (es. servizio «respiro»);
- e) mettere a disposizione di enti, associazioni, sodalizi e simili, non aventi scopi di lucro, i propri locali e attrezzature (ed eccezionalmente anche il proprio personale) per finalità sociali e/o assistenziali, fatte salvo il prioritario soddisfacimento delle esigenze degli ospiti dell'Azienda.

Art. 3

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dagli inventari redatti dall'I.P.A.B. «Fondazione Casa di Riposo», nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Il patrimonio istituzionale è consolidato con l'acquisizione di donazioni, di lasciti e delle elargizioni non vincolate all'erogazione, nonché mediante l'eventuale capitalizzazione del risultato positivo della gestione alla chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

3. Il patrimonio viene destinato, direttamente o indirettamente, al perseguimento delle finalità istituzionali, alla realizzazione delle quali si provvede inoltre con i proventi derivanti da:

- a) rette, come determinate dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione;
- b) contributi, concorsi spesa o compartecipazioni da enti e da privati;
- c) elargizioni e/o donazioni.

Art. 4

Forme di cooperazione e collaborazione

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, partecipa alla programmazione in ambito locale, adotta forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.

2. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio-assistenziali e socio sanitarie della Regione e dei Comuni e di altri Enti Pubblici.

3. L'Azienda persegue la collaborazione istituzionale con ogni altro soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro, operante nel settore dei servizi alla persona.

CAPO II
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5

Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione e il Presidente.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri, compreso tra questi il Presidente.
2. Il Consiglio viene nominato dal Sindaco del Comune di Cordenons tra soggetti che siano possibilmente forniti di specifica competenza tecnica ed amministrativa o di esperienza di amministrazione e direzione, che siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e che non versino in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità elencate nell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 19.
3. L'avvenuta nomina verrà partecipata agli interessati entro quindici giorni. Il più anziano d'età dei nominati convocherà, entro un mese dalla data del decreto di nomina, il Consiglio neo-nominato per l'insediamento e la nomina del Presidente e del Vice Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione entra in carica il giorno dell'insediamento e dura in carica per un quinquennio decorrente da tale data. I componenti il Consiglio di Amministrazione rimangono comunque in carica fino all'insediamento dei successori, che deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per non più di tre mandati consecutivi, purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni.
6. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato su iniziativa del Presidente. Può altresì venire convocato su richiesta scritta di almeno due consiglieri: in tal caso il Consiglio dovrà tenersi entro il termine massimo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
7. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere consegnato almeno entro il quinto giorno antecedente quello della seduta, salvi i casi d'urgenza. Potranno venire adottate deliberazioni anche su argomenti non iscritti all'ordine del giorno purché siano presenti e consenzienti tutti i componenti del Consiglio.
8. La documentazione e le proposte di deliberazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno sono poste a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima della seduta.
9. Anche in mancanza di formale convocazione, le adunanze del Consiglio si tengono validamente qualora vi intervengano e partecipino alla deliberazione tutti i componenti del Consiglio.
10. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono private salvo diversa disposizione del Consiglio stesso e sempreché non si tratti di questioni di persone.
11. Le votazioni del Consiglio sono sempre palesi, eccezion fatta per le nomine di persone o per deliberazioni concernenti questioni su persone.
12. Le sedute del Consiglio sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti previsti dallo Statuto.
13. Salvo i casi in cui sia diversamente previsto, le deliberazioni del Consiglio sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
14. I componenti del Consiglio che si astengono dalla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

15. Le deliberazioni concernenti:

- a) Statuto e modifiche statutarie;
- b) Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore;
- c) Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo di gestione;
- d) Variazioni di Bilancio;
- e) Assunzione di mutui;
- f) Vertenze giudiziarie e transazioni;

devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti previsti dallo Statuto.

16. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o del coniuge (ancorché legalmente separato) o di loro parenti o affini sino al quarto grado, o interessi di imprese da loro amministrate, o di enti di cui avesse la rappresentanza o di persone con le quali fossero legati con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazioni in partecipazione. Tale divieto comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.

Art. 7

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti fondamentali, di programmazione e di altre deliberazioni previste dal presente Statuto. Verifica, sia alla fine che in corso di esercizio, l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda, anche relativamente alla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti.

2. Oltre alle funzioni e adempimenti elencati nell'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 19 il Consiglio è competente a deliberare su:

- a) Variazioni di bilancio;
- b) Regolamento di organizzazione e ogni altro tipo di regolamento;
- c) Dotazione organiche e relative variazioni;
- d) Alienazioni, acquisti, permuta di immobili nonché accettazione di lasciti e donazioni;
- e) Assunzione di mutui;
- f) Costituzione attiva e passiva in giudizio;
- g) Transazioni;
- h) Nomina, designazione e revoca di rappresentanti dell'Azienda presso Enti e Associazioni;
- i) Elezione del Presidente e del Vice Presidente.

3. Il Consiglio esercita inoltre tutte le funzioni e i poteri di natura non gestionale non espressamente attribuite ad organi diversi dell'Azienda.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno libero accesso agli uffici e servizi dell'Azienda e, per l'esercizio del loro mandato, possono prendere visione e ottenere copia di tutti gli atti e documenti, anche riservati, nonché ottenere tutte le notizie e le informazioni acquisite agli atti, restando obbligati al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 8

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione si scioglie automaticamente nel caso di dimissioni scritte contestuali, ovvero anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, di tre o più componenti.

Art. 9

Decadenza e revoca dei componenti il Consiglio

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio previa contestazione scritta all'interessato e conseguente contraddittorio.

2. La revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione è disposta dal Sindaco per loro gravi e reiterate violazioni di legge e del presente Statuto e, in particolare:

- a) per gravi, persistenti e accertate irregolarità nell'espletamento del mandato, nonché per inerzia comportante accertati gravi danni all'Azienda;
- b) per conflitto con gli interessi dell'Azienda, tale da arrecare danni e/o gravi e ben individuati pericoli al buon andamento dell'Azienda.

3. La revoca di cui al precedente comma deve essere preceduta da contestazione scritta agli interessati che, ove lo credano, potranno controdedurre nei successivi quindici giorni.

4. Il Presidente può venir revocato dal Consiglio di amministrazione, conservando la carica di consigliere, con mozione di sfiducia sottoscritta e votata dalla maggioranza assoluta dei componenti previsti dallo Statuto.

5. Le dimissioni dei componenti il Consiglio di amministrazione, indirizzate al Consiglio stesso, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Azienda nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Vanno comunicate, a cura del Direttore, al Sindaco perché entro quindici giorni provveda alla surroga o, nel caso di scioglimento, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

6. Il consigliere nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il predecessore.

Art. 10

Verbali

1. I processi verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro funzionario precisato dal Regolamento di organizzazione ovvero da un membro del Consiglio incaricato dal Consiglio stesso. Gli stessi sono sottoscritti dal verbalizzante e da chi presiede l'adunanza.

Art. 11

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, fra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei componenti previsti dallo Statuto.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
- c) esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'Azienda;

- d) assume, in caso di necessità ed estrema urgenza, ogni opportuno provvedimento (sotto forma di «ordinanza») di competenza del Consiglio, salvo ratifica di quest'ultimo entro i successivi trenta giorni, sotto pena di decadenza;
- e) può assegnare incarichi specifici operativi agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione;
- f) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale.

Art. 12

Vice Presidente

1. Nella stessa adunanza in cui viene eletto il Presidente, il Consiglio di amministrazione elegge a maggioranza assoluta e scegliendolo fra i suoi componenti, il Vice Presidente che farà le veci del Presidente in caso di assenza per qualsiasi motivo o impedimento dello stesso.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni vicarie saranno svolte dal consigliere più anziano di età.

Art. 13

Indennità di funzione

1. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, per l'espletamento del loro mandato, è corrisposta un'indennità mensile di funzione stabilita nelle modalità seguenti:

- a) Al Presidente un'indennità non superiore al 30% dell'indennità base mensile che compete al Sindaco del Comune di Cordenons;
- b) Al Vice Presidente un'indennità non superiore al 15% dell'indennità base mensile che compete al Sindaco del Comune di Cordenons;
- c) Agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un'indennità non superiore all'8% dell'indennità base mensile che compete al Sindaco del Comune di Cordenons.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di rinunciare in tutto o in parte all'indennità di funzione.

3. Le indennità di funzione vengono stabilite annualmente, nei limiti massimi suddetti, e contestualmente alla deliberazione che approva il Bilancio di Previsione. Complessivamente la spesa non può avere una incidenza superiore all'1,2% sul totale delle spese correnti o ordinarie.

Art. 14

Patrocinio legale dei consiglieri

1. Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione fosse raggiunto da un procedimento penale per fatti connessi all'espletamento del proprio mandato e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'Azienda, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendolo assistere da un legale di comune gradimento a condizione che non sussista conflitto di interessi e che il procedimento si concluda con l'assoluzione o con l'archiviazione.

CAPO III

GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 15

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione dell'Azienda si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi, oltre che per singoli atti;
- b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 16

Organizzazione della struttura

1. L'organizzazione della struttura, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici e servizi, anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. L'Azienda disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione della struttura sulla base della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo, attribuita al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, e funzione amministrativa-gestionale attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e servizi.

3. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone l'economicità e la rispondenza ai bisogni.

5. Tutte le deliberazioni, ordinanze e determinazioni assunte sono rese pubbliche a cura del Direttore mediante affissione all'albo dell'Azienda nonché mediante informazione telematica. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 17

Regolamento di organizzazione

1. L'Azienda attraverso il Regolamento di organizzazione, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni gestionali, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore e gli organi dell'Azienda.

2. La dotazione organica del personale è proposta periodicamente dal Direttore generale dell'azienda, facendo ricorso al metodo della programmazione e verifica periodica. La stessa è approvata dal Consiglio d'Amministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro.

3. Con il Regolamento di organizzazione sono altresì disciplinati i requisiti per l'accesso e le modalità di assunzione del personale. Con lo stesso regolamento verrà prevista l'utilizzazione di forme di lavoro temporaneo ed altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Art. 18

Il Direttore Generale

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, fra persone in possesso di laurea richiesta per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale o, in alternativa, esperienza di almeno otto anni quale dirigente di enti pubblici territoriali o aziende socio-sanitarie. Il Regolamento di organizzazione potrà fissare ulteriori requisiti per la nomina a Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale è il responsabile della gestione dell'Azienda e della sua attività amministrativa, adotta in forma di «determinazione» i provvedimenti di gestione e di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili e gli atti, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al rag-

giungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, non attribuiti, in forza del Regolamento organizzativo, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili e, appena adottate, devono venire pubblicate all'albo dell'Azienda per non meno di sette giorni interi.

4. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con compiti propositivi e con voto consultivo oltreché come verbalizzante.

5. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e a raggiungere degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Azienda. In particolare il Direttore:

- a) predisporre la proposta di Piano Esecutivo di Gestione e di piano dettagliato degli obiettivi previsti dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi del Consiglio;
- b) predisporre programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- c) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e servizi riferendo, ove del caso, al Presidente;
- e) riesamina almeno annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico proponendo al Consiglio eventuali provvedimenti.

6. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale di vertice, cui compete la responsabilità della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Azienda. Le sue funzioni comprendono fra l'altro:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la cura delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, nei limiti di bilancio e dei budget prefissati;
- e) gli atti di amministrazione ed in generale gestione del personale, con potere d'impiego, organizzazione, sovraordinazione, delega, sostituzione ed avocazione;
- f) l'emanazione di atti quali attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- g) lo studio e la relazione, anche su richiesta del Presidente, di proposte da sottoporre agli organi di indirizzo e di rappresentanza politico-istituzionale.

7. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, di norma non inferiore a due anni, fermo restando il limite di durata comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

8. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e può essere in seguito aggiornato.

Art. 19

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Azienda ha natura pubblica.

2. Il Consiglio di Amministrazione può individuare il comparto di contrattazione collettiva, purché aderente all'attività dell'Azienda e nel rispetto dei diritti acquisiti.

Art. 20

Collaborazioni

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Azienda si avvale, anche a titolo alternativo o complemen-

tare, degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico-funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre forme previste dalla legge.

2. Potrà inoltre avvalersi dell'opera di volontari singoli o associati con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione.

CAPO IV

ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 21

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati, oltrechè dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità.

2. L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione delibera:

- a) il Bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo;
- b) la relazione illustrativa del Bilancio Preventivo relativo all'anno successivo, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare;
- c) il Piano Esecutivo di Gestione nelle forme e con gli scopi precisati nel Regolamento di contabilità.

4. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il rendiconto con il quale si dimostra il risultato della gestione. Il rendiconto è composto da:

- a) Conto del Bilancio,
- b) Conto del patrimonio,
- c) Relazione morale del Consiglio di Amministrazione,
- d) Conto Economico, ove il Regolamento di Contabilità abbia previsto l'adozione della contabilità economica.

5. I documenti contabili di cui al precedente comma rispettano i requisiti minimi di uniformità previsti da atti emessi dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

6. Il rendiconto, una volta approvato, viene trasmesso all'organo di revisione contabile per la relazione di sua competenza. Il Regolamento di contabilità dell'Azienda disciplina le fasi della revisione e gli adempimenti successivi ad essa.

Art. 22

Controlli

1. Gli strumenti di controllo interno, finalizzati alla verifica della responsabilità amministrativa e contabile sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità, che può prevederne l'organizzazione in forma associata con altre Aziende o con enti locali.

2. Fermi restando gli obblighi concernenti le segnalazioni alle autorità giudiziarie, il Regolamento di contabilità disciplina le modalità per la comunicazione alla Regione, da parte sia del Direttore Generale che degli organi di controllo interno, degli eventi riguardanti le fattispecie di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 19.

3. Fino all'entrata in funzione degli strumenti di controllo di cui al precedente comma, le funzioni di controllo interno sono espletate dal Direttore Generale.

Art. 23

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche in forma associata, un revisore che sia iscritto nell'apposito albo dei Revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non sia superiore a cinque anni.

2. Le funzioni e le competenze del Revisore ed i casi di revoca e decadenza sono definite dal Regolamento di Contabilità.

3. Il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Azienda necessari all'espletamento dei propri compiti.

Art. 24

Tesoreria

1. L'Azienda ha un servizio di tesoreria che viene affidato, mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di contabilità, ad un istituto di credito.

2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Azienda e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.

3. Gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono sottoscritti dal Direttore Generale o da altro dipendente, suo sostituto, individuato dal Regolamento di contabilità e dal Presidente.

CAPO V

PARTECIPAZIONE - NORME FINALI

Art. 25

Diritto di accesso

1. Fermo restando in capo ai componenti del Consiglio il diritto di accesso come precisato al precedente articolo 7, con apposito regolamento verrà disciplinato il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli atti e documenti concernenti gli ospiti e il personale avente rapporto di lavoro con l'Azienda sono esclusi dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 26

Valorizzazioni e promozioni

1. L'Azienda, anche adottando apposite norme regolamentari, favorisce la formazione, sostiene e valorizza organismi a base associativa che concorrono alla gestione dei servizi, che perseguono finalità di assistenza, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, culturale, sportiva e del tempo libero.

2. L'Azienda può altresì promuovere organismi di partecipazione degli utenti con funzione consultiva.

Articolo 27

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari in atto.

2. Al personale dipendente in servizio all'atto della trasformazione dell'I.P.A.B. «Fondazione Casa di Ri-

poso» in Azienda cordenonese «Arcobaleno» si continua ad applicare il preesistente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 19.

Udine, 28 novembre 2005

IACOP

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 28 novembre 2005, n. 13.

I.P.A.B. «Casa di Riposo di Cavasso Nuovo-Fanna». Trasformazione in ASP ed approvazione statuto.

L'ASSESSORE

PREMESSO che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, all'articolo 15, comma 1, prevede, entro due anni dalla sua entrata in vigore, la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona e, all'articolo 4, comma 3, ne disciplina il procedimento;

PREMESSO, altresì, che tale possibilità viene riservata alle istituzioni che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge citata, svolgano direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e siano in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2;

VISTA la deliberazione n. 11 dell' 8 agosto 2005, con la quale l'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) «Casa di Riposo Cavasso Nuovo-Fanna», con sede in via Vittorio Veneto, 91, a Cavasso Nuovo, provincia di Pordenone, ha approvato la trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) e ne ha proposto lo Statuto;

PRESO ATTO che, in merito allo statuto dell'ASP costituenda, sono stati richiesti i pareri dei soggetti nominanti i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19/2003;

ATTESO che i Comuni di Fanna e Cavasso Nuovo, rispettivamente con note prot. n. 3959 del 19 agosto 2005 e prot. n. 4763 del 25 agosto 2005, hanno espresso parere favorevole;

RICHIAMATA la deliberazione n. 11/05, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato che l'Ente risulta in possesso dei requisiti necessari per la trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), indicati nell'articolo 15 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, e precisamente:

- valore del patrimonio netto, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a un milione di euro;
- valore delle entrate effettive ordinarie non inferiore a cinquecentomila euro;
- diretto esercizio di attività nel campo sociale negli ultimi due anni;
- sussistenza delle possibilità di conseguire le finalità previste nello statuto;

CONSIDERATO che, in base agli indirizzi di cui alla nota della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, prot. n. 4061/1.10 dell'11 marzo 2005, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con la dianzi citata deliberazione n. 11/2005, ha ritenuto di chiedere all'Assessore «di far decorrere la trasformazione in Azienda dal 1° gennaio 2006, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del decreto, anzi facendone espressa menzione in tale atto», per i necessari adempimenti;

ATTESO che, in sede di esame dello statuto proposto, sono state riscontrate talune difficoltà interpretative riferite agli articoli 6 («Nomina dei Consiglieri e durata del Consiglio») e 8 («Il Presidente»);

ATTESO che l'Ente, invitato a fornire chiarimenti al riguardo, vi ha provveduto con nota prot. n. 2018 del 22 novembre 2005, a seguito della deliberazione consiliare n. 17 del 21 novembre 2005, che autorizza la scrivente Direzione ad apportare d'ufficio alcune modifiche allo Statuto proposto;

DATO ATTO delle nuove formulazioni, conseguenti a tali modifiche, secondo i testi sotto riportati:

- Articolo 6, comma 1.« I Consiglieri, nel numero di 5 vengono nominati dai Sindaci dei Comuni di Cavasso Nuovo e di Fanna. I due Comuni, alternativamente, nomineranno due e tre Consiglieri. Con l'accettazione della nomina i due Consiglieri nominati dal Sindaco del Comune cui spetta la nomina di due membri per quel mandato, si impegnano pure all'accettazione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora eletti, a pena di decadenza dalla carica di Consigliere.»;
- Articolo 6, comma 4.« Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni. I Consiglieri dell'Azienda non possono restare in carica per più di tre mandati, anche consecutivi.»;
- Articolo 8, comma 1.« Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella persona di uno dei membri espressione del comune cui spetta la nomina di due consiglieri per quel mandato, nella sua prima riunione convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.»;

RITENUTO di approvare la trasformazione e lo Statuto proposti, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 19/2003;

DECRETA

1. È approvato lo Statuto, allegato al presente decreto, dell'Azienda pubblica di servizi alla persona, denominata «Azienda di servizi alla persona di Cavasso Nuovo-Fanna», con sede in via Vittorio Veneto, n. 91, a Cavasso Nuovo, Provincia di Pordenone.

2. La decorrenza della trasformazione viene fissata per il 1° gennaio 2006, nell'intesa che, entro la medesima data, trattandosi di successione fra enti, sarà necessario procedere a nuove nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione e che la nomina dei tre Consiglieri spetterà inizialmente al Sindaco del Comune di Cavasso Nuovo.

3. Il Presidente dell'«Azienda di servizi alla persona di Cavasso Nuovo-Fanna» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 28 novembre 2005

IACOP

STATUTO

DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI CAVASSO NUOVO-FANNA

Cenni storici

CAPO I - DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE E SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1 - (Denominazione, sede, origine)

Art. 2 - (Scopi istituzionali)

Art. 3 - (Patrimonio)

Art. 4 - (Forme di cooperazione e collaborazione)

CAPO II - ORGANI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 5 - (Organi dell'Azienda)

Art. 6 - (Nomina dei Consiglieri e durata del Consiglio)

Art. 7 - (Il Consiglio di Amministrazione)

Art. 8 - (Il Presidente)

Art. 9 - (Dimissioni del Presidente)

Art. 10 - (Dimissioni dei Consiglieri)

Art. 11 - (Mozione di sfiducia)¹

Art. 12 - (Il Vice Presidente)

Art. 13 - (Decadenza e Revoca degli Amministratori)

Art. 14 - (Il Direttore Generale)

CAPO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 15 - (Personale)

Art. 16 - (Collaborazioni)

Art. 17 - (Regolamento di organizzazione)

Art. 18 - (Carta dei servizi)

CAPO IV - ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 19 - (Ordinamento contabile)

Art. 20 - (Gestione del patrimonio)

Art. 21 - (Controlli)

Art. 22 - (Revisore dei conti)

Art. 23 - (Norma finale)

CENNI STORICI

La Casa di Riposo Cavasso Nuovo-Fanna, trae le sue origini dall'acquisto nell'anno 1914 di un fabbricato di 8 vani, sito in Comune di Cavasso Nuovo al civico 91 di Via Vittorio Veneto, effettuato congiuntamente dai due Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna, da destinarsi a Casa di Riposo per gli inabili dei due Comuni ed al quale venne posto il nome di «Ospedaletto».

Tale denominazione venne modificata solamente negli anni cinquanta in quanto per la specifica destinazione dell'immobile e per le finalità perseguite si ritenne più adatta l'attuale denominazione di «Casa di Riposo Cavasso Nuovo-Fanna».

Durante la guerra 1915/1918 venne utilizzata inoltre quale ospedale militare per ospitare i soldati feriti nel corso delle operazioni belliche sul vicino fronte, e nell'anno 1917 per accogliere i colpiti dal tifo che infestava nella zona.

Il servizio infermieristico e di assistenza venne svolto fin dall'origine da alcune suore della Divina Volontà inviate dalla Casa Madre di Bassano del Grappa su richiesta delle due Amministrazioni Comunali.

L'iniziale capienza della Casa di Riposo era di circa 12 unità portata, con successivi ampliamenti, a circa novanta unità alla data degli eventi sismici dell'anno 1976.

Fino alla data di entrata in vigore dello Statuto approvato dai due Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna rispettivamente con delibere consiliari n. 9 e n. 11 del 24 marzo 1957, la gestione dell'Istituto venne di fatto espletata dal Presidente coadiuvato dal Segretario del Comune di Cavasso Nuovo.

Infatti la prima delibera del Consiglio d'Amministrazione della Casa di Riposo è datata 4 maggio 1957.

Il Consiglio d'Amministrazione antecedente allo statuto sopracitato era composto da dieci membri comprendente i due Sindaci, quali membri di diritto, ed otto Consiglieri nominati in numero di quattro dai rispettivi Consigli Comunali.

Di detto organo non esistono atti scritti non avendo, lo stesso, svolto alcuna attività gestionale.

Fra i Presidenti succedutisi prima dell'approvazione dello statuto merita una citazione particolare il Sig. Toffolo Luigi Giobatta da Fanna il quale ricoprì detta carica ininterrottamente dal 1934 al 1957.

Lo stesso si trovò infatti a gestire l'Istituto in un periodo contrassegnato da una cronica mancanza di fondi trovandosi praticamente solo di fronte alle difficili decisioni da adottare onde evitare il completo dissesto dell'Istituto con il conseguente fallimento dell'iniziativa dei due Comuni.

Alla fine del secondo conflitto mondiale, dopo essere riuscito con ferrea volontà a far sopravvivere l'istituzione, sfruttando la stima che lo circondava anche fra i compaesani emigrati nel più lontani paesi del mondo, iniziò con gli stessi una fitta corrispondenza chiedendo il loro aiuti economico per lo sviluppo e la modernizzazione della Casa di Riposo.

Cominciarono a seguito di ciò ad arrivare le prime consistenti offerte che permisero di ampliare e modernizzare i vecchi immobili aumentandone progressivamente la capienza fino a raggiungere la sopracitata capienza di circa novanta unità alla data dei movimenti tellurici dell'anno 1976.

Con l'articolo 15 dello statuto approvato il 24 marzo 1957 la composizione del Consiglio d'Amministrazione veniva così stabilita: «L'Istituzione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, i quali durano in carica quattro anni.

I Consiglieri sono nominati per la prima volta in numero di tre dal Consiglio Comunale di Cavasso Nuovo e in numero di due dal Consiglio Comunale di Fanna.

Tale proporzione sarà invertita vicendevolmente fra i due Comuni ad ogni quadriennio, salvo riconferma del Consiglio uscente da parte delle due Amministrazioni. Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio d'Amministrazione nella persona di uno dei due membri appartenenti al Comune avente la minoranza in seno al Consiglio stesso».

L'Istituto venne eretto in Ente morale con D.P.R. 607 del 22 marzo 1963 ed in tale occasione con contratto in data 25 novembre 1960 n. 16.107 di rep. a rogito del notaio Cargnelli i Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna conferivano all'erigendo Ente Morale l'immobile sede dell'istituto e gli annessi terreni.

A seguito dei movimenti tellurici dell'anno 1976 la Casa subiva gravissimi danni tanto da dover essere provvisoriamente evacuata inviando gli ospiti agli appositi centri istituiti dalla Regione ad Jesolo e successivamente presso il Centro per Anziani di Maniago.

I lavori di ricostruzione venivano immediatamente iniziati, con i contributi Regionali e con le offerte dei vari emigranti dei due Comuni. I primi lavori vennero terminati nel mese di aprile dell'anno 1980 e la Casa venne riaperta il 1° maggio dello stesso anno.

CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE E SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1

(Denominazione, sede, origine)

1. La «Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo-Fanna», di seguito denominata «Azienda» è un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. La sua sede legale è sita in Comune di Cavasso Nuovo, Via Vittorio Veneto 91.

2. La «Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo-Fanna» nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell'I.P.A.B. Casa di Riposo di Cavasso Nuovo-Fanna, in attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19. La trasformazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 dell'8 agosto 2005.

Art. 2

(Scopi istituzionali)

1. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la sua attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.

2. Scopo dell'Azienda è la promozione del benessere della Comunità, sia con riferimento agli ospiti delle proprie strutture sia dei cittadini residenti nell'area dei Comuni di Cavasso Nuovo e di Fanna. Essa si prefigge:

- a) di perseguire finalità di solidarietà sociale destinate a scopi di promozione umana, di assistenza ed integrazione di soggetti socialmente vulnerabili o esclusi dal contesto sociale perché portatori di handicaps, fisici o psichici;
- b) di promuove altresì l'intesa costruttiva tra le Istituzioni del territorio, le persone, i gruppi, le associazioni, gli enti pubblici e le organizzazioni private, per la prevenzione e la soluzione del disagio sociale, ponendosi come soggetto volto a facilitare i processi d'integrazione e convivenza sociale;
- c) di realizzare ogni genere di servizi sociali e socio-sanitari, gestendo strutture di accoglienza, presidi e centri, idonei allo svolgimento di azioni di promozione sociale e all'erogazione di servizi utili al mantenimento o, se possibile, all'elevamento, della qualità della vita dei soggetti provenienti dalla comunità territoriale dei comuni di Cavasso Nuovo e di Fanna o da altri ambiti, anche a seguito di specifiche convenzioni.

3. Le attività che l'Azienda svolge per perseguire gli scopi previsti dal presente Statuto riguardano, in particolare:

- a) l'accoglienza nelle proprie strutture protette, centri diurni, R.S.A., Hospice, centri respiro, di persone autosufficienti e non autosufficienti di ambo i sessi che, a causa dell'età, delle condizioni fisiche precarie, e/o della mancanza di familiari, necessitano di prestazioni di tipo socio assistenziale e/o socio-sanitario-riabilitativo, offrendo loro risposte diversificate ai bisogni, duraturi o temporanei;
- b) la partecipazione, anche in forma associata e/o convenzionata, alla programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio;
- c) lo svolgimento, anche in forma convenzionata, di servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari a vantaggio delle fasce deboli e dell'intera comunità mediante l'attivazione di presidi territoriali ovvero la fornitura di servizi domiciliari;
- d) la gestione, in convenzione con i Comuni o con le Aziende sanitarie, di servizi, trasporti e forniture domiciliari rivolti ad anziani, minori, persone diversamente abili, o socialmente in difficoltà;
- e) la promozione o la gestione, il sovrintendere o supervisionare strutture socio assistenziali o socio sanitarie, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e del terzo settore;
- f) la conduzione, in rapporto con i Comuni e con gli altri soggetti istituzionalmente deputati, dei servizi rivolti a tutte le fasce d'età purché ne sia riconosciuta la valenza sociale;
- g) la promozione e la conduzione - anche in collaborazione con altri - di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dipendente e di ogni altro operatore o beneficiario afferente la rete dei servizi interessata;
- h) lo studio e l'elaborazione di politiche sociali, allo scopo di offrire o suggerire alle istituzioni preposte nuovi modelli e strategie di lavoro sul tema dell'integrazione sociale;
- i) la realizzazione di attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi inerenti gli scopi dell'Azienda, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, studi e ricerche e la realizzazione di pubblicazioni tematiche tese alla valorizzazione sociale delle attività dell'Azienda.

4. L'Azienda svolge di norma la sua attività nell'ambito territoriale della regione Friuli Venezia-Giulia. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'attività dell'Azienda può estendersi all'intero territorio nazionale.

5. Nell'ambito della sua autonomia l'Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare può realizzare con altre Aziende o Enti, pubblici e privati, forme di collaborazione allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti; partecipare o costituire società, istituire fondazioni di diritto privato, nonché svolgere attività di tipo commerciale, strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.

Art. 3

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili e immobili già appartenenti all'I.P.A.B. Casa di Riposo Cavasso Nuovo-Fanna nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Il patrimonio istituzionale è consolidato con l'acquisizione di donazioni, di lasciti e delle elargizioni non vincolate all'erogazione, e mediante la capitalizzazione del risultato positivo della gestione alla chiusura dell'esercizio contabile annuale.

Art. 4

(Forme di cooperazione e collaborazione)

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, partecipa alla programmazione in ambito locale, adotta forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.

2. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione e dei Comuni.

3. L'Azienda persegue la collaborazione istituzionale con ogni altro soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro operante nel settore dei servizi alla persona. Le forme di collaborazione per la gestione dei servizi sono disciplinate mediante convenzione.

4. Con i soggetti privati esercitanti attività con finalità di lucro, possono conseguirsi forme di collaborazione che comunque consentano all'Azienda il perseguimento dei propri fini istituzionali. Quando dalla collaborazione scaturiscano direttamente risultati economici apprezzabili per il privato, la scelta del partner avviene in base a criteri comparativi rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

CAPO II

ORGANI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 5

(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:

a) di governo e di indirizzo:

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente;

b) di gestione:

Il Direttore Generale;

c) di Controllo:

Il Revisore dei Conti.

Art. 6

(Nomina dei Consiglieri e durata del Consiglio)

1. I Consiglieri, nel numero di 5 vengono nominati dai Sindaci dei Comuni di Cavasso Nuovo e di Fanna. I due Comuni, alternativamente, nomineranno due e tre Consiglieri. Con l'accettazione della nomina i due Consiglieri nominati dal Sindaco del Comune cui spetta la nomina di due membri per quel mandato, si impegnano pure all'accettazione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora eletti, a pena di decadenza dalla carica di Consigliere.

2. I Consiglieri vengono scelti tra soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge 11 dicembre 2003 n. 19 e dalle successive modifiche e integrazioni della stessa.

3. Oltre alle cause di cui al comma precedente, la carica di Amministratore risulterà incompatibile con la contemporanea qualifica di dipendente dell'Azienda del coniuge o dei figli.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni. I Consiglieri dell'Azienda non possono restare in carica per più di tre mandati, anche consecutivi.

Articolo 7

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti fondamentali e di programmazione. Provvede inoltre alla:

- a) nomina del Direttore Generale;
- b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del rendiconto della gestione;
- d) determinazione delle rette e dei corrispettivi delle attività svolte;
- e) acquisti ed alienazioni immobiliari, accettazione di eredità, lasciti e donazioni;
- f) contrazione di mutui;
- g) individuazione e assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;
- h) costituzione in giudizio nell'interesse dell'Azienda;
- i) verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;
- j) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
- k) pianta organica e relative variazioni;
- l) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni.

2. Il Consiglio esercita inoltre tutte le funzioni e i poteri di natura non gestionale non espressamente attribuiti ad organi diversi dell'Azienda.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime riguardano l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, le altre si tengono ogni qualvolta lo richieda una necessità, per iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di due Consiglieri.

4. La convocazione del Presidente avviene con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza e deve essere consegnato al domicilio, eletto e comunicato dai componenti il Consiglio, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in casi d'urgenza tale termine può essere ridotto a un giorno.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, tranne che per le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, all'approvazione del Bilancio preventivo annuale e del rendiconto della gestione, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio. Le modifiche statutarie prevedono invece la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti assegnati.

7. Le pratiche da trattare, corredate di quanto utile ai fini di un approfondito esame da parte dei Consiglieri, saranno a disposizione almeno 24 ore prima della seduta.

8. Non possono venire deliberati argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno (se non per ragioni di urgenza, insorte dopo la convocazione del Consiglio) a meno che alla seduta non siano presenti tutti i componenti il Consiglio, che approvino all'unanimità la proposta di discussione dell'argomento.

9. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato su invito del Presidente, fatto alla presenza di tutti i Consiglieri, nel corso di una adunanza del Consiglio stesso.

10. Le votazioni di regola si svolgono in forma palese. Sono però sempre a voti segreti quando riguardano persone.

11. I membri del Consiglio si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

12. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può ammettere durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti, a fini informativi.

13. Al Consiglio di amministrazione dell'Azienda competerà un'indennità la cui misura verrà determinata con apposita delibera sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

14. Ai componenti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda spetterà il rimborso delle spese di viaggio sostenute in caso di missioni deliberate e svolte nell'interesse dell'Azienda.

Art. 8

(Il Presidente)

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella persona di uno dei membri espressione del Comune cui spetta la nomina di due Consiglieri per quel mandato, nella sua prima riunione convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti ed in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'Azienda, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
- b) in caso di necessità e urgenza, ad eccezione delle materie che la legge riserva alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, può assumere disposizioni di competenza del Consiglio in forma di ordinanza, salvo successiva ratifica del medesimo;
- c) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale;

3. In caso di impedimento o di assenza per qualsivoglia motivo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 9

(Dimissioni del Presidente)

1. Le dimissioni del Presidente vengono inoltrate al Membro più anziano, ed anche al Sindaco del Comune che lo ha nominato affinché provveda alla sua surrogazione, comportando la decadenza anche da componente del Consiglio d'Amministrazione per violazione del comma 1 dell'articolo 6 del presente Statuto.

2. Le stesse diverranno immediatamente efficaci dalla loro presentazione senza possibilità di revoca o ritiro.

Art. 10

(Dimissioni dei Consiglieri)

1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Membro del Consiglio d'Amministrazione di rinunciare alla carica, indirizzata al Presidente, ed al Sindaco del Comune che lo ha nominato.

2. Le stesse diventano immediatamente efficaci dalla loro presentazione senza possibilità di revoca o ritiro.

Art. 11

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente deve essere presentata in forma scritta e comporta in caso di approvazione la decadenza solamente dalla carica di Presidente e non anche da quella di membro del Consiglio d'Amministrazione.

2. Nel caso del comma precedente, effetto dell'approvazione della mozione è l'automatica nomina a Presidente dell'altro Consigliere appartenente allo stesso Comune dello sfiduciato.

3. La eventuale mozione di sfiducia nei riguardi di entrambi i membri nominati dal Sindaco del Comune con partecipazione minoritaria in seno al Consiglio d'Amministrazione, comporta lo scioglimento del Consiglio stesso con commissariamento dell'Ente fino alla ricostituzione dell'organo.

Art. 12

(Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, nella stessa seduta nella quale si nomina il Presidente.

Art. 13

(Decadenza e revoca degli Amministratori)

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

2. Incorrono altresì nella decadenza gli amministratori per loro gravi violazioni di legge e del presente Statuto, ed in particolare:

- a) per gravi e reiterate irregolarità nell'assolvimento del mandato;
- b) per la sussistenza delle cause di incompatibilità riportate al precedente articolo 6.

3. Qualora ricorrano le condizioni previste ai comma precedenti, il Consiglio di Amministrazione, su istanza anche di un solo componente, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni. L'eventuale decadenza viene disposta dal Consiglio nei quindici giorni successivi.

4. Nel caso sussistano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 e il Consiglio di Amministrazione non abbia ancora attivato il procedimento di cui al comma 3, l'organo dell'Ente locale che ha eseguito la nomina dell'amministratore interessato può provvedere a revocarlo il mandato. La revoca è disposta previa formale contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

5. Successivamente alla decadenza ovvero alla revoca di un amministratore è avviato il procedimento per la relativa sostituzione.

Art. 14

(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale di vertice, responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Azienda.

2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) possesso del diploma di laurea in materie giuridiche;
- b) esperienza minimo quinquennale maturata nella direzione di enti privati o pubblici, nel quale ultimo caso con qualifica dirigenziale.

3. Il Direttore Generale fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione sull'azione amministrativa e sulla sua conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ed in tale veste partecipa alle sedute del Consiglio.

4. Quando l'esercizio delle funzioni di gestione implichi formalizzazione, essa ha luogo in forma di determinazione immediatamente eseguibile.

5. Il Direttore Generale, inoltre:

- a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Azienda, secondo le direttive impartitegli;
- b) predispone, sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- c) è il Capo del personale ed in tale veste esercita poteri di impiego, organizzazione, sovraordinazione, delega, sostituzione e avocazione, valutando la situazione organizzativa anche agli effetti dell'attribuzione del trattamento economico accessorio, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dirige uffici e servizi, verificando l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli stessi e sovrintendendo al loro funzionamento;
- e) esamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Azienda e la distribuzione dell'organico, proponendo all'Amministrazione gli eventuali provvedimenti di competenza;
- f) ricopre il ruolo di Presidente nelle commissioni di gara e di concorso;
- g) è preposto alla stipula dei contratti;
- h) è preposto all'ordinazione di spese ed all'acquisizione di entrate, nonché all'assunzione di tutti i provvedimenti anche di rilievo esterno, nell'ambito della disponibilità di bilancio, che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi, diretti od indiretti, e di atti normativi;
- i) compie tutti gli atti di gestione, comprensivi degli eventuali impegni di spesa, che gli sono affidati dal presente Statuto, dai Regolamenti e da appositi atti deliberativi.

6. Il Direttore Generale nell'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità. Egli risponde del proprio operato all'organo di amministrazione dell'Azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di programmazione delle attività.

7. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro con il Direttore Generale, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi vigenti.

8. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, tenuto conto della specifica professionalità, come rilevata in atti, con apposita deliberazione e può essere aggiornato con le stesse modalità.

9. Il Direttore Generale è figura che può anche essere condivisa con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, purché in possesso dei titoli e delle qualificazioni professionali richieste.

CAPO III

GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 15

(Personale)

1. L'Azienda recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali di pertinenza del comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività propria, come individuato dal Consiglio di Amministrazione, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

2. Al personale dipendente in servizio al momento della trasformazione dell'I.P.A.B. Casa di riposo Cavasso Nuovo-Fanna in «Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo-Fanna» si continua ad applicare il preesistente contratto collettivo di lavoro. Successivamente il Consiglio di Amministrazione può individuare altro contratto collettivo, purché aderente all'attività dell'Azienda e nel rispetto dei diritti acquisiti.

3. La dotazione organica del personale è proposta periodicamente dal Direttore Generale dell'Azienda e approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, sulla scorta delle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'Azienda e del livello dei servizi erogati.

4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, nel rispetto dei principi generali di accesso al pubblico impiego.

5. Possono essere utilizzate forme di lavoro temporaneo ed altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Art. 16

(Collaborazioni)

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Azienda si avvale anche - a titolo alternativo o complementare - degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico - funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre previste dalla legge.

2. Può inoltre avvalersi dell'opera dei volontari singoli ed associati, come previsto dal Regolamento di cui al successivo articolo 17.

Art. 17

(Regolamento di organizzazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, adotta un Regolamento nel quale vengono stabiliti, in conformità alla legge ed al presente Statuto, le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e servizi.

Art. 18

(Carta dei servizi)

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta la « Carta dei servizi », nella quale vengono definiti gli impegni dell'Azienda nei confronti degli utenti.

CAPO IV

ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 19

(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di contabilità.

2. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo e la relazione illustrativa allo stesso, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare.

5. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il rendiconto con il quale si dimostra il risultato della gestione.

6. Il rendiconto è composto da:

- Conto del bilancio;
- Conto del patrimonio;
- Conto del Tesoriere;
- Relazione morale del Consiglio di Amministrazione;
- Conto economico, nel caso in cui il Regolamento di contabilità abbia previsto l'adozione della contabilità economica.

6. I documenti contabili dell'Azienda sottostanno a requisiti minimi di uniformità appositamente previsti da atti normativi e regolamentari adottati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in assenza dei quali trovano applicazione le disposizioni precedenti alla trasformazione in Azienda se compatibili.

7. Il rendiconto, una volta approvato, viene trasmesso all'organo di revisione contabile per la relazione di sua competenza. Il Regolamento di contabilità dell'Azienda disciplina le fasi della revisione e gli adempimenti successivi ad essa.

8. Il ruolo di Tesoriere dell'Azienda viene svolto da un istituto di credito che assume la veste di agente contabile. L'incarico viene attribuito mediante procedimento avente evidenza pubblica. Le modalità con le quali il Tesoriere esercita le proprie funzioni sono determinate dalla legge, dallo statuto e dall'apposito Regolamento di contabilità.

Art. 20

(Gestione del patrimonio)

1. L'Azienda è titolare di un proprio patrimonio contabilizzato in appositi inventari.

2. Tutti i beni conferiti in dotazione - come pure i beni direttamente acquistati dall'Azienda - sono iscritti nel libro dei cespiti e presso i pubblici registri immobiliari e mobiliari, secondo le norme di legge.

3. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata e il rispetto di eventuali vincoli di destinazione, salvo quanto disposto dal successivo comma 4.

4. I beni mobili ed immobili direttamente o indirettamente strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del codice civile. Il vincolo di indisponibilità grava:

- a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
- b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.

5. Le rendite patrimoniali nette concorrono alla gestione ordinaria del bilancio e possono altresì essere impiegate nella realizzazione di strutture e nell'acquisizione di strumenti utili per i propri scopi istituzionali, cui non si possa provvedere con i mezzi ordinari.

6. In ordine al patrimonio disponibile trova applicazione il disposto dell'articolo 9, comma 9, della legge regionale 19/2003.

7. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

Art. 21

(Controlli)

1. Gli strumenti di controllo interno finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile, oltre che della gestione, sono disciplinati dal Regolamento di contabilità, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le funzioni di controllo interno sono adempiute dal Direttore Generale.

Art. 22

(Revisore dei conti)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nomina un Revisore contabile, anche in forma associata con altri Enti o Aziende, iscritto al registro dei Revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni.

Art. 23

(Norma finale)

1. L'Azienda dalla data di sua costituzione conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Essa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della preesistente I.P.A.B.

Udine, 28 novembre 2005

IACOP

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 19 ottobre 2005, n. 120/REF.

L.R. 7/1999, articolo 26, comma 1, lettera a) - Istituzione nell'ambito della rubrica 250 - Servizio 242 di un capitolo di entrata per l'acquisizione delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ridotte nell'anno 1999 a seguito della restituzione ai contribuenti del 60% del contributo straordinario per l'Europa.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che la legge 662 del 23 dicembre 1996 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» all' articolo 3 «Disposizioni in materia di entrata», comma 194 sancisce l'istituzione, per l'anno 1996, di un contributo straordinario per l'Europa finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal trattato di Maastricht;

CONSIDERATO che la legge 448 del 23 dicembre 1998 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» al titolo I «Disposizioni in materia di entrata», capo I «Disposizioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive», all'articolo 1 «Restituzione del contributo straordinario per l'Europa», comma 1 e 5, recita che a ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato e che tale restituzione è ammessa in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998;

CONSIDERATO, inoltre, che la medesima legge 448/1998, al capo II «Federalismo fiscale e patto di stabilità interno», articolo 28 «Patto di stabilità interno», comma 16 stabilisce che «Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle rispettive norme di attuazione»;

VISTA e CONSIDERATA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio studi e politiche economico-fiscali, port. n. 1874/2003/ DPF/UEF/Rep. II, di data 23 luglio 2003, con allegati i prospetti relativi al gettito del contributo straordinario per l'Europa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ed il totale degli importi restituiti alle medesime, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi 1999 per l'anno d'imposta 1998;

CONSIDERATO, che all'articolo 49, punto 1), della legge costituzionale 1 del 31 gennaio 1963 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia», e successive modificazioni ed integrazioni, figurano i sei decimi del gettito dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, riscossi nel territorio della regione stessa, da devolvere alla medesima;

PREMESSO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 esiste l'appropriata unità revisionale di base, ma non esiste un capitolo, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sul quale far affluire le entrate relative alla restituzione alla Regione da parte dello Stato delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ridotte nell'anno 1999 a seguito della restituzione ai contribuenti del 60% del contributo straordinario per l'Europa ;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n.7;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2 ;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ed al bilancio per l'anno 2005, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - è istituito « per memoria», nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.2.505 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, il capitolo 102 (1.2.1) con la denominazione «Acquisizione delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ridotte nell'anno 1999 a seguito della restituzione ai contribuenti del 60% del contributo straordinario per l'Europa».

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 ottobre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 21 ottobre 2005, n. 121/REF.

L.R. 7/1999, articolo 21, comma 1 - Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e su vari capitoli per complessivi euro 336.859,07 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 con riferimento al capitolo 9682.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 336.859,07 per l'anno 2005;

<i>Unità previsionale di base</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo</i>
5.4.350.1.202	7681	154.937,07
12.3.360.1.315	7915	47.427,77
9.1.320.1.332	5807	134.494,23

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 336.859,07 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - « Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori » del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco indicate per l'anno 2005:

<i>Unità previsionale di base</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo</i>
5.4.350.1.202	7681	154.937,07
12.3.360.1.315	7915	47.427,77
9.1.320.1.332	5807	134.494,23

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di euro 336.859,07 per l'anno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2005

DEL PIERO

Atto Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna. Statali	Cap.E. Corr.
Capitolo									
Esercizio Capitolo									
2005 5807									
Decreto di impegno in perenzione									
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna. Statali	Cap.E. Corr.
	2002	1999	621	1139	0	1	5807	0	0
Nome: ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE									
Residuo Perento									
1.437,27									
Totale Decreti									
1.437,27									
Totale Capitolo									
1.437,27									
Capitolo									
Esercizio Capitolo									
2005 5807									
Decreto di impegno in perenzione									
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna. Statali	Cap.E. Corr.
	2004	2001	621	1519	0	1	5807	0	0
Nome: I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA - PORDENONE									
Residuo Perento									
133.056,96									
Totale Decreti									
133.056,96									
Totale Capitolo									
133.056,96									
Capitolo									
Esercizio Capitolo									
2005 7681									
Decreto di impegno in perenzione									
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna. Statali	Cap.E. Corr.
	2004	2001	501	941	0	1	7681	0	0

Nome: GRUP SEDIA SRL

Residuo Perento 154.937,07
 Totale Decreti 154.937,07
 Totale Capitolo 154.937,07

Capitolo
 Esercizio Capitolo
 2005 7915

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2004	2001	501	427	0	1	7915	0	0	0

Nome: CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE PONTEROSSO

Residuo Perento 47.427,77
 Totale Decreti 47.427,77
 Totale Capitolo 47.427,77
 Totale Atto 336.859,07

DECRETO RELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 25 ottobre 2005, n. 122/REF.

Rettifica al decreto n. 119/REF. di data 18 ottobre 2005.

L'ASSESSORE

VISTO che con proprio decreto n. 119/REF di data 18 ottobre 2005, è stato disposto il prelievo di euro 19.311.993,24 dal capitolo 9610 «Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110» e la contestuale iscrizione dei medesimi fondi a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ivi indicati;

CONSIDERATO che, nelle premesse del decreto sopra citato per mero errore materiale si è fatto riferimento al n. 1896 per la deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2005 invece che al n. 1986;

CONSIDERATO che all'articolo 2, lettera i), per mero errore materiale sono stati indicati in modo errato sia il codice di finanza regionale che la denominazione del capitolo 9267 di nuova istituzione - che secondo il disposto della deliberazione della Giunta regionale n. 2439 di data 30 settembre 2005 dovevano corrispondere a quelli del capitolo 9268 ivi indicato;

RITENUTO di provvedere alle rettifiche di cui sopra nel testo del decreto n. 119/REF di data 18 ottobre 2005;

DECRETA

Art. 1

Nel testo del proprio decreto 119/REF di data 18 ottobre 2005 sono apportate le seguenti rettifiche:

- a) al primo e al sesto capoverso delle premesse - laddove compare la locuzione «1896» essa è rettificata in «1986»;
- b) all'articolo 2, lettera i) - relativamente al capitolo 9267 ivi istituito - il codice di finanza regionale è sostituito con (2.1.243.3.10.24) e la denominazione è sostituita con la seguente «Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze - fondi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 110/2002».

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 26 ottobre 2005, n. 123/REF.

L.R. 16 aprile 1999, n. 7, articolo 23 quater, comma 3, come inserito dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 - Iscrizione su unità previsionali di base/capitoli della spesa delle Direzioni centrali - soggetti competenti alla gestione delle quote a valere e mediante storno dall'unità previsionale di base 10.1.260.2.22/capitolo 8648 (Fondo per il finanziamento di interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico).

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2207 di data 14 settembre 2005, con la quale, ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 23quater, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito con l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, si autorizza l'Assessore regionale alle finanze a prelevare dal capitolo 8648 «Fondo per il finanziamento di interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico» le seguenti quote, per l'ammontare complessivo di 4,150 milioni di euro attribuendoli alla disponibilità delle seguenti Direzioni centrali:

- a) Direzione centrale attività produttive - interventi ex articolo 22, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 11/2003, a favore delle imprese industriali - 1,9 milioni di euro;
- b) Direzione centrale attività produttive - interventi ex articolo 53bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come inserito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11/2003, a favore delle imprese artigiane - 0,3 milioni di euro;
- c) Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - interventi ex articolo 10 della legge regionale 11/2003, per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura - 0,1 milioni di euro;
- d) Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - interventi ex articolo 11 della legge regionale 11/2003, per progetti di ricerca scientifica ed applicata di diffuso interesse economico-produttivo - 1,45 milioni di euro;
- e) Direzione centrale attività produttive - interventi ex articolo 13 della legge regionale 11/2003, a favore di azioni di trasferimento tecnologico e diffusione dell'innovazione - 0,4 milioni di euro;

RITENUTO di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli importi di cui sopra per complessivi 4,150 milioni di euro - per l'anno 2005 - nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 10.1.260.2.22 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8648 «Fondo per il finanziamento di interventi in materia di innovazione ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, esistono sia le appropriate unità previsionali di base che i pertinenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sui quali iscrivere gli importi di cui sopra;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità previste dall'articolo 22, commi primo lettere a) e b) e terzo, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 11/2003, è iscritto lo stanziamento di 1,9 milioni di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.2.331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2

Per le finalità previste dall'articolo 53bis, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come inserito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11/2003, è iscritto lo stanziamento di 0,3 milioni di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.2.2338 con riferimento al capitolo 8657 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 3

Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11/2003, è iscritto lo stanziamento di 0,1 milioni di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.330.2.1925 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 6996 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 4

Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2003, è iscritto lo stanziamento di 1,45 milioni di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.320.2.2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5110 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 5

Per le finalità previste dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 11/2003, è iscritto lo stanziamento di 0,4 milioni di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.2.2291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7729 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 6

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 10.1.260.2.22 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8648 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto di 4,150 milioni di euro per l'anno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 27 ottobre 2005, n. 124/REF.

L.R. 7/1999, articolo 20, comma 1 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie (s/9680) per complessivi euro 120.000,00 per l'anno 2005.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 2702 di data 21 ottobre 2005, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di euro 120.000,00 dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9680 - «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 52.1.260.1.647 con riferimento al capitolo 101 «Indennità di carica al Presidente della Regione ed agli Assessori Regionali» (spesa obbligatoria) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 52.1.260.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 101 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di euro 120.000,00;

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 120.000,00;

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 27 ottobre 2005, n. 125/REF.

L.R. 7/1999, articolo 21, comma 1- Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sulle varie unità previsionali di base con riferimento a vari capitoli della spesa per euro 55.458,25 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 con riferimento al capitolo 9690.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno indicata per l'ammontare complessivo di euro 55.458,25 per l'anno 2005 e provvedendo a istituire il capitolo 2021 in quanto non esistente nel citato documento tecnico allegato agli stessi:

<i>Unità previsionale di base</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo in euro</i>
6.1.350.2.83	2021	6.518,51
11.1.330.2.352	6305	20.994,23
3.2.340.2.99	2360	12.476,56
3.4.340.2.597	2501	15.468,95

Ritenuto di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 55.458,25 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - « Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori » dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 2 febbraio 2005 n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.1.350.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e al bilancio per l'anno 2005, è istituito il capitolo 2021 (2.1.232.3.08.29) alla Rubrica n. 350 - Servizio n. 171, Servizio affari generali, amministrativi e consulenza - con la denominazione «Spese e contributi per la formazione dei piani di conservazione e di sviluppo e dei piani particolareggiati relativi ai parchi ed agli ambiti di tutela ambientale» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per l'importo di euro 6.518,51 per l'anno 2005;

Art. 2

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2005:

<i>Unità previsionale di base</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo in euro</i>
11.1.330.2.352	6305	20.994,23
3.2.340.2.99	2360	12.476,56
3.4.340.2.597	2501	15.468,95

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 55.458,25 per l'anno 2005, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 7/REF di data 20 gennaio 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre /2005

DEL PIERO

Atto	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
Leg.	2005	DAF	125	0

Capitolo
Esercizio Capitolo
2005 2021

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
1997	1992	221	62	0	1	2021	0	0	0

Nome: COMUNE DI FLAIBANO

Residuo Perento

6.518,51
Totale Decreti
6.518,51
Totale Capitolo
6.518,51

Capitolo
Esercizio Capitolo
2005 2360

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
1997	1992	441	2267	0	1	2360	0	0	0

Nome: COMUNE DI FORNI DI SOTTO

Residuo Perento

12.476,56
Totale Decreti
12.476,56
Totale Capitolo
12.476,56

Capitolo
Esercizio Capitolo
2005 2501

2001 1996 103 1958 0 1 6305 0 0 0
 Nome: BENEFICIARI VARI

Residuo Perento
 2.962,34

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2002	1997	103	1377	0	1	6305	0	0	0

Nome: EGGER ERNERSTO E DRIGO ELSA

Residuo Perento
 2.264,25

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2003	1998	103	1728	0	1	6305	0	0	0

Nome: CINAT ANTONIO

Residuo Perento
 10.891,77
 Totale Decreti
 10.891,77
 Totale Capitolo
 20.994,23
 Totale Atto
 55.458,25

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 27 ottobre 2005, n. 126/REF.

L.R. 7/1999, articolo 21, comma 1- Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli per complessivi euro 1.983.995,15 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 con riferimento al capitolo 9691.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 1.983.995,15 per l'anno 2005;

<i>Unità previsionale di base</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo in euro</i>
4.1.340.2.24	3297	30.987,41
5.1.270.2.180	1291	1.890.000,00
4.3.340.2.173	2652	63.007,74

Ritenuto di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 1.983.995,15 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2005:

<i>Unità previsionale di base</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo</i>
4.1.340.2.24	3297	30.987,41
5.1.270.2.180	1291	1.890.000,00
4.3.340.2.173	2652	63.007,74

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 1.983.995,15 per l'anno 2005; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 7/REF di data 20 gennaio 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2005

DEL PIERO

Atto		Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.	Benef		Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
		0	2005	DAF	126	0		1	1291	94201527	91034209	0
Capitolo												
Esercizio												
2005												
Capitolo												
1291												
Decreto di impegno in perenzione												
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.			
2002	1997	361	1738	0	1	1291	94201527	91034209	0			
Nome: AUTOVIE VENETE S.P.A.- TRIESTE												
Residuo Perento												
1.890.000,00												
Totale Decreti												
1.890.000,00												
Totale Capitolo												
1.890.000,00												
Capitolo												
Esercizio												
2005												
Capitolo												
2652												
Decreto di impegno in perenzione												
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.			
1995	1990	441	168	0	1	2652	0	0	0			
Nome: COMUNE DI ERTO E CASSO												
Residuo Perento												
46.481,12												
Decreto di impegno in perenzione												
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.			
2004	1990	441	168	0	1	2652	95201955	87708735	0			
Nome: COMUNE DI ERTO E CASSO												
Residuo Perento												
16.526,62												
Totale Decreti												
16.526,62												
Totale Capitolo												
63.007,74												

Capitolo		Capitolo							
Esercizio	2005	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
Decreto di impegno in perenzione									
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
1995	1990	531	1981	0	1	3297	0	0	0
Nome: COOPERATIVA EDILIZIA CHIASELLEIS SOC COOP A R L									
Residuo Perento									
						30.987,41			
Totale Decreti						30.987,41			
Totale Capitolo						30.987,41			
Totale Atto						1.983.995,15			

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 27 ottobre 2005, n. 127/REF.

L.R. 7/1999, articolo 21, comma 1- Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 e sull'unità previsionale di base 14.3.360.1.904 rispettivamente sui capitoli 5807 e 8962 per complessivi euro 75.182,57 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 con riferimento al capitolo 9682.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 75.182,57 per l'anno 2005;

<i>Unità previsionale di base</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo</i>
9.1.320.1.332	5807	55.182,26
14.3.360.1.904	8962	20.000,31

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 75.182,57 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - « Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori » del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 2 febbraio 2005 n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco indicate per l'anno 2005:

<i>Unità previsionale di base</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo</i>
9.1.320.1.332	5807	20.825,79
14.3.360.1.904	8962	20.000,31

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di euro 75.182,57 per l'anno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2005

DEL PIERO

Atto		Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.	Cap. E.	
		0	2005	DAF	127	0	Orig.	Corr.
Capitolo		Esercizio		Capitolo				
		2005		5807				
Decreto di impegno in perenzione								
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna. Cap.E. Corr.
2003	1998	621	627	0	1	5807	0	0
Nome: CENTRO FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE DELLE FAMIGLIE RURALI DEL F.V.G.								
Residuo Perento								
			20.825,79					
Totale Decreti			20.825,79					
Totale Capitolo			20.825,79					
Capitolo		Esercizio		Capitolo				
		2005		5807				
Decreto di impegno in perenzione								
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna. Cap.E. Corr.
2004	2001	621	1528	0	1	5807	0	0
Nome: ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - TRIESTE								
Residuo Perento								
			34.356,47					
Totale Decreti			34.356,47					
Totale Capitolo			34.356,47					
Capitolo		Esercizio		Capitolo				
		2005		8962				
Decreto di impegno in perenzione								
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna. Cap.E. Corr.
2004	2001	951	836	0	1	8962	0	0

Nome: PROMTUR S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento	20.000,31
Totale Decreti	20.000,31
Totale Capitolo	20.000,31
Totale Atto	75.182,57

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 2 novembre 2005, n. 128/REF.

L.R. 16 aprile 1999, n. 7, articolo 27, comma 1; legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, articolo 11, comma 4 - Variazioni allo stato di previsione della spesa conseguenti alla ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per l'edilizia residenziale.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2584 del 14 ottobre 2005, di riparto delle risorse disponibili sul Fondo per l'edilizia residenziale destinate al perseguimento delle azioni facenti capo ai canali contributivi del settore, con la quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, con l'articolo 4, l'Assessore alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ed al bilancio per l'anno 2005, nonché al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le variazioni conseguenti alle determinazioni assunte rispettivamente con gli articoli da 1 a 3 della deliberazione medesima;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio 2005 esistono le appropriate unità previsionali di base ma non esistono tutti gli appropriati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sui quali iscrivere le suddette risorse per le finalità indicate in premessa ed intendendo provvedere alla loro istituzione;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione al disposto di cui all'articolo 1, della deliberazione citata in premessa, lo stanziamento dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è ridotto di complessivi euro 122.490,55 per l'anno 2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) capitolo 3296 (fondi regionali) - 97.865,30;
- b) capitolo 3299 (fondi statali) - 24.625,25.

Art. 2

In relazione al disposto di cui all'articolo 1, della deliberazione citata in premessa, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2003 - sostegno alle locazioni - lo stanziamento dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è incrementato di complessivi euro 122.490,55 per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) capitolo 3230 (fondi regionali) + 97.865,30;
- b) capitolo 3229 (fondi statali) + 24.625,25.

Art. 3

In relazione al disposto di cui all'articolo 2, della deliberazione citata in premessa, lo stanziamento dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è ridotto di euro 9.719,52 per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3250 (fondi terremoto) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 4

In relazione al disposto di cui all'articolo 2, della deliberazione citata in premessa, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2003 - edilizia agevolata - interventi in conto capitale - lo stanziamento dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è incrementato di complessivi euro 9.719,52 per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3225 (2.1.241.5.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 270 - Edilizia residenziale - con la denominazione «Interventi di edilizia agevolata in conto capitale - fondi terremoto» e con lo stanziamento di euro 9.719,52 per l'anno 2005.

Art. 5

In relazione al disposto di cui all'articolo 3, della deliberazione citata in premessa, lo stanziamento dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è ridotto di complessivi euro 4.500.000,00, suddiviso in ragione di euro 1.500.000,00 relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007, con riferimento al capitolo 3293 (limite n. 7) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; le annualità relative agli anni dal 2008 al 2014 gravano sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 6

In relazione al disposto di cui all'articolo 3, della deliberazione citata in premessa, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2003 - edilizia agevolata - interventi in conto capitale pluriennali - nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è iscritto a decorrere dall'anno 2005 il limite di impegno decennale di euro 1.500.000,00 annui, con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico del capitolo 3239 (limite n. 7) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; le annualità relative agli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 8 novembre 2005, n. 129/REF.

L.R. 7/1999, articolo 21, comma 1- Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 con riferimento al capitolo 5807 per complessivi euro 67.152,95 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 con riferimento al capitolo 9682.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di riscrivere l'importo di euro 67.152,95 nell'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilan-

cio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 9682 - « Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori » del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 67.152,95 per l'anno 2005

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di euro 67.152,95 per l'anno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 novembre 2005

DEL PIERO

Atto Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
0	2005	DAF	129	0		5807	0	0	0
Capitolo Esercizio Capitolo 2005 5807									
Decreto di impegno in perenzione									
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2003	2000	621	982	0	1	5807	0	0	0
Nome: CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE SOC. COOP. A R. L.									
Residuo Perento									
			738,45						
Totale Decreti			738,45						
Totale Capitolo			738,45						
Capitolo Esercizio Capitolo 2005 5807									
Decreto di impegno in perenzione									
Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2004	2001	621	1514	0	1	5807	0	0	0
Nome: CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE SOC. COOP. A R. L.									
Residuo Perento									
			66.414,50						
Totale Decreti			66.414,50						
Totale Capitolo			66.414,50						
Totale Atto			67.152,95						

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 10 novembre 2005, n. 130/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 di euro 90.000,00 dal capitolo 8494 al capitolo 8486.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 2775 di data 28 ottobre 2005 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di euro 90.000,00 per l'anno 2005 all'interno dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 dal capitolo 8494 al capitolo 8486 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n.2;

DECRETA

Sul capitolo 8486 «Spese per l'esercizio delle funzioni della regione in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e al bilancio per l'anno 2005 è iscritto lo stanziamento di euro 90.000,00 per l'anno 2005 mediante storno del medesimo importo dal capitolo 8494 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 del bilancio citato;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 10 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 10 novembre 2005, n. 131/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 di euro 200.000,00 dal capitolo 8490 al capitolo 8495.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 2776 di data 28 ottobre 2005 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di euro 200.000,00 per l'anno 2005 all'interno dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 dal capitolo 8490 al capitolo 8495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Sul capitolo 8495 «Interventi per il miglioramento della qualità del lavoro» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e al bilancio per l'anno 2005 è iscritto lo stanziamento di euro 200.000,00 per l'anno 2005 mediante storno del medesimo importo dal capitolo 8490 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 del bilancio citato;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 10 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 10 novembre 2005, n. 132/REF.

L.R. 7/1999, articolo 25 - Storno interno tra spese di funzionamento all'unità previsionale di base 52.2.270.1.669 di euro 200.000,00 dal capitolo 1457 al capitolo 1459.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 2877 di data 8 novembre 2005, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno di euro 200.000,00 all'interno dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 dal capitolo 1457 al capitolo 1459 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, entrambi iscritti nell'elenco delle spese di funzionamento (Elenco n. 3);

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, l'importo di euro 200.000,00 già iscritto sul capitolo 1457 « Spese per la custodia, la manutenzione, l'assicurazione, la riparazione ed adattamento dei locali, nonché per la manutenzione ordinaria dei beni immobili patrimoniali e degli altri beni immobili d'uso, nonché spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale ed urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati è stornato al capitolo 1459 «Spese per pulizia, illuminazione e riscaldamento degli uffici regionali» del medesimo stato di previsione, il cui stanziamento viene elevato di pari importo.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 10 novembre 2005, n. 133/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 di euro 3.000,00 dal capitolo 4721 al capitolo 4720.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 2861 di data 7 novembre 2005 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 25, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di euro 3.000,00 per

l'anno 2005 all'interno dell'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 dal capitolo 4721 al capitolo 4720 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n.2;

DECRETA

Sul capitolo 4720 «spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico nonché partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, nonché per minute spese di rappresentanza - Direzione della salute e della protezione sociale» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e al bilancio per l'anno 2005 è iscritto lo stanziamento di euro 3.000,00 per l'anno 2005 mediante storno del medesimo importo dal capitolo 4721 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 del bilancio citato;

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 10 novembre 2005, n. 134/REF.

L.R. 7/1999, articolo 20, comma 1 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie (s/9680) per complessivi euro 293.143,25 per l'anno 2005.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 2878 di data 7 novembre 2005, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di euro 293.143,25 dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9680 - «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 53.1.270.1.56 con riferimento al capitolo 1534 «Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria» (spesa d'ordine) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 53.1.270.1.56 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1534 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di euro 293.143,25;

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni

2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 293.143,25.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 10 novembre 2005, n. 135/REF.

L.R. 7/1999, articolo 26, comma 1, lettera d) - Iscrizione di euro 25.000.000,00 per l'anno 2005 sui capitoli 1750 dell'entrata e 9800 della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

RILEVATO che lo stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 6.1.583 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1750 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è insufficiente a consentire la contabilizzazione delle operazioni connesse agli accreditamenti ed ai prelevamenti dal c/c n. 22720 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di aumentare lo stanziamento della sopracitata unità previsionale di base 6.1.583 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1750 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di euro 25.000.000,00 e di iscrivere il medesimo importo sulla corrispondente unità previsionale di base 56.1.250.4.716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 6.1.583 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1750 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 25.000.000,00 per l'anno 2005;

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 56.1.250.4.716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di euro 25.000.000,00 per l'anno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 14 novembre 2005, n. 136/REF.

Decreto di rettifica al decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 127/REF di data 27 ottobre 2005 reiscrizione residui perenti di parte corrente s/9682.

L'ASSESSORE

VISTO che con proprio decreto n. 127/REF del 27 ottobre 2005 è stata disposta la reiscrizione di residui perenti reclamati dal creditore per l'importo complessivo di euro 75.182,57 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

RILEVATO che all'articolo 1, del dispositivo del decreto sopra citato, è stato erroneamente indicato l'importo di 20.825,79 anziché 55.182,26 come invece correttamente indicato nelle premesse;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nel testo dell'articolo 1 del decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 127/REF di data 27 ottobre 2005, la locuzione «20.825,79» è sostituita dalla locuzione «55.182,26».

Il disposto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione quale rettifica del decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 127/REF di data 27 ottobre 2005, nel testo del decreto medesimo.

Trieste, 14 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 16 novembre 2005, n. 137/REF.

L.R. 7/1999, articolo 26, comma 1, lettera a) - Istituzione nell'ambito della Rubrica 370 - Servizio 288 nell'U.P.B. 3.6.803 del capitolo 522.

L'ASSESSORE

PREMESSO che non esiste nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 il capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al quale far affluire le entrate relative al recupero di somme erogate su capitoli di spesa del Servizio rapporti internazionali e partenariato territoriale della Direzione centrale relazioni internazionali comunitarie e autonomie locali;

RITENUTO pertanto di istituire, nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.6.803 il rispettivo capitolo, per far fronte alle esigenze di cui sopra;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ed al bilancio per l'anno 2005, è istituito «per memoria», nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.6.803 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci sopra citati, il capitolo 522 (3.6.1) «Recupero di somme erogate su capitoli di spesa di competenza del Servizio rapporti internazionali e partenariato territoriale della Direzione centrale relazioni internazionali comunitarie e autonomie locali e relativi interessi».

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 22 novembre 2005, n. 138/REF.

Istituzione «per memoria» del capitolo 519 nell'ambito dell'U.P.B. 3.6.1003 per rimborsi spese assistenza tecnica relativi al programma comunitario Interreg III A Italia-Slovenia.

L'ASSESSORE

PREMESSO che non esiste nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 il capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai quali far affluire le entrate relative ai rimborsi di spese di Assistenza Tecnica effettuate nell'ambito del programma comunitario Interreg III A Italia Slovenia;

RITENUTO pertanto di istituire, negli stati di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, del bilancio per l'anno 2005 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nell'unità previsionale di base 3.6.1003, il relativo capitolo, per far fronte alle esigenze di cui sopra;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2005 - 2007 ed al bilancio per l'anno 2005, alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - è istituito «per memoria», nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.6.1003 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, il capitolo 519 (3.6.1.) con la denominazione «Rimborsi di spese di Assistenza Tecnica nell'ambito del programma comunitario Interreg III Italia Slovenia 2000-2006».

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 22 novembre 2005, n. 139/REF.

L.R. 7/1999, articolo 26, comma 1, lettera a) - Istituzione nell'ambito della Rubrica 340 - Servizio 268 nell'U.P.B. 4.3.579 del capitolo 1534.

L'ASSESSORE

PREMESSO che non esiste nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 il capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al quale far affluire le entrate relative al recupero di somme erogate su capitoli di spesa del Servizio interventi in materia di ricostruzione della Direzione ambiente e lavori pubblici;

RITENUTO pertanto di istituire, nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.3.579 il rispettivo capitolo, per far fronte alle esigenze di cui sopra;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ed al bilancio per l'anno 2005, è istituito «per memoria», nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci sopra citati, il capitolo 1534 (4.3.1) «Rientri delle anticipazioni concesse ai Comuni per le spese connesse all'iscrizione al nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari».

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 22 novembre 2005, n. 140/REF.

L.R. 7/1999, articolo 21, comma 1- Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 5.4.350.1.202 con riferimento al capitolo 3909 per complessivi euro 9.218,76 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 con riferimento al capitolo 9682.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di riscrivere l'importo di euro 9.218,76 nell'unità previsionale di base 5.4.350.1.202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3909 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti

da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori » del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 5.4.350.1.202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3909 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 9.218,76 per l'anno 2005.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.4.250.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di euro 9.218,76 per l'anno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 novembre 2005

DEL PIERO

BILANCIO DI GESTIONE**RESIDUI PERENTI****Atto**

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2005	DAF	140	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2005	3909

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1996	1993	381	550	0	1	3969	0	0	0
Nome: COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI									

Residuo perento

9.218,76

TOTALE IMPORTI Decreto: 9.218,76

Capitolo: 9.218,76

TOTALE ATTO 9.218,76

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 22 novembre 2005, n. 141/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 di euro 186.000,00 dal capitolo 6066 rispettivamente di 110.000,00 euro al capitolo 6147 e di 76.000,00 euro al capitolo 6073.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 2929 di data 16 novembre 2005 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di euro 186.000,00 per l'anno 2005 all'interno dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 dal capitolo 6066 rispettivamente di euro 110.000,00 al capitolo 6147 e di euro 76.000,00 al capitolo 6073 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTA la legge regionale del 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e al bilancio per l'anno 2005 sono iscritti gli stanziamenti in euro per l'anno 2005 a fianco di ciascuno indicati:

<i>Capitolo</i>		<i>Importo</i>
6147	«Spese per la realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero e di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo»	110.000,00
6073	«Contributi agli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale a sostegno dell'attività istituzionale»	76.000,00

mediante storno dell'importo complessivo di euro 186.000,00 dal capitolo 6066 del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio citato;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 22 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 28 novembre 2005, n. 142/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 11.6.330.2.133 di euro 305.104,35 dal capitolo 3159 al capitolo 3120.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 2955 di data 16 novembre 2005 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di euro

305.104,35 per l'anno 2005 all'interno dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 dal capitolo 3159 al capitolo 3120 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Sul capitolo 3120 «Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette, biotopi e terreni di particolare interesse naturalistico, nonché spese per la conservazione, il miglioramento ed il mantenimento della biodiversità, e spese per la fruizione didattica e la ricerca scientifica - ricorso al mercato finanziario» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e al bilancio per l'anno 2005 è iscritto lo stanziamento di euro 305.104,35 per l'anno 2005 mediante storno del medesimo importo dal capitolo 3159 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.133 del bilancio citato;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 28 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 28 novembre 2005, n. 143/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 5.4.350.2.168 di euro 766.105,67 dal capitolo 4003 al capitolo 296 di nuova istituzione.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 2958 di data 16 novembre 2005 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di euro 766.105,67 per l'anno 2005 all'interno dell'unità previsionale di base 5.4.350.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 dal capitolo 4003 al capitolo 283 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

RILEVATO che ai fini dell'omogeneità del tipo copertura tra capitolo dal quale si effettua il prelievo e capitolo da impinguare si rende necessaria l'istituzione di un nuovo capitolo coperto con ricorso al mercato finanziario, per le analoghe finalità previste in calce al capitolo 283 - che si intendeva impinguare- e ritenuto pertanto di provvedervi;

VISTO l'articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 7/1999;

VISTA la legge regionale del 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.4.350.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 è inserito il capitolo 296 (2.1.210.3.10.17) di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con la denominazione «Fondo regionale per il finanziamento di progettazioni di piani ed opere di preminente interesse regionale nel settore della viabilità - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento di euro 766.105,67 per l'anno 2005 mediante storno di pari importo dal capitolo 4003 del

medesimo stato di previsione della spesa. Tale importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 8/REF di data 20 gennaio 2005

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 28 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 28 novembre 2005, n. 144/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 tra vari capitoli della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 2975 di data 16 novembre 2005, così come rettificata con decreto del Direttore centrale per le risorse agricole, naturali, forestali e montagna n. RAF/9/6433 di data 23 novembre 2005, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7, lo storno di fondi all'interno dell'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, come di seguito indicato;

<i>Capitolo</i>	<i>Importo in diminuzione 2004</i>	<i>Importo in diminuzione 2005</i>	<i>Importo in aumento 2005</i>
6286	621.371,78	180.000,00	
6334	74.034,28		
6615	284.394,66		
6616	692.718,28		
7024	173.741,71		
7135	300.000,00		
6335			2.326.260,71

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 è disposto lo storno di fondi come di seguito meglio specificato:

<i>Capitolo</i>	<i>Importo in diminuzione 2004</i>	<i>Importo in diminuzione 2005</i>	<i>Importo in aumento 2005</i>
6286	621.371,78	180.000,00	
6334	74.034,28		
6615	284.394,66		
6616	692.718,28		
7024	173.741,71		
7135	300.000,00		
6335			2.326.260,71

L'importo in diminuzione dall'esercizio 2004 corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita, sui rispettivi capitoli del bilancio per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 7/REF di data 20 gennaio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 28 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 28 novembre 2005 n. 145/REF.

L.R. 16 aprile 1999, n. 7, articolo 46, comma 3, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 - Iscrizione su unità previsionali di base/capitoli della spesa della Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone di fondi alla stessa destinati a valere e mediante storno dall'unità previsionale di base 4.1.340.2.1125/capitoli 3240 (limite 3).

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2759 di data 28 ottobre 2005, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato ad attribuire alla disponibilità della Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone, i fondi necessari alla concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 10, comma 2, primo periodo, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio 2005 esistono sia l'appropriata unità previsionale di base che l'appropriato capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sui quali iscrivere i suddetti stanziamenti;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è ridotto di complessivi euro

120.000,00, con riferimento al capitolo 3240 (limite 3) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso negli importi e per l'estensione temporale come di seguito indicato:

<i>Capitolo</i>	<i>L.I.</i>	<i>2005-2007</i>	<i>2008-2014</i>
3240	3	- 12.000,00	- 12.000,00

Le annualità relative agli anni dal 2008 al 2014 gravano sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, è iscritto il limite d'impegno decennale di euro 12.000,00, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.777 con riferimento al capitolo 777 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con lo stanziamento complessivo di euro 120.000,00, suddiviso negli importi e per l'estensione temporale come di seguito indicato:

<i>Capitolo</i>	<i>L.I.</i>	<i>2005-2007</i>	<i>2008-2014</i>
777	3	+ 12.000,00	+ 12.000,00

Le annualità relative agli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 30 novembre 2005, n. 146/REF.

L.R. 7/1999, articolo 28, comma 2 - Storno interno all'unità previsionale di base 7.7.310.1.251 di euro 487.855,60 dal capitolo 8464 al capitolo 8461.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 3029 di data 21 novembre 2005 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di euro 487.855,60 per l'anno 2005 all'interno dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 dal capitolo 8464 al capitolo 8461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Sul capitolo 8461 «Finanziamento straordinario a titolo di rimborso ai comuni degli assegni erogati per i figli successivi al primo e per gli assegni di natalità per le nascite avvenute nell'anno 2000 a favore di genitori privi del requisito di «coppia coniugata» e del requisito del reddito minimo» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e al bilancio per l'anno

2005 è iscritto lo stanziamento di euro 487.855,60 per l'anno 2005 mediante storno del medesimo importo dal capitolo 8464 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.251 del bilancio citato;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 30 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 30 novembre 2005, n. 147/REF.

L.R. 16 aprile 1999, n. 7, articolo 46, comma 3, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, - Iscrizione su varie unità previsionali di base/capitoli della spesa delle Direzioni provinciali lavori pubblici di Trieste, Gorizia Udine e Pordenone di fondi alle stesse destinati a valere e mediante storno dall'unità previsionale di base 4.3.340.2.178/capitolo 3436 (limiti 38, 39 e 41).

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2881 di data 7 novembre 2005, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato ad attribuire alla disponibilità delle Direzioni provinciali Lavori pubblici competenti per territorio, contributi pluriennali, ex articolo 7ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 e da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 11, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per complessivi euro 18.837.840,00, mediante storno di pari importo dal capitolo 3436 (limiti 38, 39 e 41), suddiviso negli importi in euro e con l'estensione temporale di seguito indicati:

n. limite EPF	da cap. 3436	a Dir. Prov. LL.PP. GO cap. 637	a Dir. Prov. LL.PP. PN cap. 639	a Dir. Prov. LL.PP. TS cap. 636	a Dir. Prov. LL.PP. UD cap. 638
Lim. 38 (2005-2024)	- 465.000,00	+ 71.718,00	+ 254.275,00	+ 139.007,00	-
Lim. 39 (2006-2025)	- 465.000,00	+ 41.248,00	-	-	+ 423.752,00
Lim. 41 (2005-2024)	- 11.892,00	-	-	+ 11.892,00	-

RITENUTO di dover provvedere all'iscrizione nelle rispettive unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, dei contributi pluriennali sopra citati per complessivi euro 18.837.840,00, per gli importi e le annualità indicati, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestiti rispettivamente dalle sopracitate Direzioni provinciali lavori pubblici di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 3436 (limiti 38, 39 e 41) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO che, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio 2005 esistono sia le appropriate unità previsionali di base - gestite rispettivamente dalle sopra citate Direzioni provinciali lavori pubblici di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone - sia gli appropriati capitoli del do-

cumento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come individuati nella delibera di cui sopra, su cui fare affluire gli stanziamenti relativi ai contributi pluriennali sopra indicati;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Articolo 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3436 (limiti 38, 39 e 41) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto di complessivi euro 18.837.840,00, suddiviso negli importi in euro e con l'estensione temporale di seguito indicati:

<i>UPB</i>	<i>cap.</i>	<i>L.I.</i>	<i>2005</i>	<i>dal 2006 al 2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
4.3.340.2.178	3436	38	- 465.000,00	- 465.000,00	- 465.000,00	-
4.3.340.2.178	3436	39	-	- 465.000,00	- 465.000,00	- 465.000,00
4.3.340.2.178	3436	41	- 11.892,00	- 11.892,00	- 11.892,00	-
<i>Totale</i>			- 476.892,00	- 941.892,00	- 941.892,00	- 465.000,00

Le annualità relative agli anni dal 2008 al 2025 gravano sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 2

Sulle unità previsionali di base 4.3.340.2.793, 4.3.340.2.794, 4.3.340.2.795 e 4.3.340.2.796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, gestite rispettivamente dalle sopra citate Direzioni provinciali lavori pubblici di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, sono iscritti i seguenti limiti di impegno, con il numero, gli importi in euro e l'estensione temporale di seguito indicati, con riferimento rispettivamente ai capitoli 636, 637, 638 e 639 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

<i>UPB</i>	<i>cap.</i>	<i>L.I.</i>	<i>2005</i>	<i>dal 2006 al 2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
4.3.340.2.793	636 (TS)	38	+ 139.007,00	+ 139.007,00	+ 139.007,00	-
4.3.340.2.793	636 (TS)	41	+ 11.892,00	+ 11.892,00	+ 11.892,00	-
4.3.340.2.794	637 (GO)	38	+ 71.718,00	+ 71.718,00	+ 71.718,00	-
4.3.340.2.794	637 (GO)	39	-	+ 41.248,00	+ 41.248,00	+ 41.248,00
4.3.340.2.795	638 (UD)	39	-	+ 423.752,00	+ 423.752,00	+ 423.752,00
4.3.340.2.796	639 (PN)	38	+ 254.275,00	+ 254.275,00	+ 254.275,00	-
<i>Totale</i>			+ 476.892,00	+ 941.892,00	+ 941.892,00	+ 465.000,00

Le annualità relative agli anni dal 2008 al 2025 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 novembre 2005

DEL PIERO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 30 novembre 2005, n. ALP.1-2969-UD/ESR/3193.

Decreto legislativo n. 36/2003 - Decreto legislativo n. 22/1997 - L.R. n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 4° lotto, settore A, della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis. Società Exe S.p.A.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 044/Pres., con il quale è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come successivamente modificato, emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, emanato in attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di data 3 agosto 2005 che definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., come successivamente modificato con il decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2005, n. 0409/Pres., con il quale è stato approvato il Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

VISTO l'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, secondo il quale qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio spettano rispettivamente alla Giunta regionale e al Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 85691/98 di data 30 dicembre 1998 del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società EXE S.p.A., l'Amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987;

VISTA la determina del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/98 di data

21 maggio 1998, così come modificata dalla determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 341/98 di data 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1568-UD/ESR/3193 di data 31 dicembre 1998 e n. AMB./858-UD/ESR/3193 di data 11 ottobre 1999, con la quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata alla gestione della discarica di I categoria, sita nel Comune di Trivignano Udinese in località Merlanis, per un periodo di cinque anni dalla data di ottemperanza dei disposti di cui all'articolo 2 della determina stessa e, pertanto, fino al 4 agosto 2003, per il conferimento di rifiuti contrassegnati dai codici 20 00 00 smaltibili in discariche di I categoria ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e del decreto legislativo 22/1997 ed i rifiuti assimilabili agli urbani, così come definiti dalla medesima deliberazione, indipendentemente dalla loro codifica;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1089-UD/ESR/3193 di data 1° dicembre 1999, come integrato dal decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./75-UD/ESR/3193 di data 9 febbraio 2000, con il quale la Società EXE S.p.A., con sede legale nel Comune di Udine, è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 2° lotto - settore A, della discarica in argomento;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./451-UD/ESR/3193 di data 14 giugno 2000, come modificato dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./674-UD/ESR/3193 di data 21 agosto 2000, n. AMB./1073-UD/ESR/3193 di data 7 dicembre 2000, n. AMB./29-UD/ESR/3193 di data 31 gennaio 2001 e n. AMB./393-UD/ESR/3193 di data 26 giugno 2001, con il quale, a modifica dei decreti suddetti, la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 2° lotto - settore B, della discarica in parola;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./542-UD/ESR/3193 di data 24 agosto 2001, con il quale a modifica dei decreti suddetti la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 3° lotto - settore A, della discarica di cui trattasi;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./328-UD/ESR/3193 di data 11 aprile 2002, con il quale è stata modificata una prescrizione relativa all'esercizio della succitata discarica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2806 di data 6 agosto 2002, con la quale, fra l'altro:

- è stata approvata, con prescrizioni, la variante n. 3 al progetto generale di realizzazione della discarica di I^a categoria sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis;
- la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata a realizzare le opere previste dalla predetta variante n. 3, con l'osservanza delle prescrizioni indicate nella deliberazione stessa;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./668-UD/ESR/3193 di data 8 agosto 2002, con il quale a modifica dei decreti suddetti la Società Exe S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 1° lotto, 2° lotto, 3° lotto - settore A, della discarica di cui trattasi, come da progetto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2806 di data 6 agosto 2002;

VISTI i decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./734-UD/ESR/3193 di data 12 settembre 2002 e n. AMB./1405-UD/ESR/3193 di data 30 dicembre 2002, con i quali è stata modificata una prescrizione relativa all'esercizio della succitata discarica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2444 di data 8 agosto 2003, con la quale, tra l'altro: è stata approvata la variante non sostanziale n. 4 al progetto di realizzazione della discarica;

- la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata a realizzare le opere previste dalla predetta variante n. 4;

VISTO il decreto del Vice Direttore centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici n. ALP.1-336-UD/ESR/3193 di data 9 marzo 2004 con il quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 3° lotto, settore B, come debitamente collaudato, della discarica in parola;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1848 di data 16 luglio 2004, con la quale:

- è stato approvato, unicamente ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il Piano di adeguamento, presentato dalla Società EXE S.p.A., rispondente nel complesso ai contenuti prescritti dalla normativa vigente, in particolare dall'Allegato 2 del medesimo decreto legislativo, relativo alla discarica classificata, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 17, comma 4, del citato Decreto Legislativo 36/2003, come discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis;

- è stato precisato che la presentazione del Piano di adeguamento e la riclassificazione della discarica non comportano un'automatica estensione dell'autorizzazione ai rifiuti che possono essere conferiti nel corrispondente nuovo tipo di discarica;
- è stato evidenziato che non costituisce contenuto del Piano di adeguamento l'individuazione dei rifiuti smaltibili in discarica, che fino al 16 luglio 2005 saranno quelli per i quali la discarica era già stata autorizzata;
- è stato fissato alla data dell'1 gennaio 2009 il termine per l'ultimazione dei lavori relativi ad adeguamenti strutturali dei lotti 3B, 4A e 4B, di cui al progetto di variante n. 4, già approvato con delibera della Giunta regionale n. 2444 di data 8 agosto 2003. Detti lavori di adeguamento della discarica in oggetto, stabiliti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 36/2003, avranno comunque termine con la realizzazione della copertura finale dell'intera discarica;
- è stato precisato che l'approvazione del Piano di adeguamento, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 36/2003, non costituisce autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti dei lotti 4A e 4B, che dovrà invece essere consentita con un provvedimento autorizzativo emanato ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e subordinato alla presentazione da parte del Direttore dei lavori del Certificato di regolare esecuzione e del Certificato di collaudo delle opere previste;
- è stato prescritto al punto 9 della deliberazione stessa che la Società EXE S.p.A. provveda a presentare, entro sei mesi dalla data della deliberazione, un documento inerente alla formazione del personale adibito alla gestione della discarica, soprattutto in relazione alle capacità operative in condizioni di emergenza e alle mansioni di manutenzione e controllo delle apparecchiature necessarie al monitoraggio ambientale della discarica;
- è stato prescritto al punto 10 della deliberazione stessa che la Società EXE S.p.A. provveda a svolgere ulteriori approfondimenti per la ricerca delle cause della presenza di liquido nella rete di drenaggio inferiore del 1° lotto della discarica. Dovranno perciò essere proposte, entro sei mesi dalla data della deliberazione, ed utilizzate nuove metodologie diagnostiche, oltre alle già previste indagini geoelettriche od in sostituzione di queste, per l'accertamento dell'integrità del telo di impermeabilizzazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3457 di data 21 dicembre 2004, con la quale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, è stato approvato il progetto di copertura finale contenuto nel Piano di adeguamento, presentato dalla Società EXE S.p.A. di Udine, rispondente nel complesso ai contenuti prescritti dalla normativa vigente, in particolare dall'Allegato 2 del decreto legislativo 36/2003, relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1662 di data 8 luglio 2005, con la quale:

- è stato preso atto dell'estensione al 31 dicembre 2005 del termine, originariamente stabilito dal decreto legislativo 36/2003 al 16 luglio 2005, per la ricezione da parte della discarica in parola, gestita dalla Società EXE S.p.A., dei rifiuti per i quali è stata autorizzata;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1848 di data 16 luglio 2004, al punto 4 le parole «16 luglio 2005» sono state sostituite dalle parole «31 dicembre 2005»;

VISTA l'istanza prot. n. 0159 di data 21 ottobre 2005, con la quale la Società EXE S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 4° lotto, settore A, della discarica in argomento allegando:

- il certificato di regolare esecuzione delle opere relative alla costruzione del 4° lotto, settore A, di data 20 ottobre 2005 a firma del direttore dei lavori ing. Antonio Venchiarutti;
- il certificato di collaudo dei lavori per la costruzione del 4° lotto, settore A, di data 21 ottobre 2005 a firma del collaudatore dott. ing. Livio Runcio;
- la relazione tecnica in ordine agli adempimenti previsti dal Programma di garanzia di qualità per la costruzione del 4° lotto, settore A, datata ottobre 2005;

VISTA la relazione di data 30 novembre 2005, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, nel trasmettere il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, individuate come D1 «deposito sul o nel su-

olo» nell'allegato B del decreto legislativo 22/1997, subordinatamente a prescrizioni e limitatamente al 4° lotto, settore A, della discarica in argomento, ha precisato che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1848 di data 16 luglio 2004 è stato approvato il Piano di Adeguamento, ai sensi del decreto legislativo 36/2003, della discarica in oggetto, riclassificata come discarica per rifiuti non pericolosi, specificando che l'esercizio dei lotti 4A e 4B avrebbe dovuto essere oggetto di successiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;
- con la suddetta deliberazione n. 1848/2004 era stato stabilito che la riclassificazione della discarica non comportava un'automatica estensione dell'autorizzazione ai rifiuti che potevano essere conferiti nella discarica medesima. I rifiuti smaltibili in discarica fino al 16 luglio 2005, termine poi prorogato al 31 dicembre 2005, dovevano essere quelli per i quali la discarica era già stata precedentemente autorizzata;
- con nota prot. n. 11872/2005 di data 21 settembre 2005 l'A.R.P.A. ha fornito osservazioni relativamente alla valutazione del nuovo protocollo di monitoraggio della discarica EXE;
- in data 21 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 36/2003, funzionari del Servizio disciplina gestione rifiuti hanno effettuato una verifica relativamente alle condizioni del 4° lotto, settore A della discarica ritenendo, per quanto verificabile in loco e tenuto conto del certificato di collaudo del lotto medesimo, del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della relazione tecnica accompagnatoria, positivo l'esito di detta ispezione;
- con nota prot. n. 0309/mrz di data 21 novembre 2005 la Società EXE S.p.A. ha trasmesso delle integrazioni al Piano finanziario;
- con nota prot. n. ALP.8-42484-UD/ESR/3193 di data 25 novembre 2005 è stato chiesto alla Società EXE S.p.A. di confermare che il Piano finanziario tiene conto della garanzia prestata secondo le attuali disposizioni;
- con nota prot. n. 0341/mrz di data 28 novembre 2005 la Società EXE S.p.A. ha comunicato che il Piano finanziario già trasmesso tiene conto della garanzia prestata e risulta compilato secondo quanto previsto dalla lettera m), dell'articolo 8 del decreto legislativo 36/2003;

PRESO ATTO che la suddetta relazione, stante la necessità di dover predisporre il relativo provvedimento ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e conformemente alla normativa tecnica di settore, è strutturata, ai sensi dell'articolo 10 (Contenuto dell'autorizzazione) del decreto legislativo 36/2003, riportando i contenuti dell'autorizzazione del 4° lotto, settore A della discarica, come segue:

1) *Ubicazione della discarica e delimitazione dell'area:*

Lotto 4, settore A, Comune di Trivignano Udinese (UD), Località Merlanis; Foglio n°6 mappali 14-18-36-37-38-125-129;

2) *Categoria della discarica:*

discarica per rifiuti non pericolosi;

3) *Capacità totale:*

volume autorizzato totale della discarica 593.000 m³

volume del Lotto 4 settore A 89.212 m³

4) *Elenco dei tipi di rifiuti smaltibili:*

La Società EXE S.p.A. potrà essere autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, salvo proroghe di legge, a smaltire nel 4° lotto, settore A della discarica esclusivamente i rifiuti individuati dai seguenti codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti):

- 1) 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
- 2) 15 01 02 Imballaggi in plastica
- 3) 15 01 03 Imballaggi in legno
- 4) 15 01 04 Imballaggi metallici

- 5) 15 01 06 Imballaggi in materiali misti
- 6) 15 01 07 Imballaggi in vetro
- 7) 15 01 09 Imballaggi in materia tessile
- 8) 16 01 03 Pneumatici fuori uso
- 9) 19 05 03 Compost fuori specifica
- 10) 19 08 01 Vaglio
- 11) 19 08 02 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 12) 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 13) 19 12 01 Carte e cartone
- 14) 19 12 04 Plastica e gomma
- 15) 19 12 05 Vetro
- 16) 19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 17) 19 12 08 Prodotti tessili
- 18) 19 12 09 Minerali
- 19) 19 12 12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 20) 20 02 01 Rifiuti biodegradabili
- 21) 20 02 02 Terra e roccia
- 22) 20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili
- 23) 20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati
- 24) 20 03 02 Rifiuti dei mercati
- 25) 20 03 03 Residui della pulizia stradale
- 26) 20 03 04 Fanghi delle fosse settiche
- 27) 20 03 06 Rifiuti della pulizia delle fognature
- 28) 20 03 07 Rifiuti ingombranti
- 29) 20 03 99 Rifiuti urbani non specificati altrimenti

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 36/2003 i rifiuti individuati dal codice CER 16 01 03 potranno essere conferiti in discarica solamente come materiale di ingegneria; i rifiuti assimilabili di cui alla delibera C.I. 27 luglio 1984 dovranno sottostare alle indicazioni e prescrizioni della citata delibera.

Dall'1 gennaio 2006 nel 4° lotto, settore A della discarica potrà essere consentito lo smaltimento, salvo eventuali proroghe di legge, solo dopo trattamento a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 36/2003 e secondo le modalità previste dal D.M. 3 agosto 2005, dei rifiuti individuati dai seguenti codici CER:

- 1) 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
- 2) 15 01 02 Imballaggi in plastica
- 3) 15 01 03 Imballaggi in legno
- 4) 15 01 04 Imballaggi metallici
- 5) 15 01 06 Imballaggi in materiali misti
- 6) 15 01 07 Imballaggi in vetro
- 7) 15 01 09 Imballaggi in materia tessile
- 8) 16 01 03 Pneumatici fuori uso
- 9) 19 05 01 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 10) 19 05 03 Compost fuori specifica
- 11) 19 08 01 Vaglio
- 12) 19 08 02 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 13) 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 14) 19 12 01 Carte e cartone
- 15) 19 12 04 Plastica e gomma
- 16) 19 12 05 Vetro
- 17) 19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 18) 19 12 08 Prodotti tessili
- 19) 19 12 09 Minerali
- 20) 19 12 12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

5) *Approvazione del Piano di adeguamento:*

con deliberazione n. 1848 del 16 luglio 2004 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il Piano di adeguamento della discarica, presentato dalla Società EXE S.p.A., ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 36/2003, comprensivo dei piani di gestione e di post-gestione dell'impianto, il piano di sorveglianza e controllo, il piano di ripristino ambientale;

6) *Prescrizioni per le operazioni di collocamento nel 4° lotto, settore A della discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo:*

Al fine dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento la Società dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- puntuale rispetto di quanto predisposto nel piano di sorveglianza e controllo presentato contestualmente al piano di adeguamento della discarica;
- monitorare i parametri meteorologici, le caratteristiche delle acque, la trasformazione dei rifiuti stoccati, secondo quanto indicato nel Piano di sorveglianza e controllo;
- attivare, fermo restando il piano di monitoraggio del comportamento d'assetto del corpo della discarica, un sistema di monitoraggio per il rilievo sperimentale dei cedimenti a fine conferimento, sulla base dei risultati ottenuti dovrà produrre una relazione semestrale di cui al successivo punto 9);
- rendere operativo il sistema di monitoraggio previsto dalla «Relazione Tecnica in merito alle prescrizioni di cui ai punti n. 9 e n. 10 della deliberazione della Giunta regionale n. 1848/2004» datata gennaio 2005. Prima dell'avvio del nuovo protocollo di monitoraggio andrà eseguita una campagna di misurazioni geoelettiche sul lotto 1 con una configurazione del tipo «mise a la masse», secondo quanto indicato dall'A.R.P.A. nella nota prot. n. 11872/2005 di data 21 settembre 2005. Tale metodo consiste nell'immersione di un elettrodo di corrente all'interno di un pozzo del percolato mentre l'altro viene posto virtualmente all'infinito: lo spostamento sistematico della coppia di elettrodi di potenziale al di fuori del perimetro della discarica consente di verificare la chiusura del circuito dovuta ad eventuali lacerazioni del telo con conseguenti perdite di percolato. Il telo integro costituisce di per sé un forte resistivo e la configurazione elettronica sopra esposta, presentando valori di resistività molto elevati dimostrerebbe di fatto la pressoché totale assenza di perdite di percolato;
- trasmettere con cadenza mensile i risultati delle analisi sulle acque all'A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana» e al Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A.;
- alle operazioni di asporto del percolato potranno presenziare in qualsiasi momento l'Amministrazione provinciale di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e il Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A.. I quantitativi asportati unitamente ai dati pluviometrici dovranno essere comunicati alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed all'Amministrazione provinciale di Udine nella relazione di cui al successivo punto 9);
- trasmettere mensilmente, su supporto magnetico, agli enti di controllo i dati forniti dalle sonde multiparametriche funzionanti in continuo; è consentita la manutenzione semestrale delle sonde previa sostituzione con una analoga e comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, all'Amministrazione provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e al Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A.;
- nel caso di presenza di liquido nella rete di controllo in quantità o qualità significative, oppure gli esiti delle analisi delle acque di falda, monitorate anche dalle sonde multiparametriche, fornissero valori che si discostino significativamente dalla situazione presente, la Società EXE S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed a tutti gli enti di controllo.

Per quanto riguarda le operazioni di gestione la Società dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- puntuale rispetto di quanto predisposto nel Piano di gestione presentato contestualmente al Piano di adeguamento;
- esecuzione di interventi periodici per impedire la proliferazione di ratti e insetti, la dispersione di polveri, il pericolo di incendi;
- avanzamento per strati omogenei, con fronti stabili;

- ricopertura giornaliera dei rifiuti con materiale di idoneo spessore e caratteristiche, in modo da limitare la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori;
- accertamento della natura dei rifiuti prima dello scarico;
- divieto di cernita manuale e bruciatura.

Il passaggio dal sub settore 1 al sub settore 2 del settore A del 4° lotto dovrà essere subordinato a visita di sopralluogo e certificazione da parte del collaudatore.

7) *Prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura:*

La Società a fine conferimento dei rifiuti dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- sistemazione delle zone esaurite entro 6 mesi;
- ricopertura provvisoria dei rifiuti con teli impermeabili.

8) *Durata della post-gestione e modalità di chiusura:*

La durata della post gestione è fissata ai sensi del decreto legislativo 36/2003 in almeno 30 anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

La Società dovrà essere tenuta al puntuale rispetto di quanto predisposto nel Piano di post gestione presentato contestualmente al Piano di adeguamento.

La Società dovrà comunicare la data di chiusura del 4° lotto, settore A della discarica alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, all'Amministrazione provinciale di Udine, al Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A., al Comune di Trivignano Udinese e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana».

Dopo la comunicazione di chiusura di cui all'articolo 12, comma 3 del Decreto legislativo 36/2003, il ripristino di eventuali avvallamenti non potrà essere effettuato con lo smaltimento di rifiuti.

9) *Relazioni:*

Entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà venir presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una relazione di verifica, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla compatibilità ambientale, sui tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, sui risultati del programma di sorveglianza e i controlli effettuati.

Dovrà inoltre venir presentata una relazione semestrale alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici che definisca un programma dettagliato delle operazioni di ricopertura e recupero finale a garanzia del raggiungimento della quota prevista ad assestamento avvenuto; la medesima relazione semestrale dovrà comprendere anche la descrizione delle fasi di conferimento rifiuti, con relativi dati di tipi, quantità e volumi occupati, la progressione della ricopertura del 4° lotto, settore A della discarica, la produzione di biogas, di percolato, i dati di precipitazione ed in generale tutti i principali dati significativi inerenti l'attività autorizzata.

10) *Piano di ripristino ambientale:*

La Società dovrà eseguire puntualmente il piano di ripristino ambientale dell'area secondo quanto indicato ed approvato con il Piano di Adeguamento al decreto legislativo n. 36/2003.

La Società dovrà presentare alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una relazione di post esercizio che tenga conto degli aspetti di cui al punto 4.1.13 del piano regionale gestione dei rifiuti urbani, che dovrà comprendere anche un libretto di gestione del verde.

La sistemazione finale dovrà essere realizzata mantenendo aperti adeguati corridoi ecologici.

La recinzione prevista dovrà essere tolta a ripristino finale avvenuto.

11) *Garanzie finanziarie:*

Si ritiene congrua la garanzia finanziaria di € 2.323.390,00 (duemilionitrecentoventitremilatrecentonovanta/00) prestata dalla Società EXE S.p.A. a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle operazioni di smaltimento del 4° lotto, e trasmessa in data 30 novembre 2005.

Lo svincolo della fideiussione di gestione del 4° lotto, potrà essere effettuato solo dopo 2 anni dalla comunicazione di approvazione della chiusura, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003.

La chiusura comporterà il versamento della garanzia finanziaria di post gestione, prevista dal decreto del Presidente della Regione n. 0266/2005, come successivamente modificato, che sarà trattenuta per almeno 30 anni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 36/2003. Lo svincolo della garanzia di post gestione sarà effettuato solo dopo la completa e definitiva sistemazione dell'area, certificata da apposito collaudo.

12) *Procedure di ammissione dei rifiuti in discarica:*

I rifiuti conferiti in discarica dovranno essere pressati in balle, quelli materialmente non pressolegabili saranno conferiti tal quali. Potrà essere autorizzato il conferimento dei rifiuti senza la pressatura in balle, nei seguenti casi:

- per la manutenzione programmata dell'impianto di recupero del Consorzio Smaltimento Rifiuti, ovvero per cause accidentali che impediscono la gestione ordinaria dell'impianto sopraccitato, dandone comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, agli organi di controllo e al Comune di Trivignano Udinese;
- nelle sole giornate di lunedì e sabato di ogni settimana dal 1° aprile fino al 30 settembre di ogni anno, a motivo della maggiore produzione di rifiuti nella stagione turistica.

Inoltre potrà essere consentito lo smaltimento dei rifiuti senza la pressatura in balle, limitatamente alla quantità prevista nell'eventuale provvedimento autorizzatorio emanato in virtù delle convenzioni sottoscritte per la regolamentazione dei casi di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 delle norme di attuazione del piano regionale di gestione rifiuti.

Dovrà essere vietato:

- ai sensi dell'articolo 11 del Piano regionale di gestione rifiuti - sezione rifiuti urbani approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001, lo smaltimento in discarica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di rifiuti urbani pericolosi;
- lo smaltimento in discarica dei rifiuti vegetali individuati all'articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 22/1997, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001;
- ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 22/1997, lo smaltimento in discarica di imballaggi e dei contenitori recuperati;
- lo smaltimento in discarica dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 36/2003.

Per l'esercizio del 4° lotto, settore A della discarica dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate dalle norme statali, regionali, anche in materia di sicurezza ed igiene ambientale, dal Piano regionale di gestione rifiuti - sezione rifiuti urbani approvato con decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001 e dal Piano Provinciale di attuazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Udine approvato con decreto del Presidente della Regione n. 03/Pres. di data 9 gennaio 2004 e dai progetti approvati;

CONSIDERATO che rimangono valide ed inalterate tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, se non in contrasto con il decreto di gestione da emanare per il 4° lotto, settore A della discarica;

PRESO ATTO che l'autorizzazione all'esercizio del 4° lotto, settore A non costituisce un'autorizzazione ambientale integrata ai sensi del decreto legislativo 59/2005, e che, rientrando l'impianto nelle previsioni di cui all'allegato I, punto 5.4 del succitato decreto legislativo, la Società dovrà presentare la documentazione necessaria all'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nei modi e termini previsti;

RILEVATO che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento del 4° lotto, settore B potrà essere consentita subordinatamente alla presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo;

CONSTATATA la completezza della documentazione amministrativa acquisita agli atti;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la Società EXE S.p.A. all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 4° lotto, settore A, della discarica di cui trattasi;

ACCERTATA, altresì, la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 13/1998;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa la Società EXE S.p.A., con sede legale nel Comune di Udine, Piazza Patriarcato n. 3, è autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento, individuate come D1 «deposito sul o nel suolo» nell'allegato B del decreto legislativo 22/1997, limitatamente al 4° lotto, settore A distinto catastalmente sui mappali 14 - 18 - 36 - 37 - 38 - 125 - 129 del Foglio n. 6 del Comune di Trivignano Udinese (UD), come debitamente collaudato, per un volume di 89.212 metri cubi, della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese (UD), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2

La Società EXE S.p.A. è autorizzata a smaltire, nel 4° lotto, settore A della discarica di cui all'articolo 1, fino al 31 dicembre 2005, salvo proroghe di legge, esclusivamente i rifiuti individuati dai seguenti codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti):

- 1) 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
- 2) 15 01 02 Imballaggi in plastica
- 3) 15 01 03 Imballaggi in legno
- 4) 15 01 04 Imballaggi metallici
- 5) 15 01 06 Imballaggi in materiali misti
- 6) 15 01 07 Imballaggi in vetro
- 7) 15 01 09 Imballaggi in materia tessile
- 8) 16 01 03 Pneumatici fuori uso
- 9) 19 05 03 Compost fuori specifica
- 10) 19 08 01 Vaglio
- 11) 19 08 02 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 12) 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 13) 19 12 01 Carte e cartone
- 14) 19 12 04 Plastica e gomma
- 15) 19 12 05 Vetro
- 16) 19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 17) 19 12 08 Prodotti tessili
- 18) 19 12 09 Minerali
- 19) 19 12 12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 20) 20 02 01 Rifiuti biodegradabili
- 21) 20 02 02 Terra e roccia
- 22) 20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili
- 23) 20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati
- 24) 20 03 02 Rifiuti dei mercati
- 25) 20 03 03 Residui della pulizia stradale
- 26) 20 03 04 Fanghi delle fosse settiche
- 27) 20 03 06 Rifiuti della pulizia delle fognature
- 28) 20 03 07 Rifiuti ingombranti
- 29) 20 03 99 Rifiuti urbani non specificati altrimenti

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 36/2003 i rifiuti individuati dal codice CER 16 01 03 possono essere conferiti in discarica solamente come materiale di ingegneria; i rifiuti assimilabili di cui alla delibera C.I. 27 luglio 1984 devono sottostare alle indicazioni e prescrizioni della citata delibera.

Dal 1° gennaio 2006, salvo eventuali proroghe di legge, nel 4° lotto, settore A della discarica, la Società EXE S.p.A. è autorizzata a smaltire, solo dopo trattamento a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 36/2003 e secondo le modalità previste dal D.M. 3 agosto 2005, i rifiuti individuati dai seguenti codici CER:

- 1) 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
- 2) 15 01 02 Imballaggi in plastica
- 3) 15 01 03 Imballaggi in legno
- 4) 15 01 04 Imballaggi metallici
- 5) 15 01 06 Imballaggi in materiali misti
- 6) 15 01 07 Imballaggi in vetro
- 7) 15 01 09 Imballaggi in materia tessile
- 8) 16 01 03 Pneumatici fuori uso
- 9) 19 05 01 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 10) 19 05 03 Compost fuori specifica
- 11) 19 08 01 Vaglio
- 12) 19 08 02 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 13) 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 14) 19 12 01 Carte e cartone
- 15) 19 12 04 Plastica e gomma
- 16) 19 12 05 Vetro
- 17) 19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 18) 19 12 08 Prodotti tessili
- 19) 19 12 09 Minerali
- 20) 19 12 12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Art. 3

Il passaggio dal sub settore 1 al sub settore 2 del settore A del 4° lotto è subordinato a visita di sopralluogo e certificazione da parte del collaudatore.

Art. 4

La Società deve osservare le seguenti prescrizioni:

- puntuale rispetto di quanto predisposto nel piano di sorveglianza e controllo presentato contestualmente al Piano di adeguamento della discarica;
- monitorare i parametri meteorologici, le caratteristiche delle acque, la trasformazione dei rifiuti stoccati, secondo quanto indicato nel Piano di sorveglianza e controllo;
- attivare, fermo restando il piano di monitoraggio del comportamento d'assessamento del corpo della discarica, un sistema di monitoraggio per il rilievo sperimentale dei cedimenti a fine conferimento, sulla base dei risultati ottenuti dovrà produrre una relazione semestrale di cui al successivo articolo 7;
- rendere operativo il sistema di monitoraggio previsto dalla «Relazione Tecnica in merito alle prescrizioni di cui ai punti n. 9 e n. 10 della deliberazione della Giunta regionale n. 1848/2004» datata gennaio 2005. Prima dell'avvio del nuovo protocollo di monitoraggio andrà eseguita una campagna di misurazioni geoelettriche sul lotto 1 con una configurazione del tipo «mise a la masse», secondo quanto indicato dall'A.R.P.A. nella nota prot. n. 11872/2005 di data 21 settembre 2005. Tale metodo consiste nell'immersione di un elettrodo di corrente all'interno di un pozzo del percolato mentre l'altro viene posto virtualmente all'infinito: lo spostamento sistematico della coppia di elettrodi di potenziale al di fuori del perimetro della discarica consente di verificare la chiusura del circuito dovuta ad eventuali lacerazioni del telo con conseguenti perdite di percolato. Il telo integro costituisce di per sé un forte resistivo e la configurazione elettronica sopra esposta, presentando valori di resistività molto elevati dimostrerebbe di fatto la pressoché totale assenza di perdite di percolato;
- trasmettere con cadenza mensile i risultati delle analisi sulle acque all'A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana» e al Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A.;

- alle operazioni di asporto del percolato potranno presenziare in qualsiasi momento l'Amministrazione provinciale di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e il Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A.. I quantitativi asportati unitamente ai dati pluviometrici dovranno essere comunicati alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed all'Amministrazione provinciale di Udine nella relazione di cui al successivo articolo 7;
- trasmettere mensilmente, su supporto magnetico, agli enti di controllo i dati forniti dalle sonde multiparametriche funzionanti in continuo; è consentita la manutenzione semestrale delle sonde previa sostituzione con una analoga e comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, all'Amministrazione provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e al Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A.;
- nel caso di presenza di liquido nella rete di controllo in quantità o qualità significative, oppure gli esiti delle analisi delle acque di falda, monitorate anche dalle sonde multiparametriche, fornissero valori che si discostino significativamente dalla situazione presente, la Società EXE S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed a tutti gli enti di controllo;

Per quanto riguarda le operazioni di gestione la Società dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- puntuale rispetto di quanto predisposto nel Piano di gestione presentato contestualmente al Piano di adeguamento;
- esecuzione di interventi periodici per impedire la proliferazione di ratti e insetti, la dispersione di polveri, il pericolo di incendi;
- avanzamento per strati omogenei, con fronti stabili;
- ricopertura giornaliera dei rifiuti con materiale di idoneo spessore e caratteristiche, in modo da limitare la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori;
- accertamento della natura dei rifiuti prima dello scarico;
- divieto di cernita manuale e bruciatura.

Art. 5

La Società, a fine conferimento dei rifiuti, deve osservare le seguenti prescrizioni:

- sistemazione delle zone esaurite entro 6 mesi;
- ricopertura provvisoria dei rifiuti con teli impermeabili.

Art. 6

La durata della post gestione è fissata ai sensi del decreto legislativo 36/2003 in almeno 30 anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

La Società è tenuta al puntuale rispetto di quanto predisposto nel Piano di post gestione presentato contestualmente al Piano di adeguamento.

La Società dovrà comunicare la data di chiusura del 4° lotto, settore A della discarica alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, all'Amministrazione provinciale di Udine, al Dipartimento provinciale di Udine dell'A.R.P.A., al Comune di Trivignano Udinese e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana».

Dopo la comunicazione di chiusura di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 36/2003, il ripristino di eventuali avvallamenti non potrà essere effettuato con lo smaltimento di rifiuti.

Art. 7

Entro il 28 febbraio di ogni anno deve venir presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una relazione di verifica, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla compatibilità ambientale, sui tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, sui risultati del programma di sorveglianza e i controlli effettuati.

La Società deve inoltre presentare alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una relazione seme-

strale che definisca un programma dettagliato delle operazioni di ricopertura e recupero finale a garanzia del raggiungimento della quota prevista ad assestamento avvenuto; la medesima relazione semestrale dovrà comprendere anche la descrizione delle fasi di conferimento rifiuti, con relativi dati di tipi, quantità e volumi occupati, la progressione della ricopertura del 4° lotto, settore A della discarica, la produzione di biogas, di percolato, i dati di precipitazione ed in generale tutti i principali dati significativi inerenti l'attività autorizzata.

Art. 8

La Società ha l'obbligo di eseguire puntualmente il piano di ripristino ambientale dell'area secondo quanto indicato ed approvato con il Piano di Adeguamento al decreto legislativo n. 36/2003.

La Società dovrà presentare alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una relazione di post esercizio che tenga conto degli aspetti di cui al punto 4.1.13 del piano regionale gestione dei rifiuti urbani, che dovrà comprendere anche un libretto di gestione del verde.

La sistemazione finale dovrà essere realizzata mantenendo aperti adeguati corridoi ecologici.

La recinzione prevista dovrà essere tolta a ripristino finale avvenuto.

Art. 9

Lo svincolo della fideiussione di gestione del 4° lotto, potrà essere effettuato solo dopo 2 anni dalla comunicazione di approvazione della chiusura, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003.

La chiusura comporterà il versamento della garanzia finanziaria di post gestione, prevista dal decreto del Presidente della Regione n. 0266/2005, come successivamente modificato, che sarà trattenuta per almeno 30 anni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 36/2003. Lo svincolo della garanzia di post gestione sarà effettuato solo dopo la completa e definitiva sistemazione dell'area, certificata da apposito collaudo.

Art. 10

I rifiuti conferiti in discarica devono essere pressati in balle, quelli materialmente non pressolegabili saranno conferiti tal quali. Si autorizza il conferimento dei rifiuti senza la pressatura in balle, nei seguenti casi:

- per la manutenzione programmata dell'impianto di recupero del Consorzio Smaltimento Rifiuti, ovvero per cause accidentali che impediscono la gestione ordinaria dell'impianto sopraccitato, dandone comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, agli organi di controllo e al Comune di Trivignano Udinese;
- nelle sole giornate di lunedì e sabato di ogni settimana dal 1° aprile fino al 30 settembre di ogni anno.

Inoltre è consentito lo smaltimento dei rifiuti senza la pressatura in balle, limitatamente alla quantità prevista nell'eventuale provvedimento autorizzatorio emanato in virtù delle convenzioni sottoscritte per la regolamentazione dei casi di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 delle norme di attuazione del Piano regionale di gestione rifiuti.

Art. 11

È vietato:

- ai sensi dell'articolo 11 del Piano regionale di gestione rifiuti – sezione rifiuti urbani approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001, lo smaltimento in discarica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di rifiuti urbani pericolosi;
- lo smaltimento in discarica dei rifiuti vegetali individuati all'articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 22/1997, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001;
- ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 22/1997, lo smaltimento in discarica di imballaggi e dei contenitori recuperati;
- lo smaltimento in discarica dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 36/2003.

Art. 12

Per l'esercizio del 4° lotto, settore A della discarica devono essere rispettate le prescrizioni indicate dalle norme statali, regionali, anche in materia di sicurezza ed igiene ambientale, dal Piano regionale di gestione rifiuti - sezione rifiuti urbani approvato con decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001 e dal Piano provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Udine approvato con decreto del Presidente della Regione n. 03/Pres. di data 9 gennaio 2004 e dai progetti approvati.

Art. 13

L'autorizzazione all'esercizio del 4° lotto, settore A della discarica, non costituisce un'autorizzazione ambientale integrata ai sensi del decreto legislativo 59/2005 e, rientrando l'impianto nelle previsioni di cui all'allegato I, punto 5.4 del citato decreto legislativo, la Società dovrà presentare la documentazione necessaria all'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nei modi e termini previsti.

Art. 14

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento del 4° lotto, settore B, è subordinato alla presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo.

Art. 15

Rimangono valide ed immutate tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti che non siano in contrasto con il presente atto.

Art. 16

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, aggiornare, sospendere e/o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venir emanate.

Art. 17

La presente autorizzazione lascia impregiudicata l'osservanza delle altre disposizioni di legge in materia di discariche.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in triplice originale di cui uno, in bollo, viene rilasciato alla Società EXE S.p.A., uno all'Amministrazione provinciale di Udine ed uno rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello stesso.

Trieste, 30 novembre 2005.

SCUBOGNA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI 6 dicembre 2005, n. 1997.

Sdemanializzazione e passaggio al patrimonio disponibile regionale di beni immobili in Comune di Cercivento.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere

pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 «acque esenti da estimo» sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 di data 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;

PRESO ATTO che il Sig. Garibaldi Renato, con istanze di data 30 gennaio 2005 e di data 8 agosto 2005, ha richiesto la concessione ed eventuale acquisto di un bene del demanio idrico regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Cercivento f.m. 18 mappale incensito;

VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente e LL.PP., espresso con nota prot. ALP-7/31416/UD/INO/3670 di data 23 agosto 2005, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica;

CONSTATATO che con il piano di frazionamento Tipo n. 203816/05 si è provveduto al censimento del bene avente perso funzionalità idraulica catastalmente identificato in Comune di Cercivento f.m. 18 mappale 451;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo la procedura disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16;

VISTA la deliberazione giunta n. 3004 di data 21 novembre 2005 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la sdemanializzazione del bene immobile catastalmente identificato in Comune di Cercivento f.m. 18 mappale 451;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 16/2002;

DECRETA

- è sdemanializzato e passa al patrimonio disponibile regionale il bene immobile catastalmente identificato in Comune di Cercivento f.m. 18 mappale 451;

Trieste, 6 dicembre 2005

BAUCERO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 6 dicembre 2005, n. 995/AA.GG.

Nomina dei componenti della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 recante «Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23, il quale ha istituito la «Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale», definendone, altresì, i compiti e la composizione;

ATTESO, quindi, che i componenti sono:

- a) *i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci*, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), o loro delegati;
- b) *i Presidenti delle Rappresentanze nominate in seno alle Conferenze di cui alla lettera a)*, qualora non già Presidenti delle medesime, o loro delegati;
- c) *i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale*, di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria qualora non già Presidenti delle Conferenze o delle Rappresentanze suddette, o loro delegati.

VISTO il decreto n. 22 /Pres dell'1 febbraio 2005 con la quale è stata costituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;

PRESO ATTO delle note trasmesse dai diversi Comuni interessati, agli atti della Direzione centrale salute e protezione sociale, dalle quali si evince che:

- in data 17 giugno u.s. il sig. Vittorio Brancati, sindaco del Comune di Gorizia, è stato nominato Presidente della Conferenza dei sindaci dell'ASS. n. 2 - Gorizia e Presidente della Rappresentanza nominata in seno alla Conferenza dei sindaci per l'ASS. n. 2 Gorizia;
- in data 29 giugno u.s. il dott. Luciano Gentile, assessore ai servizi sociali e assistenziali del Comune di Gorizia è stato eletto Presidente dell'Assemblea dei sindaci di Ambito Distrettuale «Alto Isontino»;
- in data 12/07 u.s. il Sig. Fulvio Tomasin, sindaco del Comune di Aquileia, è stato nominato Presidente della Rappresentanza della Conferenza dei sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'ASS. n. 5.

VISTO il comma 5, dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 9 marzo 2001, come modificato dall'articolo 17 della legge regionale n. 21 del 18 agosto 2005, ai sensi del quale i componenti della Conferenza permanente sono nominati con decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale;

RILEVATO, pertanto, che occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti della Conferenza definendone la composizione;

TUTTO ciò premesso

DECRETA

- la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, istituita dall'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 e dall'articolo 17 della legge regionale 18 agosto 2005 è costituita dai soggetti di seguito indicati:

Presidenti Conferenze dei Sindaci	
ASS 1- Trieste	dott.ssa Claudia D'Ambrosio , assessore ai servizi sociali e sanitari del comune di Trieste
ASS 2- Gorizia	Sig. Vittorio Brancati , sindaco del Comune di Gorizia
ASS 3-Gemona	sig. Gabriele Marini , sindaco del comune di Gemona del Friuli
ASS 4-Udine	prof. Sergio Cecotti , sindaco del comune di Udine
ASS 5-Cervignano	sig. Pietro Paviotti , sindaco del comune di Cervignano
ASS 6-Pordenone	sig. Sergio Bolzonello , sindaco del comune di Pordenone

Presidenti delle Rappresentanze nominate in seno alle Conferenze dei sindaci	
ASS 1- Trieste	L'area triestina, per la particolare configurazione territoriale, non si è dotata di una propria Rappresentanza; le relative funzioni sono svolte, quindi, dalla Conferenza dei sindaci.
ASS 2- Gorizia	Sig. Vittorio Brancati , sindaco del Comune di Gorizia
ASS 3-Gemona	sig. Cuzzi Sergio , sindaco del comune di Tolmezzo
ASS 4-Udine	sig. Gino Marco Pascolini , sindaco del comune di S. Daniele del Friuli
ASS 5-Cervignano	sig. Fulvio Tomasin , sindaco del Comune di Terzo di Aquileia
ASS 6-Pordenone	sig. Sergio Bolzonello , sindaco del comune di Pordenone

Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale	
ASS 1	
distretto "Duino-Aurisina" distretto "Trieste comune" distretto "Muggia-S. Dorligo della Valle"	dott.ssa Claudia D'Ambrosio , assessore ai servizi sociali e sanitari del comune di Trieste
ASS 2	
distretto "Alto Isontino"	dott. Luciano Gentile , assessore ai servizi sociali e assistenziali del Comune di Gorizia
distretto "Basso Isontino"	sig.ra Licia Rita Morsolin , assessore ai servizi socio assistenziali e socio sanitari del Comune di Monfalcone
ASS 3	
distretto "Gemonese"	dott. Vincenzo Salvatorelli , vice sindaco del comune di Gemona del Friuli
distretto della "Carnia"	sig.ra Donatella Da Rin Chiantre , assessore turismo, istruzione, cultura, servizi sociali e sanità del comune di Forni di Sopra
ASS 4	
distretto di "San Daniele del Friuli"	sig. Claudio Zonta , sindaco del comune di Majano
distretto di "Tarcento"	sig.ra Daniela Graziutti , assessore servizi sociali del comune di Tarcento
distretto di "Cividale"	sig. Attilio Vuga , sindaco del comune di Cividale del Friuli
distretto di "Codroipo"	sig. Vittorino Boem , sindaco del comune di Codroipo
distretto di "Udine"	Dott. Andrea Zuliani , sindaco del comune di Campoformido
ASS 5	
distretto di "Cervignano"	sig. Pietro Paviotti , sindaco del comune di Cervignano
distretto di "Latisana"	dott.ssa Micaela Sette , sindaco del comune di Latisana
ASS 6	
distretto "Ovest"	sig. Roberto Capuzzo , sindaco del comune di Sacile
distretto "Est"	sig. Gino Gregoris , sindaco del comune di San Vito al Tagliamento
distretto "Sud"	dott. Enzo Bortolotti , sindaco del comune di Azzano Decimo
distretto "Nord"	prof. Emilio Di Bernardo , sindaco del comune di Maniago
distretto "Urbano"	dott. Giovanni Zanolin , assessore alle politiche sociali del comune di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 dicembre 2005.

DE SIMONE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
30 novembre 2005, n. ALP.11/2959/VIA/234.

L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza del progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato sito in adiacenza all'ex hotel Europa in Comune di Duino Aurisina. Proponente: Società Sviluppo 54 S.p.A. con sede in Piazza A. e K. Casali 1, in Comune di Duino Aurisina. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTO il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2600 del 18 luglio 2002 «Indirizzi operativi in materia di valutazione d'incidenza»;

VISTA l'istanza depositata in data 8 novembre 2005 con la quale la Società Sviluppo 54 S.p.A., ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza relativo al progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato sito in adiacenza all'ex hotel Europa in Comune di Duino Aurisina;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato su Il Piccolo del 8 novembre 2005, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 8 novembre 2005;

RILEVATO che l'intervento proposto:

- ricade in un'area vincolata ai sensi della ex legge 1497/1939;
- come tale, la suddetta area è definita «area sensibile» in base all'articolo 5 punto a) del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0245/Pres. del 8 luglio 1996;
- l'Elenco XII, al numero 1, del precitato Regolamento individua tra le categorie progettuali da sottoporre a VIA i parcheggi, con determinati valori di soglia di assoggettabilità;
- di conseguenza, risultando superati dal progetto in argomento i valori di soglia sopra richiamati, il progetto medesimo è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

RILEVATO che l'intervento in questione è localizzato ai margini del perimetro della ZPS IT 3341001 «Carso» e che quindi all'interno del procedimento di VIA di cui alla legge regionale 43/1990 è ricompreso il procedimento di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Duino Aurisina;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004 ed a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923;

RILEVATO che entro il termine stabilito dalla lettera a), terzo comma, dell'articolo 13 della predetta legge regionale 43/1990 risultano pervenute le richieste di riconoscimento quale pubblico interessato all'opera proposta, da parte del WWF Italia sezione regionale Friuli Venezia Giulia in data 14 novembre 2005 e da parte del Comitato «LAltrabaia» in data 17 novembre 2005 e che pertanto i soggetti predetti sono individuati quale pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza del progetto in argomento il Comune di Duino Aurisina, la Provincia di Trieste in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto Servizio tutela beni paesaggistici in relazione al vincolo di cui al decreto legislativo 42/2004, la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale per quanto concerne la procedura di valutazione di incidenza e Servizio selvicoltura e antincendio boschivo per quanto concerne il vincolo idrogeologico;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1. In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza del progetto, presentato dalla Società Sviluppo 54 S.p.A., per la realizzazione di un parcheggio interrato sito in adiacenza all'ex hotel Europa in Comune di Duino Aurisina, gli Enti di seguito indicati:
 - il Comune di Duino Aurisina;
 - la Provincia di Trieste;
 - l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»;
 - la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici;
 - Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;
 - Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna - Servizio selvicoltura e antincendio boschivo;e quale pubblico interessato:
 - il WWF Italia sezione regionale Friuli Venezia Giulia;
 - il Comitato «LAltrabaia».
2. A cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.
3. Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Duino Aurisina sarà depositata copia dello studio di impatto ambientale per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 novembre 2005

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. 6804.

Revoca del decreto del Direttore del Servizio per la tutela degli ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale n. 2028 del 21 giugno 2005 e approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori alla riserva di caccia di Basovizza per l'annata venatoria 2005/2006.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 29 della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, che stabilisce i requisiti e le priorità per l'assegnazione ed il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia;

VISTO il D.P.G.R. 1 febbraio 2000 n. 030/Pres., così come modificato dal D.P.Reg. 7 ottobre 2003, n. 0359/Pres., che approva il «Regolamento recante i criteri e le modalità di assegnazione e trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 30/1999»;

VISTA la comunicazione della Regione Friuli Venezia Giulia di avvio di procedimento amministrativo di approvazione delle graduatorie di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle singole riserve di caccia per l'annata venatoria 2005/2006, datata 9 maggio 2005, e pubblicata, in base a quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del D.P.G.R. n. 030/Pres. del 2000, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 25 maggio 2005;

VALUTATE, ai sensi della normativa vigente, le domande di ammissione e di trasferimento alle singole riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale per l'annata venatoria 2005/2006;

VISTO il decreto n. 1993 di data 20 giugno 2005 del Direttore del Servizio per la tutela degli ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale con cui si approva l'elenco delle domande archiviate;

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria per l'accesso alla riserva di caccia di Basovizza, n. 2028 del Direttore del Servizio per la tutela degli ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale datato 21 giugno 2005;

VISTA la nota di data 18 agosto 2005, con la quale il sig. Fonda comunica di essere residente da più di cinque anni in un Comune compreso nel territorio della riserva di caccia di Basovizza;

VISTA l'autocertificazione di data 26 settembre 2005 con la quale il Sig. Fonda dichiara di essere residente dal 21 luglio 2004 in Comune di Trieste e di provenire dal Comune di S. Dorligo della Valle, dove ha risieduto fin dalla nascita;

VISTO che in fase di stesura della graduatoria per l'accesso alla riserva di caccia di Basovizza approvata con decreto n. 2028 sopra citato non si è tenuto conto del fatto che il Sig. Fonda risiede da più di cinque anni in un Comune comprendente la riserva di caccia richiesta in quanto tale requisito non è stato dichiarato nella domanda di assegnazione presentata in data 29 marzo 2005;

ACCERTATO che per il Sig. Fonda David non sarebbe stato possibile dichiarare il possesso del predetto requisito al momento della presentazione della domanda di assegnazione in quanto il modulo risulta carente nella parte specifica;

VISTO l'avvio di procedimento inviato in data 3 novembre 2005 al Sig. Fonda, e per conoscenza al direttore della riserva di caccia di Basovizza e ai controinteressati;

PRESO ATTO che da parte dei destinatari dell'avvio di procedimento non è pervenuta alcuna comunicazione pertinente;

VALUTATA quindi, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, la domanda di assegnazione alla riserva di caccia di Basovizza del sig. Fonda;

RITENUTO sussistere un interesse pubblico, concreto e attuale alla rimozione del proprio decreto n. 2028 di data 21 giugno 2005;

RITENUTO altresì opportuno redigere una nuova graduatoria per le assegnazioni alla riserva di caccia di Basovizza;

VISTO l'articolo 19, comma 3, lettera m) del Testo coordinato del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, per le ragioni di cui in premessa, si dispone la revoca del Decreto del Direttore del Servizio per la tutela degli ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale n. 2028 di data 21 giugno 2005 concernente l'approvazione della graduatoria per l'accesso alla riserva di caccia di Basovizza per l'annata venatoria 2005/2006;

2. Si approva la graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori alla riserva di caccia di Basovizza per l'annata venatoria 2005/2006 così come sotto riportata:

Assegnabili al cento per cento dei posti disponibili:

1. Fonda David
2. Clarich Walter
3. De Cassan Andrea
4. Giannella Patrizia
5. Aere Luca
6. Strain Fabio
7. Muggia Mario
8. Vidoni Renzo
9. Borina Erminio
10. Di Ragona Renzo

Assegnabili al cinquanta per cento dei posti disponibili:

1. Gon Vinicio
2. Apostoli Franco
3. Piuca Luciano

Udine, 6 dicembre 2005

VIOLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2005, n. 2905.

Approvazione dell'aggiornamento del programma triennale dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale per il periodo 2005-2006-2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato dal Presidente della Regione con decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, come successivamente modificato con decreto D.P.Reg. n. 0110/Pres. del 21 aprile 2005;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 14 gennaio 2005, con la quale è stato approvato il programma triennale 2005-2006-2007 dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale;

VISTO il Piano strategico regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2005, n. 471;

VISTI il Piano triennale regionale 2005-2007 e il Piano operativo regionale 2005 (primo stralcio - Assegnazione delle risorse finanziarie e di indirizzi per la spesa), approvato con deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2005, n. 685;

VISTO l'articolo 30 del disegno di legge finanziaria per il 2006 e agli effetti che, attraverso il patto di stabilità, si avranno sulle spese del personale dell'Amministrazione regionale;

TENUTO conto dell'attivazione delle procedure di trasferimento di personale nell'ambito del trasferimento di competenze;

PRESO atto dell'inquadramento nel ruolo unico regionale a decorrere dal 1° novembre 2005 di ulteriori tre unità provenienti dall'Agenzia del Demanio, stante l'espletamento della relativa procedura di trasferimento;

TENUTO, altresì, conto delle nuove esigenze segnalate dalle Direzioni centrali e dagli Enti regionali in merito ai fabbisogni di personale delle singole strutture direzionali, anche in correlazione allo stato di espletamento dei concorsi banditi nel gennaio del corrente anno;

ATTESA la necessità di adottare l'aggiornamento del Programma triennale dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale per il periodo 2005, 2006, 2007, per consentire l'avvio immediato delle procedure di acquisizione del personale di cui sopra;

SENTITO il Comitato di Direzione nel corso della seduta del 18 ottobre 2005;

DATA informativa alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4 del Documento stralcio al Contratto collettivo di lavoro 1994/1997 - area non dirigenziale, concernente il «Sistema delle relazioni sindacali» ed effettuato il relativo esame congiunto in data 8 novembre 2005;

VISTA la richiesta pervenuta in data 9 novembre 2005, con la quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha chiesto di avviare la procedura per l'assunzione di due unità di personale con contratto di lavoro giornalistico di categoria C per completare la dotazione dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale, richiesta sottoposta alle Organizzazioni sindacali in data 9 novembre ad integrazione dell'esame congiunto;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l'allegato aggiornamento del Programma triennale 2005-2006-2007 dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale, al fine di garantire un efficiente ed efficace funzionamento delle strutture organizzative e un'ottimale realizzazione dei compiti istituzionali in coerenza con gli obiettivi prioritari previsti dai programmi politico-amministrativi;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'allegato aggiornamento del Programma triennale 2005-2006-2007 dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale.

La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi provvederà a dare esecuzione al programma di cui sopra.

L'attuazione e l'aggiornamento dei singoli piani occupazionali annuali viene demandata al Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2005-2006-2007 DEI FABBISOGNI PROFESSIONALI

Indice

1. Premessa
2. Il trasferimento di competenze
3. Scenario futuro e selezioni
4. Il ruolo della formazione
5. Lo schema del programma annuale e le verifiche periodiche del programma triennale

Indice delle tavole

Tav. A) - organico 2007 per effetto del programma triennale

Tav. B) - personale regionale al 1° ottobre 2005

1. Premessa

Il programma triennale 2005/2007 dei fabbisogni professionali, così come adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 14 gennaio 2005, ha definito in termini di qualità e quantità le risorse umane occorrenti all'apparato regionale nell'arco di tempo considerato per garantire piena operatività agli uffici dell'Ente, attraverso la individuazione degli strumenti riferiti all'elemento lavoro, più idonei al raggiungimento degli obiettivi strategici.

Peraltro, l'emergere di nuove esigenze, anche in correlazione allo stato di espletamento dei concorsi banditi nel gennaio del corrente anno, nonché l'attivazione della procedura di trasferimento di ulteriori tre unità provenienti dall'Agenzia del Demanio, ha reso necessario l'aggiornamento del Programma medesimo.

Il presente programma è stato, quindi, redatto sulla base delle esigenze segnalate dalle Direzioni centrali, dal Consiglio regionale e dagli Enti regionali, tenuto conto del quadro normativo e di azione del governo regionale.

Il Programma, inoltre, è direttamente collegato alle previsioni normative presenti nel disegno di legge finanziaria per il 2006 e agli effetti che, attraverso il patto di stabilità, si avranno sulle spese del personale dell'Amministrazione regionale. In tal senso, l'assunto su cui è costruito l'aggiornamento del programma triennale, nonché i Piani occupazionali annuali che costituiscono attuazione del programma stesso, è che venga mantenuto l'impegno di contrazione della spesa strutturale previsto dall'articolo 98 della legge 311/2004

(legge finanziaria 2005) e che la totalità delle assunzioni effettuata nel 2005 siano considerate deducibili dalla spesa per il personale come previsto dall'articolo 30 del disegno di legge finanziaria per il 2006.

Un tanto premesso, ad avvenuta stipula dell'accordo con il Governo previsto entro il 31 marzo 2006, i contenuti del Programma triennale 2005-2007 verranno riverificati e verranno apportate le eventuali modificazioni necessarie nell'ambito del Programma triennale 2006-2008.

L'aggiornamento del presente programma è stato approvato dal Comitato di Direzione del 18 ottobre 2005.

2. Il Trasferimento di competenze

Competenze idrauliche:

In esito alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 265/2001, è stata attivata la procedura per il trasferimento di ulteriori tre unità provenienti dall'Agenzia del demanio, già individuate nominativamente dall'Agenzia stessa sulla base di una apposita graduatoria, per la gestione del demanio idrico.

Tempistica: con decorrenza 1° novembre 2005 sono transitati nel ruolo unico regionale le tre unità interessate, di cui due unità di categoria D e una unità di categoria C.

Settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative - SAASD della provincia di Pordenone:

L'articolo 14, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, concernente l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, ha previsto che i progetti gestiti dal Settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative - SAASD della Provincia di Pordenone, rientranti nelle attività di cui all'articolo 3 della succitata legge regionale, possano essere trasferiti all'ERSA, previa definizione di tutti gli elementi utili per garantire la continuità e la conclusione degli stessi. Il personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il SAAD può essere inquadrato a domanda nel ruolo unico regionale; le unità eventualmente interessate al suddetto passaggio sono complessivamente 19.

Tempistica: nel corso del mese di novembre 2005 verrà convocata la conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate per addivenire alla stipula dell'Accordo di programma. Il personale interessato al trasferimento nel ruolo unico regionale deve presentare domanda entro trenta giorni dalla stipula del suddetto Accordo. Si ritiene che, ragionevolmente, il trasferimento possa avvenire nel corso del primo semestre dell'anno 2006.

Trasporti:

È previsto, nell'ambito delle norme di attuazione approvate con decreto legislativo 111/2004 il trasferimento alla Regione di 2 unità di personale delle Sezioni demanio delle Capitanerie di porto.

Tempistiche: le norme di attuazione prevedono che le procedure per l'individuazione del personale siano attivate entro 15 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del decreto legislativo (fissata nel giorno successivo alla data di entrata in vigore delle leggi statali di modifica del Titolo IV dello statuto); tenuto conto delle tempistiche correlate alle fasi procedurali ancora da attuare, si ritiene che, ragionevolmente, il trasferimento possa avvenire nel corso dell'anno 2006.

Viabilità:

È previsto, nell'ambito delle norme di attuazione approvate con decreto legislativo 111/2004, il trasferimento di 160 unità di personale (158 non dirigenti e due dirigenti); alla luce della formulazione del comma 2 dell'articolo 7 di dette norme, così come da ultimo approvate, il personale potrebbe essere collocato anche presso strutture diverse dalla Regione, presso la quale, viceversa, il personale stesso sarebbe comunque trasferito qualora non si provvedesse, entro il termine fissato dal medesimo comma 2, all'adozione della legge regionale di riordino e di attribuzione delle funzioni in materia di viabilità.

Tempistiche: le norme di attuazione prevedono che le procedure per l'individuazione del personale da trasferire siano attivate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino e di attribuzione delle funzioni in materia di viabilità (da adottarsi entro il 31 dicembre 2005) ovvero (qualora

detta legge non sia adottata entro tale termine) entro il 15 gennaio 2006. Peraltro, detti termini, alla luce della mancata adozione delle leggi statali di modifica del Titolo IV dello Statuto e, conseguentemente, del fatto che il Decreto legislativo 111/2004 non ha ancora efficacia, non possono che considerarsi meramente ordinatori. Si ritiene, pertanto, che le scelte in ordine a detto personale, nonché il relativo trasferimento possa realizzarsi nel corso del biennio 2006-2007.

Motorizzazione

È previsto, nell'ambito delle norme di attuazione approvate con decreto legislativo 111/2004, il trasferimento alla Regione di tutto il personale in servizio presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile; alla luce dei dati a suo tempo acquisiti tramite la Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, risulterebbero interessati al trasferimento (fatti salvi possibili trasferimenti o cessazioni nel contempo verificatisi):

Ufficio di Trieste: 54 unità

Ufficio di Udine: 55 unità

Ufficio di Gorizia: 26 unità

Ufficio di Pordenone: 26 unità

Tot. n. 161 unità.

Tempistiche: le norme di attuazione prevedono che il personale sia trasferito dalla data di decorrenza dell'efficacia del Decreto legislativo (fissata nel giorno successivo alla data di entrata in vigore delle leggi statali di modifica del Titolo IV dello statuto); si ritiene, pertanto, che il trasferimento potrebbe attuarsi nel corso dell'anno 2006.

Enti Locali

Con deliberazione n. 2372 del 23 settembre 2005 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge regionale 15/2001, il Programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, alle province e alle comunità montane per l'anno 2005. Detta deliberazione ha, tra l'altro, previsto il trasferimento di 15 unità di dipendenti regionale, appartenenti alla categoria D.

Peraltro, il trasferimento di detto personale agli enti locali richiede un apposita disciplina contrattuale e, nelle more di un tanto, agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti spetteranno risorse finanziarie aggiuntive in misura corrispondente al valore delle unità di personale regionale addette al loro espletamento.

Parimenti, nel 2006 è previsto il completamento del percorso di devoluzione alle Province con il trasferimento di personale alle Province stesse, secondo le modalità che saranno previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto unico Regione - Enti locali.

TAV. A) - ORGANICO 2007 PER EFFETTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE

Categorie	Organico	personale in servizio a tempo indeterminato al 01.10.2005	nuovi accessi	Trasferimento di funzioni	progressioni verticali **	pensionamenti e uscite stimate	personale a tempo ind.to stimato al 31.12.2007
<i>Dirigente</i>	194	114	31			12	
<i>D</i>	2228	2082	26	11	8	96***	
<i>C</i>	961	824	38	11	6	45	
<i>B</i>	113	80	10		23	18	
<i>A</i>	116	112	10			12	
Totale	3612	3212	115	22*	37	183****	3166*****

Nota: tra il personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale vanno altresì considerati 7 dirigenti d'azienda ex articolo 3 della L.R. 22/1972, che, peraltro, non occupano posti in organico. Nel corso del periodo considerato è previsto il reperimento di una ulteriore unità con contratto di dirigente d'azienda

* inclusi tre unità provenienti dall'Agenzia del demanio e 19 unità in servizio presso il SAASD della Provincia di Pordenone

**le progressioni verticali si riferiscono ai posti attualmente quantificabili per l'anno 2006. L'ulteriore quantificazione dei posti da riservare a percorsi di mobilità verticale interna verranno definiti nell'ambito del Programma triennale 2006-2008

*** incluse le 13 unità che dovessero risultare vincitrici dei concorsi pubblici per l'accesso alla categoria dirigenziale, atteso che l'articolo 19, comma 1, lettera C), punto 1), della L.R. 8/2005 ha previsto per il personale regionale una riserva pari al 50% dei posti messi a concorso

**** il dato numerico esposto potrà altresì variare in conseguenza della concreta attuazione dei processi di mobilità legati alla devoluzione di competenze da e verso altri enti di cui al punto 2

3. Scenario futuro e selezioni

A seguito delle indicazioni fornite da tutte le strutture dell'Amministrazione regionale e del consiglio regionale, nonché degli Enti regionali, la Giunta regionale intende procedere all'attivazione delle seguenti posizioni, nell'arco di tempo considerato:

- reperimento di una unità con contratto di dirigente d'azienda industriale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22/1972;
- reperimento di quattro unità con contratto di lavoro giornalistico di categoria C, con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 53/1981, di cui due per l'Ufficio stampa della Presidenza della Regione per la produzione di servizi in lingua slovena e in lingua tedesca, e due per l'Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio regionale, previa modifica della dotazione organica di cui all'Allegato B del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- n. 31 unità nella categoria dirigenziale;
- n. 26 unità di personale nella categoria D, di vario profilo;
- n. 38 unità nella categoria C, di vario profilo;
- n. 10 unità nella categoria B, di vario profilo;
- n. 10 unità nella categoria A.

Al fine delle acquisizioni di personale di cui sopra, si provvederà anche mediante la riammissione in servizio di due unità.

Per la copertura delle assenze con diritto alla conservazione del posto e del part-time, anche nel periodo considerato, si farà ricorso al lavoro a tempo determinato, ovvero alla somministrazione di lavoro a tempo determinato entro i limiti di bilancio. Per far fronte - invece - ad esigenze di carattere tecnico produttive, per la realizzazione di progetti obiettivi e la temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in Regione si farà ricorso all'assunzione di personale a tempo determinato e/o a forme di lavoro flessibile (somministrazione di lavoro a t.d., ecc.), entro i limiti posti in sede contrattuale o entro i limiti di legge.

4. Il ruolo della formazione

In linea con il programma delle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale per il triennio 2005-2007 approvato dalla Giunta regionale, la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ha voluto perseguire la valorizzazione delle risorse umane attuando un nuovo modo di concepire e gestire la formazione rivolta ai dipendenti.

La formazione è ora più che mai intesa come uno strumento strategico di punta per favorire e stimolare la crescita professionale dei dipendenti, soprattutto nell'ottica di offrire un piano formativo che miri ad aumentare le competenze delle risorse umane presenti nell'organico favorendo, in questo modo, la creazione di «valore aggiunto» per tutta l'organizzazione.

La concretizzazione di questa visione generale ha portato così all'ideazione e realizzazione di due linee di sviluppo della Formazione strettamente interdipendenti tra loro. Da una parte l'impegno è stato rivolto alla costituzione di un catalogo formativo studiato per competenze e dall'altra alla scelta di utilizzare un nuovo sistema informatizzato di gestione della formazione integrato alla più ampia piattaforma informatica che diverrà lo strumento di dialogo tra il dipendente e l'Amministrazione.

Questa nuova visione non vuole per altro in nessun caso soppiantare le precedenti linee di attuazione della formazione, viste come momenti indispensabili di risposta alle specifiche esigenze provenienti da ciascuna Direzione centrale, ma ne vuole rappresentare un'utile ampliamento. Questa logica si basa sulla convinzione che ogni dipendente ha il diritto di essere valorizzato e che quindi deve avere la possibilità di intraprendere un percorso di crescita professionale fondato proprio sull'ampliamento delle proprie competenze. Verranno comunque realizzate anche le iniziative richieste dalle specifiche Direzioni e non presenti attualmente nel catalogo.

In particolare l'offerta formativa dal mese di ottobre 2005 al mese di giugno 2006 si articolerà su 61 corsi

dei quali, sulla base delle precedenti rilevazioni del fabbisogno formativo, sono in programma ben 175 edizioni, divise tra una cinquantina che verrà erogata tra ottobre e dicembre 2005 e circa 125 erogate tra gennaio e giugno 2006.

L'erogazione dei percorsi didattici sopra citati segue la tradizionale metodologia della lezioni d'aula, ma non sarà l'unica modalità di fruizione cui il dipendente potrà accedere. Per offrire maggiori opportunità formative verrà introdotta nel prossimo triennio infatti anche una nuova modalità di erogazione didattica che ad oggi rappresenta l'avanguardia nel vasto mondo della formazione: l'e-learning o «formazione a distanza».

La seconda linea di sviluppo su cui l'Ufficio Formazione ha investito il proprio impegno è stata quella di rendere operativa la piattaforma informatica volta alla gestione, da parte del dipendente, del proprio percorso formativo.

Tale piattaforma permette al dipendente di consultare l'intero catalogo dell'offerta formativa, iscriversi ai corsi, siano questi in modalità tradizionale o in modalità e-learning, e ricevere, sempre on-line, l'autorizzazione dai rispettivi direttori. Nel prossimo futuro sarà cura dell'Ufficio Formazione implementare le funzionalità dalla piattaforma al fine di fornire ulteriori strumenti interattivi di condivisione del sapere correlati alla formazione.

Per quanto riguarda infine la già avviata l'attività di formazione finalizzata allo sviluppo del management, oltre a completare i percorsi formativi rivolti alla dirigenza, verranno anche attivati specifici percorsi destinati al personale cui sia stato attribuito l'incarico di P.O.

5. Lo schema del programma annuale e le verifiche periodiche del programma triennale

Il programma triennale si articola in piani occupazionali di attuazione con la specificazione delle relative priorità.

Il Piano Occupazionale Annuale analizza nel dettaglio quanto impostato dal programma triennale definendo le attività annuali ed aggiornando lo stesso programma alla luce delle mutate esigenze, delle mutate priorità programmatiche che comportano un necessario adeguamento nell'ambito dell'acquisizione delle risorse umane, dei mutamenti legislativi riguardanti il pubblico impiego.

Ogni anno, pertanto, sono previste verifiche periodiche sullo stato di avanzamento delle iniziative e sull'aggiornamento dei fabbisogni professionali rispetto a nuove esigenze dell'Amministrazione regionale.

Potranno, inoltre, essere apportati adeguamenti alle previsioni del programma ove dovesse apparire necessaria (causa turn-over, nuove esigenze organizzative, ecc.) una tempestiva copertura di posizioni vacanti non prevedibili all'atto della programmazione triennale e della pianificazione annua, tenuto altresì conto che le graduatorie dei concorsi pubblici espletati e da espletare per la categoria non dirigenziale hanno validità di tre anni dalla data di pubblicazione e per la categoria dirigenziale conservano validità per due anni.

A tal proposito il Piano Occupazionale 2005 ha previsto, qualora fossero emerse nuove esigenze, anche in correlazione allo stato di espletamento dei concorsi banditi nel gennaio del corrente anno, l'aggiornamento del Piano medesimo nel corso del 2° semestre del 2005.

Viene dato pertanto mandato al Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, sentito il Comitato di Direzione, di approvare l'aggiornamento del Piano Occupazionale Annuale 2005, nonché il Piano Occupazionale Annuale 2006, in quanto specificazione del programma triennale dei fabbisogni professionali.

Personale dell'Amministrazione regionale
alla data del 1° ottobre 2005

TAV. B)

Categorie	Organico	RUOLO UNICO	A contratto giornalistico	Ruolo esaurimento	Dirigenti d'azienda ex art. 3 L.R. 22/72	TOTALE	Personale a tempo determinato
<i>Dirigente</i>	194	112	2		7		21
<i>D</i>	2228	2057	10	15			71
<i>C</i>	961	807	6	11			58
<i>B</i>	113	78		2			12
<i>A</i>	116	103		9			10
Totale	3612	3157	18	37	7	3219	172*

* di cui 60 unità fornite dall'agenzia di somministrazione di lavoro Obiettivo Lavoro (28 in cat. D, 18 in cat. C, 4 in cat. B e 10 in cat. A) e 56 unità di personale a supporto degli organi politici

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2005, n. 2953

Obiettivo 2 - Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - Misura 3.1 - Azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Rideterminazione e approvazione quadro economico inerente il progetto a titolarità regionale «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - Isola della Cona» - Comuni di Staranzano e San Canzian d'Isonzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato.»;

VISTO il Documento Unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione (CE) n. 2811 del 23 novembre 2001, modificato con decisione n. (CE) 4591 del 19 novembre 2004;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato con propria delibera n. 846 di data 22 marzo 2002 come successivamente modificato e adottato con deliberazione n. 1724 di data 15 luglio 2005;

VISTA la propria deliberazione 31 ottobre 2003, n. 3353, con la quale si:

- approva il progetto preliminare «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - Isola della Cona», in comune di Staranzano e di San Canzian d'Isonzo;
- si ammette a finanziamento, a valere sul Programma DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, il suddetto progetto;
- si autorizza la spesa di € 660.000,00 (seicentosessantamila/00), IVA compresa, per la realizzazione del progetto in parola e si pone la suddetta somma a carico delle risorse del Piano Aggiuntivo Regionale (PAR) al DOCUP Obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», così ripartita:
 - a) per € 362.429,91 (trecentosessantaduemilaquattrocentoventinove/91) a carico delle aree Obiettivo 2;
 - b) per € 297.570,09 (duecentonovantasettemilacinquecentosettanta/09) a carico delle aree a sostegno transitorio;
- si autorizza l'allora direttore del Servizio della conservazione della natura, della Direzione regionale dei parchi, oggi Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna a stipulare i contratti necessari alla realizzazione del progetto;
- si specifica che le eventuali economie derivanti da minori spese saranno ricondotte alla misura 3.1.1;

ATTESO che con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna 5 ottobre 2004, n. 1150, si approva il disciplinare n. 73 di data 21 settembre 2004, con il quale il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale affida al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'ing. Sandro Rossi, capogruppo, dall'ing. Paolo Rigo, dall'ing. Gino Rigo, e dal geol. Renato Iacuzzi, l'incarico per la effettuazione dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e accessori per la realizzazione degli «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale della Foce dell'Isonzo - Isola della Cona» nei Comuni di San Canzian d'Isonzo e di Staranzano (GO);

ATTESO che il progetto esecutivo predisposto dal raggruppamento di professionisti di cui sopra, approvato dal Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale con decreto 11 maggio 2005, n. 1194, prevede il seguente quadro economico;

A) Lavori

1 Lavori a base d'asta	€ 368.270,46
2 Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso	€ 3.732,22
<i>Sommano per lavori</i>	€ 372.002,69

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 Per IVA 10% su A)	€ 37.200,27
2 Per spese tecniche (compreso 2% CNPAIA e 20% IVA)	€ 58.867,99
3 Per acquisizioni aree e terreni	€ 44.385,00
4 Predisposizione condotte e allacciamenti ENEL	€ 122.413,72
5 Per IVA 20% di B. 4)	€ 24.482,74
6 Per imprevisti	€ 647,59
<i>Sommano</i>	€ 287.997,31
<i>Importo totale del progetto</i>	€ 660.000,00

ATTESO che il suddetto progetto ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie al fine di avviare le procedure previste per l'individuazione dell'impresa a cui affidare l'esecuzione delle opere;

ATTESO che il Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale ha proceduto alla scelta del contraente mediante la procedura ristretta semplificata, prevista dalla legge regionale 31 maggio 2002, n.14, articolo 18, lettera c), e che l'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, prevista dall'articolo 17, lettera a) della summenzionata legge regionale 14/2002, con esclusione automatica delle offerte anomale;

ATTESO che a conclusione delle procedure previste per l'aggiudicazione delle opere di cui agli «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - Isola della Cona», in comune di Staranzano e di San Canzian d'Isonzo è risultata aggiudicatrice la ditta Eurocos S.r.l., con sede in Monfalcone, via Duca d'Aosta, n. 10, che ha offerto un ribasso del 5,15% sull'importo a base di gara di € 368.270,46, al netto dell'IVA, oltre agli oneri per la sicurezza di € 3.732,22, non soggetti a ribasso;

ATTESO che l'importo del ribasso d'asta, al lordo dell'IVA del 10%, risulta essere pari a € 20.862,52 (ventimilaottocentosessantadue/52);

ATTESO che con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna 12 ottobre 2005, n. 4680, si è provveduto ad approvare il contratto di appalto stipulato il 30 settembre 2005, rep. n. 95/2005, per un importo totale di € 353.036,76 (trecentocinquantatremilatrentasei/76), al netto dell'IVA, con il quale si affida alla Eurocos srl Impresa Costruzioni, con sede in Monfalcone, via Duca d'Aosta, 10, l'esecuzione degli «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - Isola della Cona», in Comune di Staranzano e di San Canzian d'Isonzo;

ATTESO che ai sensi della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, articolo 9, comma 3, le minori spese derivanti dai ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dei lavori finanziati nell'ambito dei programmi comunitari, al netto della quota pari al 5 per cento dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1949, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, riaffluiscono alla disponibilità della medesima azione o misura del programma;

ATTESO che, ai sensi della succitata legge regionale, delle minori spese conseguite in sede di aggiudicazione dell'opera in parola, pari a € 20.862,52 (ventimilaottocentosessantadue/52), si prevede l'utilizzo di € 19.417,02 (diciannovemilaquattrocentodiciasette/02), IVA compresa e pari al 5% dell'importo del contratto stipulato con la succitata ditta Eurocos S.r.l. Impresa Costruzioni, per varianti in corso d'opera mentre la differenza, pari a €1.445,50 (millequattrocentoquarantacinque/50), riaffluisce all'azione 3.1.1;

ATTESO che la suddetta somma di € 19.417,02 è imputabile per € 10.662,59 alle aree in Obiettivo 2 e per € 8.754,43 alle aree in sostegno transitorio mentre la somma di € 1.445,50 riaffluisce per € 793,78 all'azione 3.1.1, aree Obiettivo 2 e per € 651,72 all'azione 3.1.1, aree in sostegno transitorio;

RITENUTO per, le motivazioni sopra esposte, di rideterminare l'importo del progetto inerente «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - Isola della Cona», in Comune di Staranzano e di San Canzian d'Isonzo, da € 660.000,00 (seicentosessantamila/00) in € 658.554,50 (seicentocinquantaottomilacinquecentocinquantaquattro/50) e di approvare il nuovo quadro economico che prevede l'utilizzo, per varianti in corso d'opera, del 5% del ribasso d'asta, calcolato sull'importo di contratto e pari a € 19.417,02 (diciannovemilaquattrocentodiciasette/02), IVA compresa;

A) Lavori

1 Lavori come da contratto	€ 349.304,54
2 Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso	€ 3.732,22
<i>Sommano per lavori</i>	€ 353.036,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 Recupero 5% del ribasso calcolato sull'importo contrattuale a disposizione per varianti in corso d'opera	€ 17.651,84
2 Per IVA 10% su A) e B.1)	€ 37.068,86
3 Per spese tecniche (compreso 2% CNPAIA e 20% IVA)	€ 58.867,99
4 Per acquisizioni aree e terreni	€ 44.385,00
5 Predisposizione condotte e allacciamenti ENEL	€ 122.413,72
6 Per IVA 20% di B.5)	€ 24.482,74
7 Per imprevisti	€ 647,59
<i>Sommano</i>	€ 305.517,74
<i>Importo totale del progetto</i>	€ 658.554,50

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di rideterminare, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dell'opera e dell'utilizzo del 5% delle economie derivanti dal ribasso d'asta, calcolato sull'importo di contratto, da € 660.000,00 (seicentosessantamila/00) in € 658.554,50 (seicentocinquantaottomilacinquecentocinquantaquattro/50) l'importo del progetto a titolarità regionale inerente «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - Isola della Cona», in Comune di Staranzano e di San Canzian d'Isonzo finanziato e posto in carico, con deliberazione 31 ottobre 2003, n. 3353, del Piano aggiuntivo regionale (PAR) al DOCUP Obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», e così ripartita:

- a. per € 361.636,12 a carico delle aree Obiettivo 2;
 - b. per € 296.918,38 a carico delle aree in sostegno transitorio;
2. di approvare il seguente nuovo quadro economico del progetto a titolarità regionale inerente «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva regionale della Foce dell'Isonzo - Isola della Cona», in Comune di Staranzano e di San Canzian d'Isonzo, che prevede l'utilizzo del 5% delle economie derivanti dal ribasso d'asta, calcolato sull'importo di contratto, per varianti in corso d'opera:

A) Lavori

1 Lavori come da contratto	€ 349.304,54
2 Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso	€ <u>3.732,22</u>
<i>Sommano per lavori</i>	€ 353.036,76

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 Recupero 5% del ribasso calcolato sull'importo contrattuale a disposizione per varianti in corso d'opera	€ 17.651,84
2 Per IVA 10% su A) e B.1)	€ 37.068,86
3 Per spese tecniche (compreso 2% CNPAIA e IVA 20%)	€ 58.867,99
4 Per acquisizioni aree e terreni	€ 44.385,00
5 Predisposizione condotte e allacciamenti ENEL	€ 122.413,72
6 Per IVA 20% di B.5)	€ 24.482,74
7 Per imprevisti	€ <u>647,59</u>
<i>Sommano</i>	€ 305.517,74
<i>Importo totale del progetto</i>	€ 658.554,50

3. di disporre che le economie per € 1.445,50 (millequattrocentoquarantacinque/50), derivanti per differenza fra l'importo di € 660.000,00 (seicentosessantamila/00), previsto per l'attuazione del progetto «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - Isola della Cona», in Comune di Staranzano e di San Canzian d'Isonzo, e l'importo di € 658.554,50 (seicentocinquantaottomilacinquecentocinquantaquattro/50), rideterminato al punto 1, riaffluiscano all'azione 3.1.1 così ripartite:
- a) per € 793,78 all'azione 3.1.1, aree Obiettivo 2;
 - b) per € 651,72 all'azione 3.1.1, aree in sostegno transitorio;
4. di prendere atto che la presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2005, n. 2957.

Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - asse 2 - misura 2.5 sostegno allo Start Up di nuova imprenditorialità - azione 2.5.2 - sostegno allo start up Imprenditoriale. Approvazione nuova iniziativa con conseguente modificazione graduatoria ed ammissione al contributo in conto interessi di alcuni progetti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001 che approva il Documento Unico di Programmazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell'Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 così come modificata dalla Decisione n. C (2004) 4591 del 19 novembre 2004;

VISTA la propria deliberazione n. 3611 del 30 dicembre 2004 di approvazione definitiva del «Documento Unico di Programmazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. Presa d'atto della decisione della Commissione europea CE 4591/2004»;

VISTO il Regolamento della Commissione delle Comunità Europee (CE) n. 448/2004 che disciplina l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali ed in particolare la Norma 9 recante disposizioni sui «Fondi di Garanzia»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione europea che disciplina le azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 69/2001 concernente l'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE sugli aiuti d'importanza minore (de minimis);

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3992 del 25 novembre 2002 «DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 Cumulabilità dei contributi concessi a titolo «de minimis» nell'ambito del DOCUP» che ammette la concorrenza di altre agevolazioni pubbliche sul medesimo intervento sino alla copertura massima del 50% del costo ammissibile dell'investimento;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO l'articolo 3 comma 3, della legge regionale n. 26/2001 ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure ed azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP e determina l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1 di cui alla citata legge regionale n. 26/2001;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della legge regionale n. 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

VISTA la convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A. per la gestione del «Fondo speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006»;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002, adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002, successivamente modificato ed integrato dal Comitato di Sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2 nella seduta del 7 aprile 2004, ed adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 4 giugno 2004, e nella seduta del 25 febbraio 2005, ed adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 4 marzo 2005 e modificato nella seduta del 30 maggio 2005 e adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1724 del 15 luglio 2005;

ATTESO che il Servizio per la montagna è stato individuato quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale», come risulta dal Complemento di Programmazione;

VISTE le delibere della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003 e n. 4102 del 19 dicembre 2003 che sopprimono il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e istituiscono in sua vece il Servizio per la montagna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali ora definita Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

ATTESO che il DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale» individua quali destinatari le nuove piccole e medie imprese costituite a seguito della regolare partecipazione dei potenziali imprenditori alle fasi di assistenza e tutoraggio previste dal progetto di animazione «M.I.B.» condotto da Agemont nell'ambito dell'azione 2.5.1;

ATTESO che il Complemento di Programmazione prevede l'attuazione dell'azione 2.5.2 «Promozione dello start up imprenditoriale» attraverso:

- Procedura a titolarità regionale, tramite l'emanazione di un bando da parte della Regione per l'erogazione di contributi in conto capitale e/o in conto interessi a favore dei soggetti destinatari dell'azione;
- Procedura a regia regionale tramite la costituzione di un fondo garanzie da parte di Agemont per il rilascio di garanzie ai soggetti destinatari dell'azione a parziale copertura dei finanziamenti bancari erogati agli stessi nell'ambito dell'azione 2.5.2;

CONSIDERATO che le procedure amministrative per la realizzazione dell'azione 2.5.2, prevedono, alla Fase 1, l'approvazione da parte della Giunta regionale del bando e la stipula di una convenzione tra l'Agemont e il Direttore del Servizio per la montagna, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, per disciplinare le modalità di attuazione dell'intervento ed i rapporti con l'amministrazione regionale in conformità a quanto già previsto dai documenti programmatici (DOCUP e CdP) e dalla normativa comunitaria con particolare riferimento alla Norma 9 «Fondi di Garanzia» del Reg. (CE) 448/2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2003 n. 3359 che ha approvato il bando ed i relativi allegati costituenti parte integrante, per la presentazione di progetti a valere sull'asse 2 del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, misura 2.5 «Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità» azione 2.5.2 - «Sostegno allo start up imprenditoriale»;

VISTA la citata deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2003 n. 3359 che prevede che la spesa pubblica relativa a detto bando a valere sul piano finanziario del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, ammonta a euro 1.288.201,00 di cui euro 1.126.618,00 in area Obiettivo 2 ed euro 161.583,00 in area sostegno transitorio, costituisce l'impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, fa carico al «Fondo Speciale per l'Obiettivo 2» di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 26/2001;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 577 dell'11 marzo 2004 che destina alla costituzione del Fondo di Garanzia previsto dall'azione 2.5.2 risorse pubbliche pari ad euro 350.000,00 - di cui euro 305.000,00 in area Obiettivo 2 ed euro 45.000,00 in area sostegno transitorio - a valere sul piano finanziario del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 di cui euro 105.000,00 a carico del FESR, e costituisce impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001;

VISTA la propria deliberazione n. 197 di data 4 febbraio 2005 che al fine di garantire un'adeguata dotazione finanziaria per le aree in sostegno transitorio della misura 2.6 «aiuti alle grandi imprese» riduce da euro 206.583,00 ad euro 156.583,00 la dotazione finanziaria dell'azione 2.5.2 «sostegno allo start up»;

VISTA la deliberazione n. 1444 di data 17 giugno 2005, concernente l'ultimo piano finanziario per annualità relativo alle aree Obiettivo 2 ed in Sostegno transitorio ripartito per asse, misura, azione e per Direzione/Struttura regionale competente, con la quale la Giunta Regionale ha definito le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'azione 2.5.2 «Promozione dello start up imprenditoriale», riferite al periodo 2000-2006, per un importo pari ad euro 2.569.469 di cui euro 2.412.886 in area Obiettivo 2 ed euro 156.583 in area sostegno transitorio, necessarie per dare attuazione agli interventi in area montana attraverso bando e attraverso la costituzione del Fondo garanzia da parte di Agemont regolato dalla convenzione;

ATTESO che a seguito della modifica alla dotazione finanziaria intervenuta con propria deliberazione n. 197 del 4 febbraio 2004 le attuali risorse finanziarie pubbliche disponibili per attuare il bando di cui all'azione 2.5.2 montagna sono pari a:

- euro 1.126.618,00 per l'area Obiettivo 2;
- euro 111.583,00 per l'area sostegno transitorio;

VISTA la citata deliberazione della Giunta regionale n. 577 dell'11 marzo 2004 con la quale viene approvata bozza di convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Agemont S.p.A. per la regolamentazione dei rapporti relativi all'attuazione dell'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale» e viene conseguentemente autorizzato alla stipula il Direttore del Servizio per la montagna;

VISTA la convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e l'Agemont S.p.A., in data 26 marzo 2004, posizione n. 23/2004, per la regolamentazione dei rapporti relativi all'attuazione dell'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale»;

VISTO il decreto n. RAF/4/3372 del 15 aprile 2004 con il quale viene approvata detta convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e l'Agemont S.p.A., in data 26 marzo 2004, posizione n. 23/2004;

VISTO il decreto n. RAF/4/4405 del 30 agosto 2004 che dispone a favore di Agemont S.p.A. il pagamento di euro 175.000,00 secondo quanto disposto dall'articolo 2 della convenzione di data 26 marzo 2004, posizione n. 23/2004;

ATTESO che entro i termini previsti dal suddetto bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2003 n. 3359 sono state presentate 10 domande;

VISTE le valutazioni positive dei progetti da un punto di vista economico-finanziario espressa da Agemont S.p.A. con nota 11 marzo 2004 ai sensi dell'articolo 8 della citata deliberazione Giunta regionale 31 ottobre 2003 n. 3359;

PRESO ATTO che uno dei richiedenti, la sig.ra Cussigh Laura ha successivamente rinunciato totalmente all'esecuzione dell'intervento;

ATTESO che con nota successiva alla domanda di finanziamento i sig.ri Fachin Giorgio e Ermano Emiliano hanno limitato la loro richiesta di finanziamento alla sola concessione del contributo in conto capitale;

RILEVATO che relativamente al progetto presentato dal sig. Hoxhaj Luan l'istituto di credito prescelto, la Banca di credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno s.c. a r.l. filiale di Maniago, con nota del 4-03-2005 ha espresso valutazione negativa e pertanto lo stesso è stato escluso dai benefici previsti dal bando di cui al presente provvedimento;

VISTA la propria deliberazione n. 615 del 24 marzo 2005 che in considerazione del ritardo nell'invio degli atti necessari per portare a compimento l'iter procedimentale di cui trattasi ha proceduto ad approvare in modo parziale e limitatamente al contributo in conto capitale, le iniziative da ammettere a finanziamento per l'area Obiettivo 2, presentate a valere sul bando dell'azione 2.5.2 che sono incluse nella seguente graduatoria:

1) Cisilino Riccardo	punti 30;
2) Fachin Giorgio, Ermano Emiliano	punti 18;
3) Chersovani Laura	punti 18;
4) Corona Ruggero	punti 18;
5) Mion Duilio, Mion Luigi	punti 0;
6) Calderone Carlo, Nauta Alan	punti 0;

ATTESO che il richiedente sig. Marcucci Raphael non è stato inserito nella graduatoria di cui alla propria deliberazione n. 615/2005 in quanto a quella data non era pervenuta dall'Istituto bancario dallo stesso prescelto la necessaria valutazione del progetto da un punto di vista economico-finanziario come prescritto dall'articolo 8 della propria deliberazione n. 3359 del 31 ottobre 2003;

ATTESO che con note del 16 giugno 2005 e del 22 agosto 2005, il sig. Marcucci Raphael ha comunicato la propria volontà di rinunciare alle agevolazioni contributive connesse alla concessione del finanziamento, limitando la propria domanda esclusivamente al contributo in conto capitale;

VISTI i verbali d'istruttoria relativi al progetto presentato dal sig. Marcucci Raphael ed ai progetti presentati dai soggetti sopra richiamati di cui alla propria deliberazione n. 615 del 24 marzo 2005 tutti ricadenti nelle aree Obiettivo 2 e tenuto conto delle priorità in caso di parità di punteggio previste dall'articolo 9 della propria deliberazione n. 3359/2003, emergono i sottoindicati punteggi:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1) Cisilino Riccardo | punti 30; |
| 2) Marcucci Raphael | punti 18; |
| 3) Fachin Giorgio, Ermano Emiliano | punti 18; |
| 4) Chersovani Laura | punti 18; |
| 5) Corona Ruggero | punti 18; |
| 6) Mion Duilio, Mion Luigi | punti 0; |
| 7) Calderone Carlo, Nauta Alan | punti 0. |

RITENUTO di approvare limitatamente al contributo in conto capitale, l'iniziativa del sig. Marcucci Raphael;

ATTESO che in conseguenza dell'approvazione dell'iniziativa del sig. Marcucci Raphael, la graduatoria di cui alla propria deliberazione n. 615 del 24 marzo 2005 risulta così modificata:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1) Cisilino Riccardo | punti 30; |
| 2) Marcucci Raphael | punti 18; |
| 3) Fachin Giorgio, Ermano Emiliano | punti 18; |
| 4) Chersovani Laura | punti 18; |
| 5) Corona Ruggero | punti 18; |
| 6) Mion Duilio, Mion Luigi | punti 0; |
| 7) Calderone Carlo, Nauta Alan | punti 0. |

CONSIDERATO che il sig. Marcucci Raphael ha domandato un contributo in conto capitale pari ad euro 17.000,00;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera b) della propria deliberazione n. 3359 del 31 ottobre 2003, che prevede la corresponsione di un contributo in conto interessi sull'eventuale finanziamento bancario che può essere richiesto, a fronte della spesa ammissibile non coperta dal contributo in conto capitale, dal soggetto beneficiario ad uno degli Istituti bancari convenzionati con l'Amministrazione regionale;

ATTESO che detto contributo in conto interessi che può essere riconosciuto su un ammontare massimo di finanziamento bancario pari a 52.000,00 euro, è di tre punti percentuali (3%) calcolati sulla base del piano di ammortamento comunicato dall'Istituto bancario all'atto della stipula del contratto di finanziamento con un massimale pari alla quota interessi applicata dall'Istituto stesso;

ATTESO che hanno chiesto il contributo in conto interessi i signori:

- Cisilino Riccardo;
- Chersovani Laura;
- Corona Ruggero;
- Mion Duilio e Mion Luigi;
- Calderone Carlo e Nauta Alan;

ATTESO che Agemont S.p.A. ha rilasciato garanzia nell'interesse delle seguenti imprese:

- 1) impresa «Tophil di Laura Chersovani» costituita a seguito della domanda di contributo della sig.ra Chersovani Laura per un importo pari ad euro 628,78;
- 2) impresa «Corona Ruggero» costituita a seguito della domanda di contributo del sig. Corona Ruggero per un importo pari ad euro 1.090,75;
- 3) impresa «DM verifiche di Dulio Mion & c.», costituita a seguito della domanda di contributo dei sig.ri Mion Duilio e Mion Luigi per un importo pari ad euro 690,57;

- 4) impresa «ISIEI S.a.s. di Nauta Alan & c.» costituita a seguito della domanda di contributo dei sig.ri Calderone Carlo e Nauta Alan per un importo pari ad euro 608,55;

ATTESO che Agemont non ha ad oggi rilasciato garanzia nell'interesse del sig Cisilino Riccardo;

ATTESO che hanno stipulato contratto di finanziamento con gli Istituti bancari prescelti le ditte«Tophil di Laura Chersovani», «DM verifiche di Dulio Mion & c.», e «ISIEI S.a.s. di Nauta Alan & c.» con l'eccezione della ditta «Corona Ruggero» che non ha ancora provveduto a stipulare detto contratto e non ha ancora ottenuto l'iscrizione alla CCIAA;

VISTA la propria deliberazione n. 615/2005 precedentemente citata con la quale sono state approvate in modo parziale e limitatamente al contributo in conto capitale, le iniziative da ammettere a finanziamento, presentate a valere sul bando dell'azione 2.5.2;

ATTESO che si rende ora necessario ammettere in modo parziale al contributo in conto interessi alcuni progetti, per l'area Obiettivo 2 presentati a valere sul bando dell'azione 2.5.2;

RITENUTO che allo stato attuale risulta possibile ammettere al contributo in conto interessi i soli progetti presentati da:

- Chersovani Laura in seguito al quale è stata costituita l'impresa «Tophil di Laura Chersovani»;
- Mion Duilio e Mion Luigi in seguito al quale è stata costituita la società «DM verifiche S.n.c. di Dulio Mion & C.»;
- Calderone Carlo e Nauta Alan in seguito al quale è stata costituita la società «ISIEI S.a.s. di Nauta Alan & C.»;

ATTESO che la ditta «Tophil di Laura Chersovani» con sede a Grimacco (Ud), fraz. Grimacco inferiore 3, codice fiscale CHRLRA41P59E098H, partita IVA 02063550301, ha richiesto ed ottenuto un finanziamento bancario pari ad euro 25.271,56 sul quale la quota interessi calcolata ad un tasso del 3,96400% ammonta ad euro 2.628,70 e pertanto il contributo in conto interessi ammonta ad euro 2.004,59;

ATTESO che la ditta «DM verifiche di Dulio Mion & C.» con sede a Maniago (PN), piazza Cavour 7, codice fiscale e partita IVA 01518460934, ha richiesto ed ottenuto un finanziamento bancario pari ad euro 36.231,37 sul quale la quota interessi calcolata ad un tasso del 4,20000% ammonta ad euro 4.003,10 e pertanto il contributo in conto interessi ammonta ad euro 2.886,54;

ATTESO che la ditta «ISIEI S.a.s. di Nauta Alan & C.» con sede a San Pietro al Natisone (Ud), via Vernasso 88, codice fiscale e partita IVA 02335950305, ha richiesto ed ottenuto un finanziamento bancario pari ad euro 21.217,00 sul quale la quota interessi calcolata ad un tasso del 3,96400% ammonta ad euro 2.206,98 e pertanto il contributo in conto interessi ammonta ad euro 1.683,02;

CONSIDERATO che il contributo in conto interessi alle sopraindicate ditte ammonta ad euro 6.574,15;

CONSIDERATO che la relativa spesa per il contributo in conto capitale al sig. Marcucci Raphael e per il contributo in conto interessi, a valere sul piano finanziario del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 che ammonta

a euro	23.574,15	per le aree Obiettivo 2
a euro	0	per le aree in Sostegno Transitorio

costituisce l'impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 26/2001 ed è suddivisa tra le quote di compartecipazione pubblica (FESR, Stato, Regione) e tra area in sostegno transitorio in misura proporzionale al piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3359/2003;

VISTA la legge regionale n. 26/2001;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

all'unanimità

DELIBERA

1. È approvata, limitatamente al contributo in conto capitale, l'iniziativa da ammettere a finanziamento, per l'area Obiettivo 2, presentata dal sig. Marcucci Raphael a valere sul bando dell'azione 2.5.2 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3359 del 31 ottobre 2003 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 51 del 17 dicembre 2003, che è inclusa nella graduatoria oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 24 marzo 2005, che viene conseguentemente ad essere così modificata:

		Costo ammesso progetto
1) Cisilino Riccardo	punti 30	95.585,00
2) Marcucci Raphael	punti 18	107.650,00
3) Fachin Giorgio, Ermano Emiliano	punti 18	35.597,00
4) Chersovani Laura	punti 18	42.271,56
5) Corona Ruggero	punti 18	94.480,00
6) Mion Duilio, Mion Luigi	punti 0	53.231,37
7) Calderone Carlo, Nauta Alan	punti 0	38.217,00

2. È ammesso al contributo in conto capitale pari ad euro 17.000 il progetto presentato dal sig. Marcucci Raphael in aggiunta a quelli già ammessi a finanziamento con delibera della Giunta regionale n. 615 del 24 marzo 2005.

3. Per quanto in premessa sono ammessi anche al contributo in conto interessi (ai sensi dell'articolo 6 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3359/2003) i progetti presentati da:

- Chersovani Laura in seguito al quale è stata costituita l'impresa «Tophil di Laura Chersovani», con sede a Grimacco (Ud), fraz. Grimacco inferiore n. 3, codice fiscale CHRLRA41P59E098H, partita IVA 02063550301 per un contributo in conto interessi di euro 2.004,59 pari al 3% calcolato sulla base del piano d'ammortamento comunicato dalla banca prescelta;
- Mion Duilio e Mion Luigi in seguito al quale è stata costituita la società «DM verifiche s.n.c. di Dulio Mion & c.», con sede a Maniago (PN), piazza Cavour n. 7, codice fiscale e partita IVA 01518460934 per un contributo in conto interessi di euro 2.886,54 pari al 3% calcolato sulla base del piano d'ammortamento comunicato dalla banca prescelta;
- Calderone Carlo e Nauta Alan in seguito al quale è stata costituita la società «ISIEI S.a.s. di Nauta Alan & c.», con sede a San Pietro al Natisone (Ud), via Vernasso 88, codice fiscale e partita IVA 02335950305 per un contributo in conto interessi di euro 1683,02 pari al 3% calcolato sulla base del piano d'ammortamento comunicato dalla banca prescelta;

4. La graduatoria come riformulata all'articolo 1 è approvata con riserva di provvedere mediante un successivo atto al finanziamento delle rimanenti tipologie di contributo ed al finanziamento dell'ulteriore domanda già presentata qualora risultino ammissibili.

5. La spesa relativa al contributo in conto capitale del sig. Marcucci Raphael ed al contributo in conto interessi di cui al precedente punto 3, a valere sul piano finanziario del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 che ammonta

a euro	23.574,15	per le aree Obiettivo 2
a euro	0	per le aree in Sostegno Transitorio

costituisce l'impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 26/2001 ed è così suddivisa tra le quote di compartecipazione pubblica (FESR, Stato, Regione) e tra area in sostegno transitorio in misura proporzionale al piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3359/2003:

	<i>Fesr</i>	<i>Stato</i>	<i>Regione</i>	<i>Totale</i>
Obiettivo 2	7.072,23	11.551,33	4.950,59	23.574,15
Sostegno transitorio	0	0	0	0
Totale	7.072,23	11.551,33	4.950,59	23.574,15

6. Il Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna è autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della citata legge regionale n. 26/2001, all'adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti, compresi quelli di rideterminazione o revoca, ed alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A., relativamente ai progetti ammessi a finanziamento.

7. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2005, n. 3052. (Estratto).

L. 1766/1927. Comune di Marano Lagunare (UD). Autorizzazione all'alienazione di terreno soggetto ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di autorizzare il Comune di Marano Lagunare (UD) ad alienare il bene immobile così censito: Foglio 4, porzione del mappale 209, di mq. 875-891 circa, da definire in sede di frazionamento, per il prezzo stimato di euro 60,00 il mq..

2. Di prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta qualora, entro un anno dalla sua comunicazione al Comune di Marano Lagunare, la medesima Amministrazione comunale non realizzi l'alienazione prevista.

3. Di prescrivere che il Comune di Marano Lagunare dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici ed alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

4. Di prescrivere che la somma che il Comune di Marano Lagunare ricaverà dall'alienazione di cui alla presente delibera sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della collettività di Marano Lagunare.

5. Di precisare che il presente procedimento attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, cui sono preposti altri uffici ed Amministrazioni, e l'acquisizione e osservanza di ogni altra autorizzazione eventualmente prevista da tali norme.

(omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2005, n. 3124.

L.R. 20/1997 articolo 5, comma 1, lettera c), articolo 20, comma 3. Approvazione del regime tariffario dei servizi di linea del trasporto pubblico locale in vigore dal 1° gennaio 2006 e agevolazioni di viaggio per determinate categorie di utenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, il quale prevede che le tariffe di trasporto pubblico locale siano determinate dalla Regione;

VISTO il comma 3 dell'articolo 20 della summenzionata legge regionale 20/1997 il quale dispone che possono usufruire di titoli di viaggio agevolati, stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, gli utenti appartenenti a determinate categorie protette e benemerite esplicitamente elencate nell'articolo 20;

VISTA la deliberazione n. 3180 di data 19 novembre 2004, con la quale la Giunta regionale ha approvato il regime tariffario dei servizi di linea del trasporto pubblico locale in vigore dal 1° gennaio 2005 e le agevolazioni di viaggio per determinate categorie di utenti;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1742 di data 15 luglio 2005 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione della Giunta regionale 3180/2004, prevedendo titoli di viaggio con decorrenze relative sia all'esercizio 2005, sia all'esercizio 2006;

RILEVATO che l'articolo 6 dello schema - tipo di contratto di servizio per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2686 di data 27 agosto 1999, prevede, fra l'altro, che le tariffe siano aggiornate annualmente dall'Amministrazione regionale in misura non inferiore al 120% del tasso di inflazione medio annuo ufficiale per il settore trasporti (ISTAT);

RITENUTO di adottare il suddetto tasso relativamente al periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005 per l'aggiornamento tariffario in corso e allo stesso corrispondente periodo per gli aggiornamenti annuali successivi;

RITENUTO, pertanto, di aumentare le tariffe di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3180/2004 e successive modifiche ed integrazioni nella misura minima più vicina possibile rispetto agli obblighi contrattuali del 120% del tasso di inflazione medio annuo ufficiale per il settore dei trasporti, che per il periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005 ammonta al 4,00 %, con conseguente valore aggiornato pari al 4,80 % come da tabella acquisita agli atti;

CONSIDERATO che la maggiorazione delle tariffe dovuta al suddetto tasso di inflazione è stata applicata sull'ammontare di ogni singola tariffa in vigore per l'anno 2005 al netto dell'arrotondamento, come meglio evidenziato nelle tabelle strutturate dalla competente Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e acquisite agli atti;

RITENUTO che tutti gli importi risultanti debbano essere arrotondati ai 5 centesimi di euro dopo il loro adeguamento ai sensi dell'articolo 6 dello schema - tipo del contratto di servizio;

CONSTATATO che applicando l'aggiornamento e l'arrotondamento con le modalità suesposte per il biglietto orario zona una tratta urbano si otterrebbe la tariffa pari ad € 0,90, mentre per il biglietto corsa semplice extraurbano prima fascia si otterrebbe la tariffa pari ad € 0,95;

RITENUTO, in analogia a quanto effettuato negli esercizi precedenti, che le due tariffe relative al biglietto

orario zona una tratta urbano e al biglietto corsa semplice extraurbano prima fascia debbano essere unificate al valore di € 0,91 ottenuto dalla media dei valori aggiornati delle tariffe stesse arrotondate al centesimo di euro, come meglio evidenziato nelle succitate tabelle strutturate dalla competente Direzione centrale e acquisite agli atti;

VISTA la nota delle associazioni di categoria del 16 novembre 2005 con la quale viene evidenziata la necessità di aggiornare il costo dei tesserini di identità, obbligatoriamente previsti per gli abbonamenti annuali, di cui all'allegato A, punto 4 (abbonamenti urbani), e all'allegato B, punto 2 (abbonamenti extraurbani), della deliberazione della Giunta regionale 3180/2004, nella misura prevista per gli aggiornamenti tariffari per l'anno 2006 (4,80%), nonché di unificare agli stessi in termini di costo, il tesserino previsto dall'allegato G (accordo fra SAF Udine e Sistema Sosta e Mobilità di Udine) della citata deliberazione, in quanto coincidenti;

CONSIDERATO che, non essendo mai intervenuto l'aggiornamento per i tesserini di cui agli allegati A, punto 4, e B, punto 2, della citata deliberazione della Giunta regionale 3180/2004, contrariamente a quanto avvenuto per il tesserino indicato nell'allegato G della stessa, risulta opportuno procedere alla rideterminazione del loro costo, pervenendo altresì alla richiesta unificazione del costo degli stessi;

RITENUTO che i suddetti costi non costituiscono «tariffe», per cui non possono essere applicate le stesse modalità di aggiornamento previste per queste ultime, ma può essere applicato un aggiornamento coincidente con il tasso di inflazione medio annuo ufficiale per il settore dei trasporti, per il periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2005 pari al 4%, prevedendo altresì il loro aggiornamento annuo con la medesima modalità;

RILEVATO che il tesserino di cui al citato allegato G è stato aggiornato fino a tutto il 2005 con le stesse modalità previste dal regime tariffario, fino a raggiungere il costo di € 4,60, per cui lo stesso deve essere riportato al medesimo costo dei tesserini di riconoscimento di cui ai citati allegati A e B per le ragioni suindicate;

CONSIDERATO, per quanto suesposto, di aggiornare per l'anno 2006 il prezzo dei tesserini di identità validi per cinque anni di cui all'Allegato A, punto 4, e all'Allegato B, punto 2, nella misura del 4 % arrotondato per un importo pari a € 4,15 nonché di applicare lo stesso importo anche al tesserino indicato all'Allegato G;

VISTA la proposta di regime tariffario in vigore dal 1° gennaio 2006, dettagliatamente illustrata negli allegati A, B, C, D, E, F, G ed H quali parte integrante della presente deliberazione, come strutturata dalla competente Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;

RITENUTO, per le motivazioni suindicate, di provvedere all'aggiornamento delle tariffe così come proposto al fine di una corretta applicazione del contratto di servizio;

RITENUTO, altresì, di confermare che, per i prossimi aggiornamenti annuali, la maggiorazione delle tariffe dovuta al suddetto tasso di inflazione medio annuo sia applicata sull'ammontare di ogni singola tariffa al netto dell'arrotondamento, evitando con ciò l'accumulo periodico degli arrotondamenti;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato il regime tariffario per i servizi di linea di trasporto pubblico locale che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006 come indicato negli allegati A, B, C, D, E, F, G ed H che formano parte integrante della presente deliberazione.

2. Le disposizioni contenute negli allegati A, B, e C si applicano esclusivamente per i servizi di linea del trasporto pubblico locale terrestre.

3. Per i prossimi aggiornamenti annuali, la maggiorazione delle tariffe dovuta al tasso di inflazione medio annuo ufficiale per il settore trasporti sarà applicata sull'ammontare di ogni singola tariffa al netto dell'arrotondamento.

4. L'applicazione delle integrazioni tariffarie di cui agli allegati F, G e H dovrà essere monitorata negli effetti prodotti e i risultati di tali monitoraggi dovranno essere trasmessi alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

5. L'aggiornamento del costo dei tesserini di riconoscimento di cui agli Allegati A, punto 4, B, punto 2 e G interverrà annualmente al tasso di inflazione medio annuo ufficiale per il settore dei trasporti relativamente allo stesso periodo considerato per le tariffe, al netto dell'arrotondamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

ALLEGATO A

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI DI LINEA URBANI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2006.

Gli importi tariffari sono stabiliti da ogni singola Azienda all'interno delle forcelle tariffarie ove previste, con l'obiettivo di rendere massimi i ricavi di esercizio, mediante attente valutazioni di mercato.

1. TARIFFA ORDINARIA

- biglietto orario zona una tratta	Euro 0,91		
- biglietto corsa semplice 2 tratte di una linea	Euro 1,10		
- biglietto orario zona una tratta pluricorsa	fra Euro 8,30	e Euro	8,45
- biglietto orario senza limiti di tratta	Euro 1,10		
- biglietto giornaliero intera rete	Euro 3,10		

La durata temporale del biglietto orario, comunque compresa tra i 60 e i 75 minuti, è determinata dalla singola Azienda. La durata temporale del biglietto orario nelle sole giornate festive è fissata in 240 minuti (4 ore).

2. ABBONAMENTO QUINDICINALE

- 1 linea o tratta	fra Euro 12,40	e Euro 13,25
- intera rete	fra Euro 14,65	e Euro 15,80

3. ABBONAMENTO MENSILE

- 1 linea o tratta	fra Euro 18,85	e Euro 19,80
- 1 linea o tratta in fascia morbida	sconto 20% sul corrispondente abbonamento ordinario	
- intera rete	fra Euro 23,95	e Euro 24,60
- intera rete in fascia di morbida	sconto 20% sul corrispondente abbonamento ordinario	

4. ABBONAMENTO ANNUALE

- 1 linea o tratta	dieci volte il mensile
- 1 linea o tratta in fascia morbida	sconto 40% sull'abbonamento corrispondente al mensile ordinario per 12
- intera rete	dieci volte il mensile
- intera rete in fascia di morbida	sconto 40% sull'abbonamento corrispondente al mensile ordinario per 12

Gli abbonamenti urbani rilasciati dalle Aziende di trasporto sono validi per un numero illimitato di corse nei giorni feriali e festivi sulla linea o tratta indicata, oppure sull'intera rete per il periodo di un mese solare o per dodici mesi solari consecutivi o per il periodo dal 1° al 15° giorno o dal 16° giorno a fine mese, nel caso di abbonamenti quindicinali.

L'abbonamento rilasciato dalle Aziende di trasporto è personale e non cedibile; su di esso deve essere indicato:

- a) il cognome e il nome dell'utente;
- b) i servizi utilizzati: la linea o tratta, l'intera rete;
- c) il periodo di validità (mese solare, dodici mesi solari consecutivi per l'annuale, 1 ÷ 15 oppure 16 ÷ fine mese per il quindicinale).

Le Aziende di trasporto possono obbligare gli utenti a munirsi di un tesserino di identità valido per cinque anni al prezzo di Euro 4,15. Tale facoltà è obbligatoria per l'abbonamento annuale.

A richiesta del personale di servizio delle Aziende di trasporto, il predetto abbonamento deve essere esibito unitamente ad un documento di identità personale da parte degli utenti che ne abbiano obbligo di possesso o del tesserino di identità qualora previsto.

Le fasce di morbida relative agli abbonamenti mensili ed annuali di cui ai punti 3 e 4 sono definite dalle Province, previo accordo con le rispettive Aziende, per un minimo di 5 ore giornaliere, anche frazionabili.

5. TARIFFE ED ABBONAMENTI INTEGRATI

Le Aziende di trasporto pubblico locale rilasciano:

- abbonamenti integrati tra le linee urbane ed extraurbane fra loro connesse in sequenza con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le linee connesse, scontata del 10%;
- abbonamenti integrati tra linee urbane ed extraurbane fra loro sovrapposte, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le due linee sovrapposte diminuita del 40%.

Le Aziende esercenti i servizi urbani possono proporre nuovi titoli di viaggio (per es. abbonamenti mensili) il cui prezzo deve essere opportunamente stabilito in misura superiore a quello dell'abbonamento rete urbano a valere su più reti urbane purché ciò sia finalizzato ad un incremento dell'utilizzazione del servizio collettivo rispetto a quello individuale e comporti un incremento dei ricavi di esercizio.

Nel caso in cui le reti urbane siano gestite da più Aziende, queste dovranno anticipatamente stipulare un accordo. I nuovi titoli di viaggio di cui si propone l'istituzione dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Centrale Pianificazione territoriale, Mobilità e Infrastrutture di Trasporto.

Nell'accordo fra le Aziende di cui sopra o nella proposta della singola Azienda dovrà essere indicato il sistema di monitoraggio dell'utilizzazione di questi titoli di viaggio.

Le Aziende di trasporto pubblico locale possono rilasciare biglietti integrati tra linee urbane ed extraurbane tra loro connesse in sequenza, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe dei biglietti per le linee connesse, scontata del 10%.

6. TARIFFE E TRATTE

- Le linee classificate urbane ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 4 della L.R. 20/97 sono strutturate di norma in un'unica tratta di servizio di trasporto urbano.
- Le linee classificate urbane ai sensi della lettera b) 1° comma, art. 4 L.R. 20/97 devono essere strutturate in due o più tratte di servizio di trasporto urbano.
- L'individuazione delle linee e tratte di cui agli alinea precedenti dovrà essere effettuata dalle Province.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

ALLEGATO B

**REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI EXTRAURBANI DI LINEA DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2006.**

KM da km	KM a km	Corsa semplice	Abbonamenti mensili ordinari	Abbonamenti ordi-quindicinali ordinari	Abbonamenti mensili per 2 corse giornaliere limitatamente a 5 gg. settimanali da lunedì a venerdì	Abbonamenti quindicinali per 2 corse giornaliere limitatamente a 5 gg. settimanali da lunedì a venerdì	Abbonamenti mensili per 2 corse giornaliere limitatamente a 3 gg. settimanali da lunedì venerdì
0.0	4.0	0,91	18,20	12,75	18,20	11,80	13,10
4.1	9.0	1,10	22,35	16,30	20,45	13,70	14,70
9.1	14.0	1,55	28,10	19,80	26,15	17,55	18,85
14.1	20.0	2,00	35,10	23,60	32,55	21,70	23,60
20.1	30.0	2,35	40,85	27,45	37,00	25,20	26,80
30.1	40.0	2,85	46,60	31,30	43,40	29,05	31,30
40.1	50.0	3,40	50,45	33,85	47,25	31,60	33,85
50.1	60.0	4,10	56,15	37,65	53,00	35,45	38,30
60.1	70.0	4,85	62,55	41,50	55,55	37,00	39,60
70.1	80.0	5,35	67,65	45,30	58,10	38,95	41,80
80.1	90.0	6,25	72,15	47,85			
90.1	100.0	6,90	77,25	51,70			
100.1	125.0	8,45	86,15	57,45			
125.1	150.0	9,85	95,10	63,20			
150.1	175.0	11,25	104,05	69,60			
175.1	200.0	12,65	111,70	74,70			
200.1	225.0	14,05	119,35	79,80			
225.1	250.0	15,45	127,65	84,90			

Potranno essere rilasciati abbonamenti annuali con validità 12 mesi solari consecutivi al prezzo pari a 10 volte il costo dell'abbonamento mensile ordinario.

Le tariffe che risultassero inferiori a quelle precedentemente in vigore, a causa della modifica delle tratte per l'integrazione strada-rotaiata, non troveranno applicazione ed il titolo di viaggio è rilasciato al prezzo del precedente regime tariffario.

1. APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Per tutte le relazioni si applica la tariffa chilometrica corrispondente alla percorrenza fra la località di origine e la località di destinazione con esclusione delle diramazioni e deviazioni. Tale tariffa chilometrica, in funzione delle fasce di percorrenza, è evidenziata nella precedente tabella.

2. USO DEGLI ABBONAMENTI MENSILI, QUINDICINALI ED ANNUALI.

Gli abbonamenti rilasciati dall'Azienda di trasporto sono personali e non cedibili. Su di essi debbono essere indicati:

- a) il cognome e il nome dell'utente;
- b) l'origine e la destinazione del percorso ed eventualmente l'itinerario;
- c) il periodo di validità (mese solare, dodici mesi solari consecutivi per l'annuale, 1 ÷ 15 oppure 16 ÷ fine mese per il quindicinale);
- d) l'eventuale limitazione di validità nei giorni della settimana.

Le Aziende di trasporto possono obbligare gli utenti a munirsi di un tesserino di identità valido per cinque anni al prezzo di Euro 4,15. Tale facoltà è obbligatoria per l'abbonamento annuale.

A richiesta del personale di servizio delle Aziende di trasporto, l'utente è tenuto ad esibire l'abbonamento assieme ad un documento di identità personale, se ne ha l'obbligo di possesso, o al tesserino di identità qualora previsto.

3. RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI

Le Aziende di trasporto rilasciano abbonamenti mensili, quindicinali o annuali con diritto di effettuare corse illimitate per tutti i giorni della settimana, ad eccezione degli abbonamenti mensili e quindicinali con validità predeterminata di 3 o 5 gg. da lunedì a venerdì per i quali l'abbonamento vale solo per una coppia di corse giornaliera.

Per ottenere l'abbonamento mensile valido per l'effettuazione di due corse giornaliera limitatamente a tre giorni settimanali predeterminati nel periodo da lunedì a venerdì gli interessati devono presentare l'attestazione dell'Azienda o dell'Ente indicante che prestano la propria attività con contratto part-time, in determinati giorni della settimana.

4. TARIFFE ED ABBONAMENTI INTEGRATI

Le Aziende di trasporto pubblico locale previo accordo fra loro, rilasciano:

- biglietti di corsa semplice e/o abbonamenti integrati per relazioni connesse in sequenza con tariffa pari a quella corrispondente alla somma chilometrica delle percorrenze delle tratte;
- abbonamenti integrati tra le linee urbane ed extraurbane fra loro connesse in sequenza, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le due linee connesse, scontata del 10%;
- abbonamenti integrati tra linee urbane ed extraurbane fra loro sovrapposte, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le due linee sovrapposte diminuita del 40%.

5. EMISSIONE TITOLI A BORDO

L'emissione di titoli a bordo, su linee ove sia prevista dall'Azienda è assoggettata ad un sovrapprezzo di Euro 1,00.

6. NORME FINALI

- Possono essere approvati dall'Amministrazione regionale abbonamenti per l'intera rete extraurbana gestita da ogni singola Azienda, proposti dalla medesima, purché aggiuntivi delle tariffe in atto.
- Sulle linee extraurbane, per i viaggi di corsa semplice, con l'intero percorso all'interno di una medesima circoscrizione comunale ed inferiore agli 8 chilometri, si applica la tariffa ordinaria di corsa semplice urbana su una tratta, adottata dall'Azienda concessionaria del servizio urbano.
- Le Amministrazioni provinciali e le Aziende di trasporto debbono provvedere alla corretta applicazione del nuovo regime tariffario, ivi compresa l'approvazione delle tabelle polimetriche aggiornate.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

ALLEGATO C

**REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI DI LINEA URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE TERRESTRE PER L'UNITA' DI GESTIONE TRIESTINA DAL 1° GENNAIO 2006.****TARIFFA ORDINARIA**

Biglietto intera rete pluricorse	Euro 8,55
Orario intera rete (60 minuti)	Euro 0,95
Corsa semplice 2 tratte di una linea	Euro 1,05
Orario intera rete (75 minuti)	Euro 1,10
Giornaliero intera rete	Euro 3,10

ABBONAMENTO QUINDICINALE

Una linea o tratta	Euro 13,25
Intera rete	Euro 15,80

ABBONAMENTO MENSILE

Una linea o tratta	Euro 19,50
Una linea o tratta in fascia morbida	sconto 20% sul corrispondente abbonamento ordinario
Intera rete	Euro 24,50
Intera rete in fascia di morbida	sconto 20% sul corrispondente abbonamento ordinario

ABBONAMENTO ANNUALE

Una linea o tratta	dieci volte il mensile
Una linea o tratta in fascia morbida	sconto 40% sull'abbonamento corrispondente al mensile ordinario per 12 dieci volte il mensile
Intera rete	sconto 40% sull'abbonamento corrispondente al mensile ordinario per 12
Intera rete in fascia di morbida	sconto 40% sull'abbonamento corrispondente al mensile ordinario per 12

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

ALLEGATO D

AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI

Gli utenti in possesso dei requisiti di reddito ed appartenenti alle categorie protette e benemerite indicati al comma 3 dell'art. 20 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20 possono ottenere dall'Amministrazione provinciale competente, ai sensi del comma 1, lettera f) dell'art. 7 della legge medesima, titoli di viaggio da scegliere fra:

- un abbonamento agevolato annuale rete per un servizio urbano;
- fino ad un massimo di cinque abbonamenti agevolati annuali per linee extraurbane.

I suddetti abbonamenti agevolati annuali sono consegnati ai richiedenti aventi diritto al prezzo pari all'1,5 per cento del corrispondente abbonamento ordinario.

I sopraccitati titoli di viaggio agevolati, possono essere ottenuti alle medesime condizioni suindicate, anche dagli accompagnatori previsti dal citato art. 20, comma 3, della L.R. 7 maggio 1997, n. 20 indipendentemente dal limite di reddito legislativamente previsto.

I sopraccitati titoli di viaggio agevolati danno diritto al libero accesso anche ai servizi marittimi di linea di cui all'allegato E, previo accordo della competente Provincia con la rispettiva Azienda.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

ALLEGATO E

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI MARITTIMI DI LINEA DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2006

TRIESTE MUGGIA Linea marittima giornaliera annuale

Corsa singola	Euro 3,00
Biciclette	Euro 0,60
Corsa andata e ritorno	Euro 5,65

Abbonamenti nominativi:

10 corse	Euro 9,65
50 corse	Euro 23,25

GRADO-TRIESTE Linea marittima stagionale giornaliera.

Corsa singola	Euro 5,00
Corsa andata e ritorno	Euro 7,60
Biciclette	Euro 0,60
Ciclomotori	Euro 3,95

Abbonamenti nominativi:

10 corse	Euro 30,00
50 corse	Euro 60,00

MARANO-LIGNANO Linea marittima stagionale giornaliera.

Corsa singola	Euro 2,40
Corsa singola bambini fino a 5 anni	gratuita
Corsa singola bambini fino a 12 anni	Euro 1,50
Biciclette	Euro 0,60

Abbonamenti nominativi:

10 corse	Euro 21,15
50 corse	Euro 42,30

TRIESTE-BARCOLA-(CEDAS)-GRIGNANO

Linea marittima stagionale giornaliera.

	Corsa singola	Abbonamento nominativo 10 corse	Abbonamento nominativo 50 corse
Trieste-Barcola o Cedas	Euro 1,80	Euro 9,05	Euro 23,25
Trieste-Grignano	Euro 3,00	Euro 10,90	Euro 26,60
Barcola-Grignano o Cedas	Euro 1,20	Euro 9,05	Euro 23,25

Biciclette Euro 0,60

TRIESTE-SISTIANA-DUINO-MONFALCONE

Linea marittima stagionale giornaliera.

	Corsa singola	Abbonamento nominativo 10 corse	Abbonamento nominativo 50 corse
Trieste- Sistiana e/o Duino	Euro 4,85	Euro 21,15	Euro 33,25
Sistiana-Duino	Euro 0,60	--	--
Trieste-Monfalcone	Euro 6,05	Euro 24,15	Euro 54,40
Monfalcone-Sistiana e/o Duino	Euro 1,80	Euro 9,05	Euro 21,15

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

ALLEGATO F

**INTEGRAZIONI TARIFFARIE RELATIVE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA GEOGRAFICAMENTE CONNESSI CON LA LINEA MARITTIMA
MARANO-LIGNANO PER L'ANNO 2006.**

<u>Tipo Integrazione</u>	<u>Tariffa integrata in Euro</u>
<u>Motonave + Urbano Lignano</u>	
Corsa singola	3,05
Corsa singola bambini da 6 a 12 anni	2,20
<u>Bus Udine-Marano + Motonave + Urbano Lignano</u>	
Corsa singola	4,85
<u>Bus Palmanova-Marano + Motonave + Urbano Lignano</u>	
Corsa singola	4,10
<u>Bus S. Giorgio di Nogaro-Marano + Motonave + Urbano Lignano</u>	
Corsa singola	3,40
<u>Bus Carlino-Marano + Motonave + Urbano Lignano</u>	
Corsa singola	3,40

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

ALLEGATO G

ULTERIORI TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2006 APPROVATE
AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI CUI ALLA
D.G.R. 2686/1999

Tariffe applicate nell'ambito dell'accordo fra Autoservizi F.V.G. SpA SAF di Udine e la Sistema Sosta e Mobilità di Udine.

Le cifre in Euro indicate nell'allegato G della D.G.R. 3180/2004 sono aggiornate come di seguito indicato:

Biglietto orario zona una tratta	Euro 0,80
Abbonamento mensile una linea o tratta	Euro 18,15
Abbonamento mensile intera rete	Euro 22,95
Tesserino di riconoscimento	Euro 4,15

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

ALLEGATO H

ABBONAMENTO SCOLASTICO

1. L'abbonamento scolastico per gli studenti fino alla scuola media superiore è valido sia per i servizi urbani che extraurbani per 10 mesi, a decorrere dal 1° settembre 2006 e fino al 30 giugno 2007, comprese le giornate festive, ed ha le seguenti caratteristiche:
 - tariffa pari a 8,5 volte la tariffa mensile ordinaria considerata, calcolata per quattro mesi (settembre – dicembre) al valore del relativo abbonamento mensile ordinario per l'anno 2006 e per i successivi 4,5 mesi allo stesso valore indicizzato nella misura del 120% dell'indice ISTAT ufficiale per il settore trasporti relativo al periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 e arrotondata con le medesime modalità e criteri applicati per le altre tariffe;
 - per gli studenti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare l'applicazione di un'ulteriore riduzione tariffaria del 10% per l'acquisto di un secondo abbonamento scolastico e una riduzione del 20% per l'acquisto dal terzo abbonamento scolastico in poi.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2005, n. 3131.

Articolo 59 ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Criteri per l'individuazione delle zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con deliberazione n. 2412 del 6 agosto 1998, sulla base di quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, lettera H), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato A.C.N. o Accordo), di cui al D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, la Giunta regionale ha individuato i criteri per l'identificazione delle zone (ambito territoriale costituito da uno o più comuni) disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, inerenti all'assistenza primaria svolta dai medici di medicina generale operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia, stabilendo, altresì, l'entità dei relativi compensi;

ATTESO che gli anzidetti compensi sono stati incrementati, nella misura del 15%, tramite gli Accordi regionali - attuativi dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di cui al D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 - resi esecutivi con deliberazione giuntale n. 323 del 12 febbraio 2003;

ATTESO che, con nota del 9 novembre 2004, prot.n. 21854/SPS/AMM., la Direzione centrale della salute e della protezione sociale, in seguito alla decisione assunta dal Comitato regionale per i medici di medicina generale, nella riunione del 15 settembre 2004, di demandare alle Aziende per i servizi sanitari l'individuazione delle zone in argomento, ha invitato le Aziende a segnalare gli eventuali, nuovi criteri, che, in aggiunta a quelli approvati con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2412/1998, potessero consentire l'identificazione di altre zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa o la riclassificazione di quelle già individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2412/1998, sulla base di un provvedimento giuntale che, tenendo conto di dette segnalazioni, individuasse i criteri per ridefinire la situazione di tali zone;

CONSTATATO che:

- l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», con nota del 16 dicembre 2004, prot. n. 111777/B.60, ha segnalato alcuni criteri nuovi rispetto a quelli già fissati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2412/1998;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», con nota dell'11 febbraio 2005 prot. 5296, sottoscritta anche dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», ha ritenuto che l'indicazione dei criteri in questione, dovesse essere rinviata in considerazione del fatto che, di lì a poco, sarebbe stato rinnovato l'Accordo inerente ai medici di medicina generale;

ATTESO che la Direzione centrale salute e protezione sociale, condividendo il punto di vista delle A.S.S. n. 3 e n. 6, ha ritenuto opportuno attendere l'entrata in vigore del nuovo A.C.N. per i medici di medicina generale, che, sulla materia in argomento, avrebbe potuto contenere una disciplina diversa rispetto alla precedente;

CONSTATATO che il nuovo Accordo per i medici di medicina generale, entrato in vigore il 23 marzo 2005, all'articolo 59, lettera D, punto 2, ha confermato le previsioni del precedente A.C.N. (articolo 45, lettera C2, punto 2), di cui al D.P.R. n. 270/2000;

VISTA la nota del 5 ottobre 2005, prot. n. 18524/SPS/AMM1.1, con la quale la Direzione centrale salute e protezione sociale ha nuovamente invitato le Aziende per i servizi sanitari a segnalare i criteri, in aggiunta o in sostituzione di quelli indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 2412/1998, ritenuti idonei per identificare le zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa per i medici di medicina generale per l'assistenza primaria;

VISTE le risposte delle A.S.S. n. 3 «Alto Friuli» del 2 novembre 2005, prot. n. 37479, e n. 4 «Medio Friuli» del 26 ottobre 2005, prot.n. 36560/B.60, con cui vengono indicati criteri diversi rispetto a quelli individuati nella più volte citata deliberazione della Giunta regionale n. 2412/1998;

VISTE, altresì, le note dell'A.S.S. 2 «Isontina» dell'11 novembre 2005, prot. n. 37892, e 6 «Friuli Occidentale», prot.n. 68004/SORU di data 4 novembre 2005, che confermano, invece, i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2412/1998;

CONSTATATO che, dall'applicazione dei parametri, proposti dalle A.S.S. n. 3 e n. 4, deriverebbe una classificazione delle zone in questione diversa rispetto a quella definita nella deliberazione della Giunta regionale n. 2412/1998, mentre, applicando i criteri proposti dalle A.S.S. n. 2 e n. 6, non sarebbe possibile individuare nuove zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa per i medici di medicina generale per l'assistenza primaria;

CONSIDERATO che, tramite il presente provvedimento, si intende adeguare l'attuale configurazione delle zone in argomento all'oggettiva situazione fattuale, appare necessario basare la loro individuazione su elementi obiettivi e, quindi, stabilire, quale prerequisite, che le zone in questione, limitatamente ai territori delle A.S.S. n. 2, 3, 4 e 6, rientrino:

- tra i comuni degli ambiti territoriali dei comprensori montani, di cui alla legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (situazione al 31 dicembre 2004 - fonte: Compendio statistico anno 2005);
- tra le zone omogenee montane di svantaggio socio-economico, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, adottata in base alla legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (situazione al 31 dicembre 2004 - fonte: Compendio statistico anno 2005);
- e che vengano, quindi, individuate, come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, in base ai seguenti criteri:
- zona che permanga scoperta per oltre un anno dalla pubblicazione della carenza;
- altitudine;
- popolazione rarefatta e/o sparsa;
- difficoltà di percorrenza stradale;
- tempo di percorrenza stradale tra comuni o frazioni dell'ambito territoriale;
- difficoltà nei collegamenti;
- altre particolari condizioni oggettive che dovessero caratterizzare la situazione di disagio dell'ambito territoriale;

RITENUTO che all'individuazione delle zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa provvedano le Aziende per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», n. 3 «Alto Friuli», n. 4 «Medio Friuli» e n. 6 «Friuli Occidentale», previo parere obbligatorio del Comitato aziendale, ai sensi dell'articolo 23 dell'A.C.N. per i medici di medicina generale, sulla base dei criteri innanzi esposti;

CONSTATATO che, ai sensi dell'articolo 59, lettera D, punto 2, del nuovo A.C.N. per i medici di medicina generale, l'eventuale rideterminazione del compenso connesso allo svolgimento dell'attività di assistenza primaria svolta in zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, da corrispondere ai medici di medicina generale, è rimessa alla volontà delle parti trattanti, in sede di negoziazione di secondo livello;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute e alla protezione sociale,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Le Aziende per i servizi sanitari, n. 2 «Isontina», n. 3 «Alto Friuli», n. 4 «Medio Friuli» e n. 6 «Friuli Occidentale», per i motivi esposti in narrativa, previo parere obbligatorio del Comitato aziendale, individuano le zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, limitatamente ai loro territori, inerenti all'assistenza primaria erogata dai medici di medicina generale, a condizione che esse rientrino:

- tra i Comuni degli ambiti territoriali dei comprensori montani, di cui alla legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (situazione al 31 dicembre 2004 - fonte: Compendio statistico anno 2005);

– tra le zone omogenee montane di svantaggio socio-economico, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, adottata in base alla legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (situazione al 31 dicembre 2004 - fonte: Compendio statistico anno 2005);

2. L'identificazione delle zone indicate al punto 1 avviene tenendo conto dei seguenti criteri:

- zona che permanga scoperta per oltre un anno dalla pubblicazione della carenza;
- altitudine;
- popolazione rarefatta e/o sparsa;
- difficoltà di percorrenza stradale;
- tempo di percorrenza stradale tra Comuni o frazioni dell'ambito territoriale;
- difficoltà nei collegamenti;
- altre particolari condizioni oggettive che dovessero caratterizzare la situazione di disagio dell'ambito territoriale;

3. Le Aziende per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», n. 3 «Alto Friuli», n. 4 «Medio Friuli» e n. 6 «Friuli Occidentale», una volta individuate le zone, disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, le segnaleranno alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

4. La misura del compenso accessorio annuo spettante ai medici di assistenza primaria, che operano nelle zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, previsto dell'articolo 59, lettera D, punto 2, dell'A.C.N. per i medici di medicina generale, entrato in vigore il 23 marzo 2005, verrà, eventualmente, rideterminata nell'ambito degli Accordi regionali attuativi dell'anzidetto Accordo.

5. Il presente provvedimento sostituisce la deliberazione giuntale 6 agosto 1998 n. 2412 avente ad oggetto: «D.P.R. 484/1996, articolo 45, comma 3, lett. h)- identificazione delle zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa e corresponsione dei relativi compensi.»

6. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 3174. (Estratto)

Comune di Terzo di Aquileia: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 14 del 22.06.2005, di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 102 del 21 gennaio 2005 in merito alla variante n. 7 al Piano regolatore generale del Comune di Terzo di Aquileia, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, superate dall'introduzione di mo-

difiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 14 del 22 giugno 2005;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 14 del 22 giugno 2005, di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale del Comune di Terzo di Aquileia, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE SEGERARIATO GENERALE
E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro fondiario

**Ufficio Tavolare di
Udine**

Sezione di Cervignano del Friuli

Completamento del Libro fondiario di C.C. di Fiumicello.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc.nn. 1890/7 e 1796/5 del C.C. di Fiumicello.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prendere visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 all 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riferimento di convocare le parti in momento successivo, per l'esame della eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E
PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA n. 426 del 16 novembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, lettera d), 2, comma 3, lettere c) ed e), 4, comma 3, lettere e), f) ed m) della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Annibale Marini,	Presidente
– Giovanni Maria Flick,	giudice
– Francesco Amirante,	giudice
– Ugo De Siervo,	giudice
– Romano Vaccarella,	giudice
– Paolo Maddalena,	giudice
– Alfio Finocchiaro,	giudice
– Alfonso Quaranta,	giudice
– Franco Gallo,	giudice
– Luigi Mazzella,	giudice
– Gaetano Silvestri,	giudice

ha pronunciato la seguente,

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, lettera d), 2, comma 3, lettere c) ed e), 4, comma 3, lettere e), f) ed m) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 dicembre 2004, depositato in cancelleria il successivo 21 dicembre ed iscritto al n. 113 del registro ricorsi 2004.

VISTO l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

UDITO nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

UDITI l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

RITENUTO che con ricorso depositato il 21 dicembre 2004 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi

a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), ritenendo la legge censurabile «nel suo complesso ed in relazione alle specifiche disposizioni impugnate»;

che il ricorso contiene tre distinte censure;

che la prima riguarda l'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale, secondo cui l'azione della Regione in tema di sicurezza ed educazione stradale mira a «coordinare sul territorio le azioni di soggetti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, ferme restando le competenze istituzionali di legge»;

che detta norma, secondo il ricorrente, «eccede la competenza statutaria della Regione, la quale ha soltanto competenza legislativa esclusiva nella materia della «viabilità» (articolo 4, comma 1, punto 9, dello Statuto di autonomia)», mentre la sicurezza stradale attiene alla materia «ordine pubblico e sicurezza», riservata allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

che la seconda censura - fondata sui «medesimi motivi sopra esposti» - riguarda l'articolo 2, comma 3, lettere c) ed e), della stessa legge, che indica le finalità del piano regionale della sicurezza stradale, tra cui il rafforzamento dell'azione di prevenzione, controllo e repressione, attraverso un coordinamento tra le forze di polizia, ed il miglioramento delle regole e dei controlli su veicoli, conducenti e servizi di trasporto;

che la terza censura riguarda l'articolo 4, comma 3, lettere e), f) ed m), che comprende fra i componenti della Consulta regionale della sicurezza stradale il comandante del Comando Regione Carabinieri o suo delegato, il dirigente del Compartimento polizia stradale del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato e un rappresentante dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, designato d'intesa fra gli stessi;

che la norma, secondo il ricorrente, inserendo in un organo regionale dipendenti dell'amministrazione statale, violerebbe l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia dell'ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato;

che la Regione Friuli-Venezia Giulia si è costituita depositando una memoria in cui sostiene l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;

che in prossimità dell'udienza pubblica la Regione ha depositato una memoria illustrativa, deducendo - nell'ordine - l'inammissibilità del ricorso in quanto utilizza un parametro relativo al riparto delle funzioni legislative fra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario; la cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta legge regionale 1° agosto 2005, n. 16 recante «Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale)», non impugnata dallo Stato, che ha abrogato le prime due norme censurate ed eliminato dalla terza le parti impugnate; e comunque l'infondatezza del ricorso nel merito;

che in data 7 ottobre 2005 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato la delibera con cui il Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso;

che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha accettato detta rinuncia.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

DICHIARA estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.

IL PRESIDENTE:
Annibale Marini

IL REDATTORE:
Alfonso Quaranta

CANCELLIERE:
Maria Rosaria Fruscella

(Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2005).

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA:
dott. M. R. Fruscella

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PROVINCIA DI UDINE

Direzione d'Area politiche sociali, lavoro e collocamento
Servizio politiche sociali

Estratto del bando di asta pubblica finalizzato all'individuazione del contraente con il quale stipulare un contratto di permuta avente ad oggetto l'immobile denominato «Villa Ostenda» sito a Grado (GO), di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Udine.

Si rende noto che il giorno 13 marzo 2006 alle ore 9.00 nella sede centrale dell'Amministrazione Provinciale di Udine, Piazza Patriarcato n. 3, presso l'Ufficio URP sito al piano terra, innanzi alla Commissione di Gara appositamente costituita, si terrà un esperimento di asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete, per l'individuazione del contraente con il quale stipulare il contratto di permuta avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile della Provincia di Udine, denominato «Villa Ostenda», consistente in un centro diurno con foresteria, sito in Comune di Grado, Via Carducci n. 29, distinto al N.C.E.U. di Grado ai F 39 e 42 mapp. 202/70, destinato allo svolgimento di attività socio-assistenziali a favore delle persone disabili e l'acquisizione in proprietà di un immobile destinato ad attività alberghiera e maggiormente idoneo allo svolgimento di attività socio-assistenziali a favore di persone disabili.

L'asta, che si terrà con il sistema delle offerte segrete, verrà aggiudicata al concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo i criteri, descritti nell'avviso integrale di asta pubblica.

Il valore complessivo dell'immobile denominato «Villa Ostenda» offerto in permuta è di € 3.980.000,00 (tremilioninovecentottantamila/00).

Gli interessati che intendessero concorrere alla procedura di gara dovranno presentare apposita offerta compilata - a pena di esclusione - secondo le modalità fissate nell'avviso integrale di asta pubblica che può essere richiesto presso l'Ufficio Contratti, Legale e Patrimonio della Provincia di Udine, tel. 0432 279411, e-mail monica.paviotti@provincia.udine.it oppure alma.moro@provincia.udine.it.

Le offerte - che non impegneranno assolutamente l'Amministrazione Provinciale che si riserverà ogni valutazione sull'accettabilità o meno in termini di congruità delle stesse - dovranno pervenire all'Amministrazione Provinciale, Ufficio Protocollo, Piazza Patriarcato n. 3, 33100 Udine, entro le ore 12.00 del giorno 27 febbraio 2006.

Udine, 1 dicembre 2005

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
dott.ssa Loredana Ceccotti

COMUNE DI AQUILEIA

(Udine)

Avviso di deposito della delibera di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo all'ambito unitario individuato dalla P.C. 621/2 F.M. 14 del C.C. di Aquileia - zona omogenea A.A.2», sito in via Patriarca Popone n. 5 proposto dai sigg. Padovan Lorenzo e Pontel Giuliana.

IL SINDACO

- VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- CHE con deliberazione consiliare n. 86 del 30 novembre 2005, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata relativo all'ambito unitario individuato dalla p.c. 621/2 f.m. 14 del C.C. di Aquileia - zona omogenea a.a.2», sito in via Patriarca Popone n. 5 proposto dai sigg. Padovan Lorenzo e Pontel Giuliana;
- CHE la predetta deliberazione, divenuta esecutiva, completa degli elaborati tecnici allegati, è depositata presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi di apertura dell'ufficio al pubblico, dal lunedì al venerdì, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, che avverrà presumibilmente il giorno 21 dicembre 2005;
- CHE nel suddetto periodo, chiunque può prendere visione degli atti su indicati e presentare eventuali osservazioni ai sensi del co. 3° dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche e integrazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Prpc possono presentare opposizioni. Le osservazioni e le opposizioni, in bollo, vanno indirizzate al Sindaco e depositate presso l'ufficio protocollo del Comune;
- CHE in luogo dell'inserzione del presente avviso su almeno un quotidiano locale, ai sensi dell'articolo 45 co. 2° della legge regionale 52/1991 e, durante tutto il periodo di pubblicazione sopraindicato, si provvederà a rendere pubblico il presente Avviso mediante la sua affissione negli spazi di informazione al pubblico, e all'Albo del Comune.

Aquileia, 9 dicembre 2005

IL SINDACO:
prof. Alviano Scarel

COMUNE DI BRUGNERA

(Pordenone)

Avviso di deposito della delibera di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale - di iniziativa pubblica - della Zona Industriale di Maron.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 71 in data 3 novembre 2005, esecutiva, di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale - di iniziativa pubblica - della Zona Industriale di Maron;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

La suddetta variante è depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente sul Bollettino ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla stessa possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Brugnera, 5 dicembre 2005

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
Arch. Maurilio Verardo

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 46 (incrocio tangenziale Ovest e SP 89) al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

- Vista la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 - 2° comma - della predetta legge regionale;

RENDE NOTO

che la variante n. 46 (Incrocio tangenziale Ovest e SP 89) al Piano regolatore generale comunale, adottata con deliberazione consiliare 24 novembre 2005 n. 76, a partire dal giorno 22 dicembre 2005 sarà depositata presso la Segreteria del Comune (ufficio tecnico) per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi e cioè fino a tutto il giorno 3 febbraio 2006.

Durante tale periodo chiunque può prendere visione della variante al P.R.G.C. in tutti i suoi elementi e presentare al Comune le proprie osservazioni.-

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Del presente avviso di deposito viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.

Dalla Residenza Municipale, li 5 dicembre 2005

IL SINDACO:
dott. Andrea Zuliani

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 47 (scuola elementare Campoformido) al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

- Vista la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 - 2° comma - della predetta legge regionale ;

RENDE NOTO

che la Variante n. 47 (scuola elementare Campoformido) al Piano regolatore generale comunale, adottata con deliberazione consiliare 24 novembre 2005 n. 77, a partire dal giorno 22 dicembre 2005 sarà depositata presso la Segreteria del Comune (ufficio tecnico) per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi e cioè fino a tutto il giorno 3 febbraio 2006.

Durante tale periodo chiunque può prendere visione della variante al P.R.G.C. in tutti i suoi elementi e presentare al Comune le proprie osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Del presente avviso di deposito viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.

Dalla Residenza Municipale, li 5 dicembre 2005

IL SINDACO:
dott. Andrea Zuliani

COMUNE DI CODROIPO

Servizi tecnici

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 108 del 30 novembre 2005 il Comune di Codroipo ha adottato la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale e presso i Servizi tecnici, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Codroipo, 7 dicembre 2005

IL DIRIGENTE:
Arch. Maurizio Gobbato

COMUNE DI ENEMONZO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «A/13 località San Juri».

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, 2° e 3° comma della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, che con deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 24 novembre 2005, il Comune di Enemonzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1° della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, il piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «A/13 località San Juri» redatto ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il piano particolareggiato in argomento, con tutti i suoi elementi ed elaborati, sarà depositato (articolo 45, 2° comma della legge regionale n. 52/1991) presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente avviso sul bollettino ufficiale della regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi e, nel periodo di deposito soprarichiamato, presentare al comune di enemonzo osservazioni od opposizioni relative all' adozione del piano regolatore particolareggiato in argomento.

IL SINDACO:
Paolo Iussa

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale

IL SINDACO

RENDE NOTO

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 - 1° comma - della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, che con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 di data 24 novembre 2005 , è stata adottata la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale,

ED AVVERTE

- che in esecuzione al disposto di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, la suddetta variante verrà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione;
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni;
- che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni;
- la consultazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale potrà avvenire presso l'Ufficio tecnico comunale tutti i giorni durante l'orario di apertura al pubblico.

Dalla Residenza Municipale, 28 novembre 2005

IL SINDACO
Paolo Iussa

COMUNE DI GORIZIA

Gestione del territorio - Ufficio espropri

Espropriazione dei terreni destinati alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del quartiere della Campagnuzza.

Estratto dell'Ordinanza del Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Gorizia n. 17 di data 29 novembre 2005 con la quale è stato ordinato il pagamento, alla Ditta esproprianda dell'indennità dovuta per terreni destinati alla realizzazione delle opere di riqualificazione urbana del quartiere della Campagnuzza:

Ord. n. 17 di data 29 novembre 2005

(omissis)

ORDINA

Di liquidare, ai sensi degli articoli 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., le somme sotto specificate a favore della Ditta proprietaria, quale indennità d'esproprio dovuta per i terreni destinati alla realizzazione dei lavori di cui alle premesse:

Comune Amministrativo di Gorizia Comune Censuario di Contado

€. 341,00 (trecentoquarantuno/00)

dovuti per l'esproprio della porzione di mq. 11 della p.c. 98/11 edificio di complessivi mq. 784 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 134 pari ad $\frac{\text{€}. 62,00 \times \text{mq. } 11}{2}$

A favore del sig. Visintin Mario

(omissis)

Gorizia, 29 novembre 2005

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Ignazio Spanò

Espropriazione dei terreni destinati alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del quartiere della Campagnuzza.

Estratto dell'ordinanza del Dirigente dell'Ufficio espropri del Comune di Gorizia n. 18 di data 6 dicembre 2005 con la quale è stato ordinato il pagamento, alla Ditta esproprianda dell'indennità dovuta per terreni destinati alla realizzazione delle opere di riqualificazione urbana del quartiere della Campagnuzza:

Ord. n. 18 di data 6 dicembre 2005

(omissis)

ORDINA

Di liquidare, ai sensi degli articoli 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, le somme sotto specificate a favore della Ditta proprietaria, quale indennità d'esproprio dovuta per i terreni destinati alla realizzazione dei lavori di cui alle premesse:

Comune Amministrativo di Gorizia Comune Censuario di Contado

€ 372,00 (trecentosettantadue/00)

dovuti per l'esproprio della porzione di mq. 12 della p.c. 1712/2 cortile di complessivi mq. 2.080
iscritta nel 1° c.t. della P.T. 4038 pari ad $\frac{€ 62,00 \times \text{mq. } 11}{2}$

A favore di Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Gorizia - ATER.

(omissis)

Gorizia, 6 dicembre 2005

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Ignazio Spanò

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Ufficio tecnico - Tecnico manutentivo

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n 8 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE

VISTO l'articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il progetto della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale, redatto dallo studio associato di architettura degli architetti Anna Baldo e Anna Emilia Polano, Via Mantica n. 26 - 33100 Udine;

VISTA la deliberazione consiliare n. 67 del 30 novembre 2005;

RENDE NOTO

- Che con deliberazione consiliare n. 67 del 30 novembre 2005, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.), redatta dallo studio associato di architettura degli architetti Anna Baldo e Anna Emilia Polano da Udine;
- Che la suddetta deliberazione consiliare di adozione e gli elaborati costituenti variante n. 8 al P.R.G.C., verranno depositati presso la Segreteria comunale dalla data di affissione del presente avviso all'Albo Pretorio, e che gli stessi rimarranno a disposizione del pubblico nelle ore d'ufficio (dalle ore 10,00 alle ore 12,30 nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 nelle giornate di martedì e venerdì), per 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, del medesimo avviso;

- Che entro il medesimo periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante n. 8 al P.R.G.C. possono presentare opposizioni alla variante medesima.

Rive d'Arcano, 5 dicembre 2005

IL RESPONSABILE:
geom. Nicola Burelli

COMUNE DI RONCHIS

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 11 al vigente P.R.G.C.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 49 del 28 novembre 2005 (esecutiva a termini di legge) con la quale è stata adottata la variante n. 11 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 127 comma 2° della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, con la procedura di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 127 comma 2° della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, con la procedura di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che la variante n. 11 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 32 comma 2° della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è depositata presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico (tutti i giorni, domenica esclusa, dalle ore 10.30 alle ore 12.30) per la durata di 30 giorni effettivi decorrenti dal 21 dicembre 2005 (data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 51);
- che entro il termine di deposito, scadente il 27 gennaio 2006, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, redatte su carta legale; entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni anch'esse redatte su carta legale.

Ronchis, 6 dicembre 2005

IL SINDACO
Vanni Biasutti

COMUNE DI VALVASONE

(Pordenone)

Avviso di deposito della variante n. 17 al P.R.G.C. proposta dal Consorzio Cellina-Meduna.

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, modificata dalla legge regionale 19/1992, dal

giorno 21 dicembre 2005 è depositato presso la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, la variante n. 17 al P.R.G.C. «Riordino ed ampliamento della rete irrigua ad aspersione, potenziamento di impianti irrigui esistenti e opere di completamento degli impianti irrigui», affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al Piano.

Valvasone, 7 dicembre 2005

IL SINDACO:
Maurizio Bellot

COMUNE DI VENZONE

(Udine)

Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare in data 29 novembre 2005, n. 51, il Comune di Venzone ha approvato la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale, ai sensi dell'articolo 32/bis, comma 5, della legge regionale 52/1991, prendendo atto della mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni e recependo le prescrizioni vincolanti espresse dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale - n. 0235/05 del 16 novembre 2005.

Venzone, 6 dicembre 2005

IL SINDACO:
p.i. Amedeo Pascolo

COMUNE DI ZOPPOLA

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Si avverte che presso la segreteria comunale è depositato, durante il normale orario d'ufficio, dalla data odierna fino al 2 febbraio 2006, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale, adottata con deliberazione consiliare n. 69 del 28 novembre 2005 e relativa al Piano locale della viabilità e del trasporto ciclabile.

Entro detto periodo chiunque può presentare osservazioni alla variante, i proprietari degli immobili vincolanti possono presentare opposizioni.

Zoppola, 21 dicembre 2005

IL RESPONSABILE
AREA TECNICO MANUTENTIVA:
arch. Paolo Martina

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

Publicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 15 - Provvedimento di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua pubblica a ditte varie.

Publicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua pubblica a ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n.1195/JPD varie del 11 novembre 2005, repertorio n. 211, è stato riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua dal 10.08.1999 fino al 31.12.2013, come stabilito dall'art.25, comma 3, della L.R. 16/2002, alle seguenti Ditte:

N. N. ord. dom.	Richiedente	Indirizzo	Ubicazione derivazione	n° foglio catastale	n° mappale (1 modulo ≈100 l/s.)	moduli	uso	canone eccedenti annuo al 31.12.05 €	compens.
1	1101 Ente Morale Casa di Ricovero "A. Moro"	Morsano al Tagliamento, piazza Daniele Moro n. 36	Ramuscello Vecchio Morsano al Tagliamento Morsano al Tagliamento Villanova della Cartera Villanova della Cartera Villanova della Cartera Villanova della Cartera Villanova della Cartera Villanova della Cartera Morsano al Tagliamento Morsano al Tagliamento Zoppola Zoppola Zoppola	13 24 19 17 19 19 18 24 24 19 13 8 18 20	139 85 7 10 250 271 71 24 25 300 333 113 258 93	1,0800 1,0800 1,0800 1,0800 1,0800 1,0800 1,0800 1,0800 1,0800 1,0800 0,6000 0,6000 0,6000	irriguo ed igienico e assimilati	338,33	
2	1138 Pagura Serafino	Zoppola, via Trento n. 1	Morsano al Tagliamento	8	113	0,6000	irriguo	24,68	
3	1142 Az. Agr.Dorigo Stefano e Rolando ss	Casarsa della Delizia, via C. De Giusti n. 7	Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia	8 8 16 16 18 18	79 38 81 47 168 158	0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700	irriguo	27,55	
4	1215 Covassin Antonio	Morsano al Tagliamento, via Bolzano n. 35	Morsano al Tagliamento	15	51-2	0,4700	irriguo	19,33	

5	1305	Giraldi Cinzanella	Portogruaro, viale Udine n. 52	Morsano al Tagliamento	4	8	0,6000	irriguo	24,07
				Morsano al Tagliamento	4	225	0,6000		
				Morsano al Tagliamento	6	79	0,6000		
				Morsano al Tagliamento	9	165	0,6000		
6	1317	Sigalotti Giuseppe	Sesto al Reghena, via Siega n. 12	Sesto al Reghena	20	259	0,2500	irriguo	10,28
				Sesto al Reghena	20	392	0,2500		
				Sesto al Reghena	20	397	0,2500		
7	1321	Martinuzzo Arduino	Caneva, via Filermo n. 9	Sesto al Reghena	33	231	0,8300	irriguo	2,64
8	1330	Del Zuanne Maria	Morsano al Tagliamento, via Bolzano n. 18	Morsano al Tagliamento	15	24	0,4700	irriguo	19,33
9	1359	S.A.I.M.O. snc	Padova, via San Martino e Solferino n. 103	San Vito al Tagliamento	17	83	0,4700	irriguo	19,33
				San Vito al Tagliamento	17	84	0,4700		
				San Vito al Tagliamento	18	765	0,4700		
10	1481	Az. Agr. da Conturbia Rota ss di Francesco da Conturbia & C.	San Vito al Tagliamento, via Roma n. 22	San Vito al Tagliamento	34	419	0,4700	irriguo	19,33
				San Vito al Tagliamento	34	462	0,4700		
				San Vito al Tagliamento	34	489	0,4700		
				San Vito al Tagliamento	34	489	0,4700		
				San Vito al Tagliamento	37	18	0,4700		
				San Vito al Tagliamento	37	132	0,4700		
11	1630	Nicodemo Angela e Luigi	Zoppola, via Treviso n. 12	Zoppola	41	73	0,5000	irriguo	20,57
				Zoppola	44	22	0,5000		
				Zoppola	44	226	0,5000		
				Zoppola	45	169	0,5000		
				Zoppola	45	6	0,5000		
				Zoppola	45	38	0,5000		
12	1697	Fabris Livio	Casarsa della Delizia, via Plebiscito n. 6/1	Casarsa della Delizia	19	547	0,4000	irriguo	16,45
				San Vito al Tagliamento	24	46	0,4000		
				Casarsa della Delizia	12	372	0,4000		
				Casarsa della Delizia	14	125	0,4000		
13	1714	De Munari Giuseppe e Davide ss	San Vito al Tagliamento, via Pissarelle n. 8	San Vito al Tagliamento	30	121	0,4000	irriguo ed igienico e assimilati	113,36
14	1747	Piccinin Gianfranco	Azzano Decimo, via Ponte Luma n. 2	Azzano Decimo	20	267	0,0100	irriguo	2,64
15	1768	Az. Agr. I Magredi di M. Tombacco & C. sas	San Giorgio della Richinvelda, via del Sole n. 15	Arzene	17	50	0,6660	irriguo	27,15

16	1864	Martinis Archimede	Morsano al Tagliamento, via Interna n. 22/A	Arzene	17	50	0,6660			
				Morsano al Tagliamento	6	314	0,8000	irriguo	32,9	
				Morsano al Tagliamento	5	55	0,8000			
				Morsano al Tagliamento	5	182	0,8000			
17	1866	Bertoia Leo	Arzene, via Vecchia Postale n. 3	Arzene	26	334	0,5000	irriguo	20,57	
				Arzene	26	91-238	0,5000			
18	1960	Zorzi Nives	Morsano al Tagliamento, via Venezia n. 9/A	Morsano al Tagliamento	14	539	0,4000	irriguo	16,45	
19	1967	Bianchi Giuseppe	Morsano al Tagliamento, via Feletti n. 13	San Vito al Tagliamento	18	44	0,1800	irriguo	7,40	
20	1979	Quarin Francesco	Sesto al Reghena, via Gleris n. 20	Sesto al Reghena	9	10-222	0,4600	irriguo	18,92	
				Sesto al Reghena	9	326	0,4600			
				Sesto al Reghena	9	46-285-202	0,4600			
				San Vito al Tagliamento	43	122-262	0,4600			
				Sesto al Reghena	9	37	0,4600			
				Sesto al Reghena	9	325	0,4600			
21	2000	Fabris Tomaso Pietro	Casarsa della Delizia, via Viot n. 7	Casarsa della Delizia	16	13	0,5000	irriguo	20,57	
				Casarsa della Delizia	16	19	0,5000			
				Casarsa della Delizia	12	35	0,5000			
				San Vito al Tagliamento	13	102	0,5000			
				Casarsa della Delizia	12	45	0,5000			
				Casarsa della Delizia	16	13	0,5000			
				Casarsa della Delizia	16	19	0,5000			
				Casarsa della Delizia	12	35	0,5000			
				San Vito al Tagliamento	13	102	0,5000			
				Casarsa della Delizia	12	45	0,5000			
22	2010	Colussi Mario	Casarsa della Delizia, via Gorizia n. 16	Casarsa della Delizia	1	111	0,2600	irriguo	10,69	
23	2016	Cossarini Vittoria	Casarsa della Delizia, via Versutta n. 82/A	Casarsa della Delizia	6	2762	0,2600	irriguo	17,81	
				Casarsa della Delizia	13	89	0,4330			
				Casarsa della Delizia	14	105-106	0,4330			
				Casarsa della Delizia	14	80	0,4330			
				Casarsa della Delizia	18	191	0,4330			
24	2021	Valvason Gaudenzio	San Vito al Tagliamento, località Canedo n. 1	San Vito al Tagliamento	16	104	0,2000	irriguo	8,22	
				San Vito al Tagliamento	9	23	0,2000			
				San Vito al Tagliamento	9	487-10	0,2000			
				San Vito al Tagliamento	16	106	0,2000			
25	2046	Picci Gio Batta	Morsano al Tagliamento, via Mondonovo n. 25	Morsano al Tagliamento	21	354-198	0,4300	irriguo	17,68	
				Morsano al Tagliamento	14	537	0,4300			
				Morsano al Tagliamento	25	312	0,4300			

26	2058	Marcon Beniamino	San Vito al Tagliamento, viale Udine 38/1	Morsano al Tagliamento	21	364	0,4300		
				Morsano al Tagliamento	21	53	0,4300		
				Morsano al Tagliamento	20	35-213	0,4300	irriguo	24,68
				San Vito al Tagliamento	4	24	0,6000		
				San Vito al Tagliamento	13	271	0,6000		
				San Vito al Tagliamento	36	55	0,6000		
27	2169	Tussut Antonietta	Cordovado, via Bassa n. 17/B	Cordovado	8	53	0,4330	irriguo	17,81
				Cordovado	8	14	0,4330		
28	2203	Colussi Romeo	Casarsa della Delizia, via Trieste n. 39	Casarsa della Delizia	1	97	0,4500	irriguo	18,51
29	2211	Covassin Bruna	Morsano al Tagliamento, via del Molino n. 9	Casarsa della Delizia	1	70-76	0,4500		
				San Vito al Tagliamento	51	112-4	0,4000	irriguo	16,45
				San Vito al Tagliamento	51	112	0,4000		
30	2219	Cassin Claudio	Sesto al Reghena, via Vissignano n. 44	Sesto al Reghena	19	772	0,5000	irriguo	20,57
31	2220	Nadalín Ferdinando	Morsano al Tagliamento, via Dietro Chiesa n. 12/2	Cordovado	12	4	0,5800	irriguo	23,86
				Morsano al Tagliamento	4	402			
32	2224	Gerarduz Giacomo	Sesto al Reghena, via Borgo di Sotto n. 40	Sesto al Reghena	31	311	0,4330	irriguo	17,81
33	2226	Foffano Gino	Casarsa della Delizia, via Drina n. 2	Casarsa della Delizia	6	5	0,2000	irriguo	8,22
34	2229	Fabris Nello	Casarsa della Delizia, via Monte Grappa n. 33	Casarsa della Delizia	12	117	0,4330	irriguo	17,81
				Casarsa della Delizia	13	126	0,4330		
				Casarsa della Delizia	13	121	0,4330		
				Casarsa della Delizia	12	64	0,4330		
				Casarsa della Delizia	12	64	0,4330		
35	2235	Nascimben Valter e C.	San Vito al Tagliamento, località Cragnutto n. 23	San Vito al Tagliamento	25	32	0,6500	irriguo	26,73
				San Vito al Tagliamento	23	223	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	23	250-185	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	23	223	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	23	44	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	25	70-158-159	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	25	130	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	25	148	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	25	154	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	25	176	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	25	218	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	25	221-155	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	50	43	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	50	48	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	37	13-18	0,6500		
				San Vito al Tagliamento	35	103	0,6500		

48	2264	Querin Lidia	San Vito al Tagliamento, loc. Sant'Urbano n. 4	San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento	12 12	208 520	0,4330 0,4330	irriguo	17,81
49	2267	Variola Cesare, Isabella e Mauro Renata ss	Sesto al Reghena, via San Rocco n. 14	San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento	43 46	129 290	0,4000 0,4000	irriguo	16,45
				San Vito al Tagliamento	46	165	0,4000		
				San Vito al Tagliamento	45	99	0,4000		
				Sesto al Reghena	7	155	0,4000		
				Sesto al Reghena	7	102-103	0,4000		
				Sesto al Reghena	7	10	0,4000		
				Sesto al Reghena	8	40	0,4000		
				Sesto al Reghena	8	24	0,4000		
				Sesto al Reghena	9	144-338	0,4000		
				Sesto al Reghena	19	470	0,4000		
				Sesto al Reghena	19	76	0,4000		
				Sesto al Reghena	19	634	0,4000		
				Sesto al Reghena	19	65	0,4000		
				Sesto al Reghena	9	182	0,5000	irriguo	20,57
50	2268	Variola Giuseppe	Sesto al Reghena, via Vissignano n. 47	Sesto al Reghena	20	374	0,3600	irriguo	14,8
51	2270	Venudo Tito	Morsano al Tagliamento, via Poiana n. 1/2	Morsano al Tagliamento	20	266	0,3600		
				Morsano al Tagliamento	14	337	0,3600		
52	2271	Ventoruzzo Antonio	Casarsa della Delizia, via Versutta n. 41	Casarsa della Delizia	14	161-231	0,2600	irriguo	10,69
				Casarsa della Delizia	14	174	0,2600		
				Casarsa della Delizia	19	24-474	0,2600		
53	2272	Tracanelli Marina	San Vito al Tagliamento, loc. Rosa Vecchia n. 5	San Vito al Tagliamento	24	56	0,2600	irriguo	10,69
				San Vito al Tagliamento	23	377	0,2600		
				San Vito al Tagliamento	24	23	0,2600		
				San Vito al Tagliamento	23	87-249	0,2600		
54	2273	Bagnarol Jocelyne	Sesto al Reghena, via Cordovado n. 49	Sesto al Reghena	22	219	0,1600	irriguo	6,58
55	2274	Fabbro Angelo	Zoppola, via Viatta n. 16	Zoppola	44	90-153	0,2600	irriguo	10,69
				Zoppola	44	90-92	0,2600		
56	2276	Ambrosio Umberto	Sesto al Reghena, via Venzone n. 8	Sesto al Reghena	32	139	0,4000	irriguo	16,45
				Sesto al Reghena	33	130	0,4000		
				Sesto al Reghena	32	151	0,4000		
57	2277	Francescutto Angelo	San Vito al Tagliamento, via Savorgrano n. 10/1	San Vito al Tagliamento	5	50	0,4000	irriguo	16,45
				San Vito al Tagliamento	14	185-181	0,4000		

58	2280	Ius Giovanni Battista	Zoppola, via San Marco n. 42	San Vito al Tagliamento	23	201-11	0,4000			
				Zoppola	13	131	0,2600	irriguo	10,69	
				Zoppola	13	72	0,2600			
				Zoppola	20	206	0,2600			
				Zoppola	20	76	0,2600			
				Zoppola	8	223	0,2600			
59	2281	Castellarin Alfio	San Vito al Tagliamento, via S. Biasutti n. 51/1	San Vito al Tagliamento	1	174	0,2660	irriguo	10,94	
				Casarsa della Delizia	6	5	0,2660			
				San Vito al Tagliamento	1	187	0,2660			
				San Vito al Tagliamento	1	49	0,2660			
60	2282	Verardo Adamo	Zoppola, via Favetti n. 40	Zoppola	14	59	0,4500	irriguo	18,51	
				Zoppola	20-19	64-1	0,4500			
				Zoppola	14	56	0,4500			
				Zoppola	20	68	0,4500			
				Zoppola	20	309	0,4500			
				Zoppola	20	273	0,4500			
				Zoppola	20	304	0,4500			
61	2283	Ambrosio Daniela	Casarsa della Delizia, via Runcis n. 77	San Vito al Tagliamento	9	23	0,4600	irriguo	18,92	
				Casarsa della Delizia	14	21	0,4600			
				Casarsa della Delizia	17	45	0,4600			
				Casarsa della Delizia	17	86	0,4600			
62	2284	Colussi Renzo	Casarsa della Delizia, via Trento n. 9	Casarsa della Delizia	7	160	0,2600	irriguo	10,69	
				Casarsa della Delizia	7	122	0,2600			
				Casarsa della Delizia	6	1448	0,2600			
63	2285	Castellarin Domenico	Casarsa della Delizia, via Piave n. 14	Casarsa della Delizia	3	142	0,2660	irriguo	10,94	
				Casarsa della Delizia	8	91	0,2660			
				Casarsa della Delizia	8	16	0,2660			
64	2286	Colussi Luigi	Casarsa della Delizia, via XI Febbraio n. 7	San Vito al Tagliamento	1	117	0,2660			
				Casarsa della Delizia	12	204-203	0,2600	irriguo	10,69	
65	2287	Bertolin Luigi	Casarsa della Delizia, via Versutta n. 80	San Vito al Tagliamento	1	112	0,2600			
				Casarsa della Delizia	13	203	0,4330	irriguo	17,81	
				Casarsa della Delizia	13	87	0,4330			
				Casarsa della Delizia	13	83	0,4330			
				Casarsa della Delizia	13	74	0,4330			
				Casarsa della Delizia	13	96-98	0,4330			
				Casarsa della Delizia	15	23	0,4330			
				Casarsa della Delizia	14	118	0,4330			

66	2290	Maestrello Lorenza	San Vito al Tagliamento, via san Paolo n. 37	Casarsa della Delizia	2	291	0,4330		
				San Vito al Tagliamento	53	169	0,3300	irriguo	13,57
				San Vito al Tagliamento	26	103DEM	0,3300		
				San Vito al Tagliamento	26	103DEM	0,3300		
67	2293	Campaner Rita	Zoppola, via Viatta n. 33	Zoppola	45	170	0,6000	irriguo	24,68
				Zoppola	34	145	0,6000		
				San Vito al Tagliamento	40	69	0,6600	irriguo	27,15
68	2295	Fantin Gianni & Diego ss	Casarsa della Delizia, via Fontana n. 10	San Vito al Tagliamento	30	2	0,6600		
				San Vito al Tagliamento	42	141	0,6600		
				San Vito al Tagliamento	42	1	0,6600		
				Casarsa della Delizia	2	188	0,6600		
				San Vito al Tagliamento	17	257	0,6600		
				Casarsa della Delizia	7	174-10	0,6600		
				Valvasone	40	35	0,6600		
69	2296	Battiston Angela	Sesto al Reghena, via Casette n. 7	Sesto al Reghena	32	27-83	0,2600	irriguo	10,69
				Sesto al Reghena	21	131	0,2600		
70	2297	Iusso Lidia Serena	Casarsa della Delizia, via Runcis n. 52	Casarsa della Delizia	10	51	0,4000	irriguo	16,45
71	2298	De Giusti Gian Paolo	Casarsa della Delizia, via Prodolone n. 3	San Vito al Tagliamento	17	44	0,7800	irriguo	32,08
				Casarsa della Delizia	19	237	0,7800		
				Casarsa della Delizia	19	239	0,7800		
				Casarsa della Delizia	19	45	0,7800		
				Casarsa della Delizia	19	249	0,7800		
				Casarsa della Delizia	14	161	0,7800		
				Casarsa della Delizia	9	78	0,7800		
				Casarsa della Delizia	18	133	0,7800		
				Casarsa della Delizia	10	106	0,7800		
				San Vito al Tagliamento	9	392	0,7800		
				San Vito al Tagliamento	9	66-67	0,7800		
				San Vito al Tagliamento	9	57	0,7800		
				Casarsa della Delizia	17	49	0,7800		
72	2300	Colussi Mario Angelo	Casarsa della Delizia, via C.De Giusti, n.12	Casarsa della Delizia	20	144	0,4330	irriguo	17,81
73	2304	Odorico Bruno	San Vito al Tagliamento, via Roggia n. 31	Casarsa della Delizia	13	249	0,4330		
				San Vito al Tagliamento	35	288	0,4600	irriguo	18,92
74	2305	Fantin Aldo	Casarsa della Delizia, via Trento n. 31	San Vito al Tagliamento	35	164	0,4600		
				Casarsa della Delizia	7	375	0,4330	irriguo	17,81
				Valvasone	40	35	0,4330		
75	2306	Cozzarini Giuseppe	Casarsa della Delizia, vicolo dei Salici n.13	Casarsa della Delizia	11	1049	0,4500	irriguo	18,51

76	2307	Lucchesi Bianca Maria	San Vito al Tagliamento, via Gastaldis n.18	Casarsa della Delizia Arzene	12 26	205 408	0,4500 0,2600	irriguo	10,69
				Casarsa della Delizia	8	25	0,2600		
				San Vito al Tagliamento	1	43-44	0,2600		
77	2309	Zamparo Luciano	Sesto al Reghena, via Versiola n. 34	San Vito al Tagliamento	1	31	0,2600	irriguo	18,92
				Sesto al Reghena	18	157	0,4600		
				Sesto al Reghena	21	241	0,4600		
				Sesto al Reghena	21	48	0,4600		
				Sesto al Reghena	21	422	0,4600		
				Sesto al Reghena	31	15	0,4600		
78	2311	Ornella Emilio	Zoppola, via Bernini L. n. 7	Zoppola	45	46	0,6600	irriguo	27,15
				Zoppola	33	194	0,6600		
				Zoppola	44	167	0,6600		
79	2312	Ornella Tarcisio	Zoppola, via Bernini L. n. 7	Zoppola	40	708	0,6600	irriguo	27,15
				Zoppola	45	57	0,6600		
				San Vito al Tagliamento	28	89	0,6600		
				Fiume Veneto	12	18	0,6600		
				San Vito al Tagliamento	17	287	0,6600		
				Zoppola	44	165	0,6600		
				Zoppola	44	108	0,6600		
80	2314	Violin Angelo	San Vito al Tagliamento, loc.Savorgnanutto n. 1	San Vito al Tagliamento	46	172	0,6200	irriguo	25,5
				San Vito al Tagliamento	43	303	0,6200		
				Sesto al Reghena	8	21-22-23	0,6200		
				San Vito al Tagliamento	42	45-46	0,6200		
				San Vito al Tagliamento	43	191	0,6200		
				San Vito al Tagliamento	43	321	0,6200		
				Sesto al Reghena	8	11	0,6200		
				San Vito al Tagliamento	43	138	0,6200		
				San Vito al Tagliamento	42	45	0,6200		
				Sesto al Reghena	7	103-104	0,5830	irriguo	23,98
81	2315	Pinos Maria	Sesto al Reghena, via Versiola n. 26	Sesto al Reghena	18	61	0,4000	irriguo	16,45
82	2316	Radegonda Franca	San Vito al Tagliamento, loc. Patocco n. 4	San Vito al Tagliamento	11	1575-1274	0,2600	irriguo	10,69
83	2318	Bertolin Giuseppe	Casarsa della Delizia, via del Boschetto n 5	Casarsa della Delizia	13	119	0,2600		
				Casarsa della Delizia	18	211	0,2600		
				San Vito al Tagliamento	9	20	0,2600		
84	2319	Fantin Vincenzo	Casarsa della Delizia, via G.V.Menotti n. 43	San Vito al Tagliamento	34	113	0,6500	irriguo	27,55
				Zoppola	38	133	0,6500		
				Valvasone					

85	2321 Bortolossi Regina	Casarsa della Delizia, via Manaras n. 2	Arzene	27	30	0,4300	irriguo	17,68
			Casarsa della Delizia	3	127	0,4300		
			Casarsa della Delizia	3	188	0,4300		
			Casarsa della Delizia	5	285	0,4300		
			Casarsa della Delizia	1	104	0,4300		
			Casarsa della Delizia	1	53-54	0,4300		
			Casarsa della Delizia	1	105	0,4300		
			Casarsa della Delizia	1	111	0,4300		
			Casarsa della Delizia	5	3	0,4300		
			Casarsa della Delizia	21	124	0,4300		
86	2323 Sovran Tarcisio	Sesto al Reghena, via Versiola n. 30	Sesto al Reghena	31	2	0,5000	irriguo	20,57
			Sesto al Reghena	18	181-248	0,5000		
87	2324 Ambrosio Enrico	Cordovado, via Madonna di Campagna n.30	Cordovado	5	5	0,4000	irriguo	16,45
88	2325 Travani Alberto	Arzene, via Santa Margherita n. 23	Arzene	27	104	0,8000	irriguo	32,90
89	2326 Del Zotto Luca	Cordenons, via Arbisuolis n. 16	Cordenons	16	181	0,5000	irriguo	20,57
90	2327 Pizzuto Giovanni	San Vito al Tagliamento, via San Valentino n. 2/A	San Vito al Tagliamento	19	579	0,5000	irriguo	20,57
			San Vito al Tagliamento	31	35	0,5000		
91	2328 Battiston Giovanni	Sesto al Reghena, via Monte Santo n. 36	Sesto al Reghena	31	96	0,4000	irriguo	16,45
92	2329 Trevisan Alfio	San Vito al Tagliamento, via Strada Alla n. 7	San Vito al Tagliamento	34	297	0,0200	irriguo	2,64
93	2330 Bagnarol Marisa	Cordovado, via Circonvallazione n. 7	San Vito al Tagliamento	10	235	0,4000	irriguo	16,45
94	2331 Zentil Ivana	Casarsa della Delizia, via Polveriere n. 16	Valvasone	41	228	0,4330	irriguo	17,81
95	2333 Brisotto Andrea	Pasiano di Pordenone, via Villotta n. 26	Prata di Pordenone	12	61	0,0830	irriguo	2,64
96	2334 Gasparet Tarcisio	Fiume Veneto, via Fratze n. 71	Fiume Veneto	17	126	0,3300	irriguo	13,57
97	2335 Zuccon Giorgio	Fiume Veneto, via Palazzine di Sotto n. 9	Fiume Veneto	29	107	0,2600	irriguo	10,69
98	2336 Az. Agr. Cortiula Clara							44,97
			Argia					
99	2338 Castellarin Adelchi	Pinzano al Tagliamento, via Roma n. 105/A	Pinzano al Tagliamento	17	140	0,3000	irriguo	12,33
100	2339 Termini Donatella	Villadossola (VB), via G. Verdi n. 3/F	Casarsa della Delizia	18	183	0,4300	irriguo	17,68
			Morsano al Tagliamento, via San Paolo n.5	20	171	0,4000	irriguo	16,45
			Morsano al Tagliamento	20	179	0,4000		
			Morsano al Tagliamento	20	182	0,4000		
			Morsano al Tagliamento	24	68	0,4000		
			Morsano al Tagliamento	14	417	0,4000		
101	2340 Odorico Augusta	Sesto al Reghena, via Doberdò n. 13	Sesto al Reghena	22	172	0,2000	irriguo	8,22
102	2342 Monestier Flavia	Casarsa della Delizia, via Prodolone n. 21	San Vito al Tagliamento	9	684	0,3300	irriguo	13,57
103	2343 Defend Gemma	San Vito al Tagliamento, via Cragnutto n. 33	San Vito al Tagliamento	22	351	0,2600	irriguo	10,69
104	2344 Francescuto Gilberto	Casarsa della Delizia, via Runcis n. 44/1	Casarsa della Delizia	18	181	0,4000	irriguo	16,45
105	2347 Centis Celeste	San Vito al Tagliamento, via Pradis n. 30	San Vito al Tagliamento	36	141	0,2000	irriguo	8,22

106	2349	Rado Anselmo	San Vito al Tagliamento, via Pordenone n. 86/9	San Vito al Tagliamento	31	41	0,3300	irriguo	13,57
107	2350	Pitton Alessio Antonio	Casarsa della Delizia, via Aviotte n. 11	Casarsa della Delizia	18	213	0,2600	irriguo	10,69
108	2351	Centis Michele	San Vito al Tagliamento, via San Vito n. 17	San Vito al Tagliamento	33	132-133	0,3300	irriguo	13,57
109	2352	Danelon Carlo	San Vito al Tagliamento, via U. Foscolo n.2	San Vito al Tagliamento	9	35	0,2600	irriguo	10,69
110	2353	Innocente Dino	Morsano al Tagliamento, via Mondonovo n. 2	Morsano al Tagliamento	15	89-34	0,5000	irriguo	20,57
				Morsano al Tagliamento	15	3	0,5000		
				Morsano al Tagliamento	10	125-130	0,5000		
				Morsano al Tagliamento	10	108	0,5000		
111	2354	Castellarin Alessandro	Casarsa della Delizia, via Aguzze n. 25	Casarsa della Delizia	7	159	0,2600	irriguo	10,69
112	2355	Bertolin Filiberto	Casarsa della Delizia, via S. Biasutti n. 28	San Vito al Tagliamento	1	298	0,4330	irriguo	17,81
				Casarsa della Delizia	3	116	0,4330		
				Casarsa della Delizia	2	8-15	0,4330		
113	2356	Padovan Giovanni	Morsano al Tagliamento, via dei Salici n.10	Morsano al Tagliamento	25	248	0,2000	irriguo	8,22
114	2359	Nizzetto Mirone	Longare (VI), via G. Mazzoni n. 30	Casarsa della Delizia	14	74-75	0,3670	irriguo	15,09
				Casarsa della Delizia	14	138	0,3670		
				Casarsa della Delizia	14	138	0,3670		
				San Vito al Tagliamento	11	55	0,3670		
				San Vito al Tagliamento	11	2	0,3670		
				San Vito al Tagliamento	11	32	0,3670		
				San Vito al Tagliamento	11	36	0,3670		
115	2360	Colussi Alessandro	Casarsa della Delizia, via G. Verdi n. 35	Arzene	28	25	0,6000	irriguo	24,68
				Zoppola	34	65	0,6000		
				Casarsa della Delizia	2	162	0,6000		
				Casarsa della Delizia	2	166-162-145	0,6000		
				Casarsa della Delizia	2	57	0,6000		
				Casarsa della Delizia	2	32	0,6000		
				Casarsa della Delizia	2	97	0,6000		
				Casarsa della Delizia	5	173	0,6000		
				Casarsa della Delizia	5	263	0,6000		
				Casarsa della Delizia	5	259	0,6000		
				Casarsa della Delizia	5	153-155	0,6000		
				Casarsa della Delizia	1	107	0,6000		
				Zoppola	27	369	0,6000		
				Zoppola	27	370	0,6000		
				Zoppola	20	129	0,6000		
				Zoppola	20	145	0,6000		

124	2378	Bin Giuseppe	Morsano al Tagliamento, via San Vito n. 8	Zoppola	17	128	0,6000		
125	2412	Vivian Erminio	Cordenons, via Martiri della Libertà n. 24	Cordenons	20	204	0,4330	irriguo	17,81
126	2413	Dalla Bona Ottaviano	Cordenons, via Martiri della Libertà n. 186	Cordenons	15	70	0,4330	irriguo	16,45
127	2416	Bello Dino	Zoppola, via Travat n. 10	Zoppola	17	64	0,4000	irriguo	16,45
128	2419	D'Agnolo Silvana	Zoppola, via C. Panciera n. 126	Zoppola	9	50	0,4000	irriguo	20,57
129	2420	Canton Ottorino	Sesto al Reghena, via XXX Aprile n. 6	Sesto al Reghena	16	13	0,2670	irriguo	10,98
130	2424	D'Andrea Mauro	San Giorgio della Richinvelda, via Artisti n. 15/A	Zoppola	17	36	0,8200	irriguo	33,72
131	2426	Rossi Laura	San Giorgio della Richinvelda, via Belvedere n. 16	San Giorgio della Richinvelda	33	185	0,3700	irriguo	15,22
132	2435	Colussi Bruno	Casarsa della Delizia, viale Venezia n. 5	Casarsa della Delizia	12	205	0,2600	irriguo	10,69
133	2441	Campagnolo Armido	Sesto al Reghena, via Vissignano n. 128	Casarsa della Delizia	4	88-51	0,2600		
134	2442	Brustolin Angela	Zoppola, via Murlis n. 12	Casarsa della Delizia	12	205	0,2600	irriguo	5,55
135	2443	Fabris Simone	Casarsa della Delizia, via Sile n. 19/A	San Vito al Tagliamento	45	123	0,1350	irriguo	
136	2444	Stefanutto Lino	San Vito al Tagliamento, viale Prodolone n. 3	Zoppola	11	107	0,2670	irriguo	
137	2450	Gnesutta Dolores	Morsano al Tagliamento, via Morsano n. 33	Zoppola	9	120	0,2670		
138	2474	Cesarin Pietro	Casarsa della Delizia, via Trento n. 29	Zoppola	7	260	0,2670		
139	2480	Turrin Giacomo	Cordenons, via Glierizza n. 5	Zoppola	6	93-41	0,2670	irriguo	17,81
140	2484	Mio Bertolo Ennio	Fiume Veneto, via Div. Julia n. 32	Casarsa della Delizia	7	219	0,4330	irriguo	8,22
141	2485	Maniago Riccardo	Arzene, via dei Tulipani n. 3	Casarsa della Delizia	18	68-62	0,2000	irriguo	2,64
142	2492	Pajer Ugo	Cordenons, via Stradelle n. 21	Casarsa della Delizia	10	37-59	0,0500	irriguo	10,98
				Casarsa della Delizia	2	178	0,2670	irriguo	
				Casarsa della Delizia	2	82	0,2670		
				Casarsa della Delizia	2	84	0,2670		
				Cordenons	30	60	0,2600	irriguo	10,69
				Fiume Veneto	30	39-118	0,4000	irriguo	16,45
				Arzene	17	163	0,1660	irriguo	6,83
				Cordenons	18	91	0,3000	irriguo	12,33

143	2519	Doret Lino	Sesto al Reghena, via G. Garibaldi n. 15	22	1070	0,4670	irriguo	19,21
144	2520	Doret Severino	Sesto al Reghena, via G. Garibaldi n. 21	22	1069	0,4670	irriguo	19,21
145	2535	Cescutto Silvana	SanVito al Tagliamento, via San Vito n. 6/2	32	433	0,2000	irriguo	8,22
146	2556	Lazzer Giuseppe	Zoppola, via due Ponti n. 5	13	324	0,4000	irriguo	16,45
147	2563	Vido Rino	Zoppola, via San Marco n. 56	8	213	0,4000	irriguo	16,45
			Zoppola	12	64	0,4000		
			Zoppola	20	291	0,4000		

Udine, 2 dicembre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modificazioni - Domanda della Ditta Edilzeta S.a.s. - IPD/1737 - per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.

La Ditta Edilzeta S.a.s. con sede in Fiume Veneto, via Mazzini n. 2/A - loc. Cimpello, ha presentato in data 31 ottobre 2001 domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria per derivare mod. 0,033 di acqua da falda sotterranea in Comune di Fiume Veneto, mediante un' opera di presa ubicata al fg. 16, mappale 433, per uso igienico ed assimilati.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 21 dicembre 2005 e, pertanto, fino al 5 gennaio 2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricade l' opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sovraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 22 dicembre 2005.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa dott. Ferruccio Nilia, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.

Pordenone, 5 dicembre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista categoria «D» a tempo pieno.

In attuazione della Determinazione n. 56/M del 22 novembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

- n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista categoria «D» a tempo pieno.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.P.R. 220/2001, una percentuale di posti non eccedente il 30% di quelli a concorso è riservata agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 o ad altre categorie di cittadini (tra cui, ad esempio, i volontari in ferma breve delle tre Forze Armate congedati senza demerito - decreto legislativo 196/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso il decreto legislativo n. 215/2001).

Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso, si applicano le vigenti disposizioni in materia ed in particolare quelle contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Il concorso fa riferimento, inoltre, alle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 445/2000, al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare si richiama l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 165/2001 che garantisce parità e pari opportunità tra

uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

Si applica inoltre, in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo n. 196/2003.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il profilo professionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

- diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

ovvero

uno dei seguenti titoli equipollenti ai sensi dell'articolo 1, tabella B, del D.M. 27 luglio 2000:

- Fisiokinesiterapista - corsi biennali di formazione specifica ex lege 19 gennaio 1942, n. 86 articolo 1;
- Terapista della riabilitazione - legge 30 marzo 1971 n. 118 - Decreto del ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali;
- Terapista della riabilitazione - D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990 n. 341;
- Tecnico fisioterapista della riabilitazione - D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982;
- Terapista della riabilitazione dell'apparato motore - D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982;
- Massofisioterapista - Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971 n. 403).

Prove d'esame

- *prova scritta*: consistente nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti: elementi di fisiopatologia; metodologia e trattamento riabilitativo.
- *prova pratica*: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: simulazione di situazioni specifiche.
- *prova orale*: colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informatica; verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra quelle indicate nel bando di concorso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;
 2. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

2. - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema (allegato n. 1) deve esser rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» di Gemona del Friuli (UD) e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per la partecipazione al concorso;
6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;
9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);
10. il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 10 viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti in modo esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

3. - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro 3,87 , in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 34070326 intestato a Azienda Servizi Sanitari 3 «Alto Friuli» Serv. Tes. - 33013 Gemona del Friuli (UD) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- fotocopia in carta semplice, non autenticata, di un documento di identità personale, valido;
- elenco, in carta semplice, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, formalmente documentato, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al profilo professionale oggetto del concorso, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicati altresì anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, anche con esame finale e le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi prestati, devono essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali, saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati o dal funzionario delegato.

Per la valutazione delle attività prestate in base a rapporti convenzionali, i relativi certificati di servizio devono riportare oltre all'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di Cura convenzionale (articolo 21 del D.P.R. 220/2001), anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (Allegato 2), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (Allegato 3), ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ove il candidato allegi documenti e titoli alla domanda, essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (controlli d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

4. - *Punteggio*

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta
- b) 20 punti per la prova pratica
- c) 20 punti per la prova orale

I 30 punti a disposizione per i titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie come di seguito indicato:

- a) titoli di carriera: punti 10
- b) titoli accademici e di studio: punti 5
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5
- d) curriculum formativo e professionale: punti 10

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione Giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della lettura e valutazione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito di ammissione al concorso.

Per essere ammesso alla prova pratica il candidato deve conseguire nella prova scritta una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova pratica una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

5. - *Modalità e termini per la presentazione della domanda.*

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 «Alto Friuli» - Piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (UD);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda nelle ore d’ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6.- *Esclusione dal concorso*

L’esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7. - *Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda nei modi e nei termini stabiliti dall’articolo 6 del D.P.R. 220/2001.

8. - *Convocazione dei candidati*

Il diario delle prove d’esame:

- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie speciale «Concorsi ed esami» non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle prove medesime;
- oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia pratiche che orali, non possono avere luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

9. - *Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori*

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. La graduatoria viene trasmessa al Direttore Generale dell’Azienda il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-

toria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

I titoli di riserva e preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.

10. - Adempimenti dei vincitori e costituzione del rapporto di lavoro.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 del C.C.N.L. del comparto sanità 1.9.1995.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie ed il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestatato fino al momento della risoluzione.

11. - Decadenza dalla nomina.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

12. - Periodo di prova.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. del personale del comparto 1 settembre 1995.

13. - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del Personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

14. - Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale - U.O. Stato Giuridico e Assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Sergio Grillone

Allegato 1

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO (da redigersi in carta semplice)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 3 «Alto Friuli»
Piazzetta Portuzza, 2
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l... sottoscritt.....
(cognome e nome)

CHIEDE

di essere ammess... al pubblico concorso per titoli ed esami, a n. posti di
a tempo pieno, bandito con determinazione n. del

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e con finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000) o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000), dichiara:

- di essere nat... a il
- di possedere il seguente codice fiscale

- di risiedere a via n.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana)
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:)
- di godere dei diritti civili e politici in
(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; in caso di mancato godimento indicare i motivi)
- di non avere riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione etc.)
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
(dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile)
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
(indicare i periodi, l'impegno orario, le qualifiche-posizioni funzionali ricoperte e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego)
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Struttura/Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
- di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo
(allegare documentazione probatoria)
- di necessitare, in relazione alla tipologia di disabilità, degli ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove come di seguito indicato
- di scegliere la seguente lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ai fini dell'accertamento in sede di svolgimento della prova orale:
 - inglese
 - francese
 - tedesco
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione è riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea)
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da concorso
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia in carta semplice, datato e firmato.

Si allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità:

Data

Firma

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt... nat... a residente a ... il ... in via ...

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

... il ...

IL/LA DICHIARANTE

Articolo 46 D.P.R. n. 445/2000 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt... ..
 nat... a il residente a ...
 in via
 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
 di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

.....

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

..... il

IL/LA DICHIARANTE

.....

Articolo 19 D.P.R. n. 445/2000 - Modalità alternative all'autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Modifica e riapertura termini del pubblico concorso per titoli ed esami per n. 2 posti di Assistente tecnico - Categoria «C» a tempo pieno da assegnare al Dipartimento di prevenzione - Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

In attuazione della determinazione n. 73/M del 30 novembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, il bando del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Assistente tecnico - categoria «C» a tempo pieno da assegnare al Dipartimento di prevenzione - Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, bandito con deliberazione n. 218 dell'1 giugno 2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 22 giugno 2005 e sulla G.U.R.I. - serie speciale n. 57 del 19 luglio 2005, viene modificato nella parte relativa ai requisiti di ammissione richiesti, come di seguito indicato:

Requisiti di ammissione

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;
 2. il personale dipendente dalle amministrazioni di cui al punto 1, è dispensato dalla visita medica.
- c) diploma di Perito industriale indirizzo edile o indirizzo meccanico ovvero diploma di Geometra.

Contestualmente sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso.

Le domande devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 Gemona del Friuli (UD), ovvero devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

Alla domanda dovrà essere allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di € 3,87, in nessun caso rimborsabile, sul c.c.p. n. 34070326 intestato a A.S.S. n. 3 «Alto Friuli» Servizio Tesoreria 33013 Gemona del Friuli (UD).

Le domande presentate entro il precedente termine di scadenza del bando pubblicato sulla G.U.R.I. serie speciale n. 57 del 19 luglio 2005 (18 agosto 2005) sono valide, con facoltà di integrazione delle stesse.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le prove d'esame e tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 22 giugno 2005 e sulla G.U.R.I. serie speciale n. 57 del 19 luglio 2005.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia dell'avviso, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale - Ufficio Concorsi (tel. 0432/989420-1-2) tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00.

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE
avv. Sergio Grillone

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D).

Con deliberazione del Direttore generale n. 230 del 28 novembre 2005 è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell'ambiente nei luoghi di lavoro cat. D), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, viene di seguito riportata:

<i>Candidate</i>	<i>Totale</i>	<i>Graduatoria</i>	<i>data di nascita</i>
Marteleucci Alessandra	58,000/100	1	20 ottobre 1982

Udine, 30 novembre 2005

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Paolo Basaglia

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

(Pordenone)

Avviso di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di istruttore tecnico informatico (cat. C - posizione economica C1) - Area affari generali ed informatica.

Si richiede il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) Diploma di maturità tecnica industriale in informatica;
- b) Diploma di maturità tecnica industriale in elettronica generale ad indirizzo informatico;
- c) Diploma di maturità tecnica in elettronica industriale ad indirizzo informatico;
- d) Diploma di maturità tecnica industriale in telecomunicazioni ad indirizzo informatico;
- e) Diploma di maturità tecnica industriale in elettrotecnica ad indirizzo informatico;
- f) Diploma di maturità tecnica industriale in elettronica industriale corredata dall'attestazione di frequenza a corsi afferenti a temi dell'ICT per almeno 750 ore con superamento di esame finale;
- g) Diploma di maturità tecnica industriale in elettronica generale corredata dall'attestazione di frequenza a corsi afferenti a temi dell'ICT per almeno 750 ore con superamento di esame finale;
- h) Diploma di maturità tecnica industriale in telecomunicazioni corredata dall'attestazione di frequenza a corsi afferenti a temi dell'ICT per almeno 750 ore con superamento di esame finale;
- i) Diploma di maturità tecnica industriale in elettrotecnica corredata dall'attestazione di frequenza a corsi afferenti a temi dell'ICT per almeno 750 ore con superamento di esame finale.

e della patente di guida di categoria «B».

Scadenza della presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Copia del bando e del fac-simile di domanda sono disponibili presso l'Ufficio di Ragioneria del Comune di Pasiano di Pordenone, Via Molini n. 18 - 33087 Pasiano di Pordenone e sul sito Internet www.comune.pasianodipordenone.pn.it

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Ragioneria - tel. 0434/614332.

Pasiano di Pordenone, 9 dicembre 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
rag. Vittorio Gerolami

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - ERDISU

TRIESTE

Modifiche ed integrazioni al bando di concorso per borse di studio relativo all'anno accademico 2005/2006.

Adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29/2005 del 7 luglio 2005 (Approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Trieste n. 46/2005 del 5 dicembre 2005).

- a) all'articolo 2 dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente comma 5: «Nel caso in cui l'Ente abbia risorse finanziarie sufficienti, concederà la borsa di studio a tutti gli studenti idonei.»;
 - b) all'articolo 10 comma 1 l'ultima frase viene così sostituita: «Per accedere ai benefici, gli studenti che prevedono di conseguire un titolo di studio di primo livello del nuovo ordinamento entro il 31 marzo 2006 e intendono proseguire il percorso di studio con l'iscrizione alla laurea specialistica nell'anno accademico 2005/2006 dovranno avere presentato domanda di preimmatricolazione alla laurea specialistica entro il 7 novembre 2005 e risultare immatricolati entro il 31 marzo 2006.».
-
-

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
<p>Euro 6,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</p>	<p>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</p>

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.